

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Detassazione 2016
Ecco il decreto



Bandi e finanziamenti

M4: alle imprese
contributi per spese correnti



Ambiente Politiche energetiche

Sistri: il nuovo
Testo Unico



Commercio estero

Riesame
autorizzazioni AEO



Tributario

Irap: sentenza
della Cassazione



Formazione e studi

Stabilità finanziaria
e governance europea



Legale

Lombardia: legge
di semplificazione



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 276 - Luglio/Agosto 2016 - Anno LVIII Una copia € 0,568

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

▶ Detassazione 2016	Pag. 1
---------------------------	--------

Rapporti di lavoro

▶ Parto prematuro	Pag. 6
▶ Co.co.co. Indennità di disoccupazione	Pag. 17
▶ Proroga Cigs	Pag. 29
▶ Installazione di impianti audiovisivi	Pag. 31
▶ Permessi per assistenza disabile durante le ferie	Pag. 38
▶ Esonero contributivo biennale	Pag. 39
▶ Garanzia giovani. Assunzione tirocinanti	Pag. 40

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Sospensione del periodo di prova	Pag. 64
--	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Inidoneità fisica. Licenziamento	Pag. 64
--	---------

In primo piano

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Publicato il decreto per la detassazione 2016

Publicato sul sito del ministero del Lavoro, sezione Documenti e norme – Pubblicità legale, in data 16 maggio 2016, il decreto interministeriale 25 marzo 2016, che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e territoriali legano la corresponsione di premi di risultato o di somme sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (Lavoronews n. 31/2016) con una tassazione agevolata del 10%.

Il decreto regola anche le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro che permettono un innalzamento della soglia di detassazione a 2.500 euro e la possibilità di fruire del premio attraverso voucher per beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale. ▶

► **DECRETO interministeriale del 25 marzo 2016. Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.**

Si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, che - in attuazione dell'art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) - disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Il decreto sarà pubblicato sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione Documenti e norme - Pubblicità legale).

► **DECRETO interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016. Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.**

Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;

Visti i commi da 183 a 186 dello stesso articolo e, in particolare, il comma 186, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000;

Visto il comma 187 dello stesso articolo, il quale prevede che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il comma 188 dello stesso articolo, il quale demanda a un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui al comma 182, nonché delle modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro di cui al comma 189, nonché le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187 del medesimo articolo;

Visto il comma 189 dello stesso articolo, il quale prevede che il limite di cui al comma 182 è aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188;

Visto il comma 190 dello stesso articolo, il quale modifica il comma 2 e introduce il comma 3-bis all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il comma 191 dello stesso articolo, il quale prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

Visto l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati

DECRETA

Articolo 1*Oggetto e finalità*

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 del 2015, il presente decreto disciplina:

- a) i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 185, della legge n. 208 del 2015 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui allo stesso comma 182.

Articolo 2*Premi di risultato e criteri di misurazione*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

2. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Articolo 3*Partecipazione agli utili*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile.

2. Agli utili distribuiti ai sensi del comma 1 si applica l'articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Articolo 4*Coinvolgimento paritetico dei lavoratori*

1. L'incremento di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n. 208 del 2015 è riconosciuto qualora i contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei

quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

2. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui al comma 1 i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 5

Deposito e monitoraggio dei contratti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182 e 189, della legge n. 208 del 2015, il deposito di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto, redatta in conformità al modello di cui all'allegato n. 1. Il modello di dichiarazione è reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.

Articolo 6

Voucher

1. L'erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.

3. L'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano a essere disciplinati dal decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 7

Efficacia

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.

2. Nell'eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e dal presente decreto. Nei casi di cui al presente comma, il deposito dei contratti collettivi, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione pubblicità legale) e, in avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali (Art.1, co.188, L.28/12/2015 N.208)

Sezione 1 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale *

Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data di sottoscrizione

DTL

Anni di validità (barrare quali) 2015 2016 2017 2018 2019

Sezione 3 – Beneficiari

Totale Lavoratori *

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro
capite del premio *

Sezione 5 – OBIETTIVI

Produttività Redditività Qualità Efficienza Innovazione

Sezione 6 – INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO

1) Volume della produzione/n. dipendenti	<input type="checkbox"/>	11) Modifiche ai regimi di orario	<input type="checkbox"/>
2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti	<input type="checkbox"/>	12) rapporto costi effettivi/costi previsti	<input type="checkbox"/>
3) MOL/VA di bilancio	<input type="checkbox"/>	13) Riduzione assenteismo	<input type="checkbox"/>
4) Indici di soddisfazione del cliente	<input type="checkbox"/>	14) n. brevetti depositati	<input type="checkbox"/>
5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni	<input type="checkbox"/>	15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	<input type="checkbox"/>
6) Riduzione degli scarti di lavorazione	<input type="checkbox"/>	16) Riduzione dei consumi energetici	<input type="checkbox"/>
7) % di rispetto dei tempi di consegna	<input type="checkbox"/>	17) Riduzione numero infortuni	<input type="checkbox"/>
8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori	<input type="checkbox"/>	18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz	<input type="checkbox"/>
9) Modifiche organizzazione del lavoro	<input type="checkbox"/>	19) Riduzione tempi di commessa	<input type="checkbox"/>
10) Lavoro agile (smart working)	<input type="checkbox"/>	20) Altro (indicare)	<input type="checkbox"/>

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

- Welfare aziendale
 Piano di partecipazione

Sezione 8 – Contratto

File Contratto *

Seleziona

Sezione 9 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'Art....., il sottoscritto, in qualità di Dell'azienda Dichiaro che il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'art.1, commi 182-189, della Legge 28/12/2015, n.208 e del DM.....

* Obbligatorio

RAPPORTI DI LAVORO**Congedo di maternità in caso di parto prematuro e ricovero del bambino**

Il Dlgs n. 80/15 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" ha apportato modifiche al Dlgs n. 151/2001 (Tu sulla maternità).

Al riguardo, l'Inps, con circolare n. 69 del 28 aprile 2016, ha fornito istruzioni relativamente all'indennizzabilità del congedo di maternità per i giorni non goduti, ulteriori rispetto ai 5 mesi, nel caso di parto molto prematuro e al rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.

- CIRCOLARE Inps n. 69 del 28 aprile 2016. **Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 Tu in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell'art. 24 Tu in materia di conservazione del diritto all'indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili.**

Sommario

La circolare fornisce istruzioni in ordine all'indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 Tu, come modificato alla lett. d). Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l'accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.

La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.

È confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l'indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 Tu).

Indice:

Premessa.

1. Periodo di congedo post partum nei casi di parto prematuro.
2. Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato.
3. Istruzioni operative per le strutture Inps.
4. Conservazione del diritto all'indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente.
5. Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici.
6. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa.
7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate
8. Regime fiscale della prestazione. 9. Istruzioni contabili.

Premessa

Nell'ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del Tu maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l'anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del

14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte del ministero vigilanti (vedi successivo par. 6).

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni in oggetto. Per quanto non modificato, rimangono salve le istruzioni fornite nel tempo sugli argomenti trattati.

1. Periodi di congedo *post partum* nei casi di parto prematuro

Il comma 1, lett. d) dell'art. 16 Tu è stato novellato nel seguente modo:

1. "È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata ^[1] e riguarda, in particolare, i casi di parti "fortemente" prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell'inizio del congedo ordinario ex lett. a dell'art. 16 cit.).

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

Con la riforma della lett. d) dell'art. 16 Tu, invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi *post partum* ex lett. c) dell'art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Le presenti indicazioni superano, quindi, quelle fornite ai paragrafi B e C della circolare Inps n. 45/2000.

È bene precisare che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all'interno dei due mesi *ante partum*, ossia quando il congedo obbligatorio *ante partum* è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo *post partum* risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo *ante partum* non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio *ante partum* non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Analogamente, nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del Tu, si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto. Sono pertanto da intendersi integrate le istruzioni contenute al par. 3 della circolare Inps n. 62/ 2010.

Si riportano a titolo esemplificativo due esempi sulle due diverse fattispecie sopra descritte.

Esempio 1 (parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi *ante partum*)

Data parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi *ante partum*: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi *post partum* (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi *ante partum* + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l'inizio dei due mesi *ante partum*. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell'**ante partum**, nella fattispecie dall'1/7/2015 al 19/7/2015).

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Esempio 2 (parto prematuro avvenuto nei due mesi *ante partum*)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi *ante partum*)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi *ante partum*: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 31/7/2015 al 31/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall'1/8/2015 al 20/9/2015).

Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

È bene precisare infine che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre (art. 28 del Tu e art. 3 del Dm 4 aprile 2002 - circolare Inps n. 8 del 17 gennaio 2003, paragrafo 10).

Periodo transitorio

Il Dlgs n. 80/2015 è entrato in vigore il 25 giugno 2015 e si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015.

Per i parti che si sono verificati in data anteriore alla data del 25 giugno 2015, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l'indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

In particolare:

- se il datore di lavoro ha conteggiato il congedo *post partum* tenendo conto non solo dei due mesi *ante partum*, ma anche degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo *ante partum*, può portare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;
- se invece il congedo *post partum* è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di congedo obbligatorio non fruiti nell'*ante partum* (due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è possibile, a domanda dell'interessata, un ricalcolo dell'indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati. L'indennizzo di tali giorni ulteriori è possibile solo a condizione che la lavoratrice, nei giorni indennizzabili, si sia effettivamente astenuta dal lavoro senza soluzione di continuità, eventualmente anche ad altro titolo (ad es. a titolo di congedo parentale o ferie - esempio 3).

Le istruzioni per il conguaglio sono riportate al successivo par. 7.

Esempio 3 (ipotesi di indennizzo dei giorni ulteriori con conversione dell'assenza ad altro titolo)

Data effettiva parto fortemente prematuro: 1/4/2015

Data presunta parto: 23/6/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 23/4/2015)

Congedo fruito (vecchie regole): dall'1/4/2015 al 1/9/2015

Periodo di congedo parentale richiesto dalla lavoratrice senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità: es. dal 2/9/2015 al 30/10/2015

Se il datore di lavoro ha calcolato ed indennizzato il congedo post partum sulla base delle vecchie regole (5 mesi post partum dall'1/4/2015 all'1/9/2015), è possibile, a domanda dell'interessata, indennizzare a titolo di congedo di maternità anche gli ulteriori 21 giorni dal 2/9/2015 al 22/9/2015 (corrispondenti all'intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell'*ante partum*).

Analogamente, le lavoratrici alle quali l'Istituto corrisponde direttamente l'indennità di maternità (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento

di cassa integrazione guadagni), nelle ipotesi sopra descritte, possono chiedere alla struttura Inps competente, l'indennità di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti secondo le nuove regole. Si ribadisce che l'indennizzo per tali giorni è possibile solo per i casi di parto fortemente prematuro e potrà avvenire a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dall'attività lavorativa anche negli ulteriori giorni indennizzabili.

L'istanza per ottenere il ricalcolo dell'indennità, ad integrazione della domanda on line già inviata dalla lavoratrice, va presentata dalla lavoratrice stessa alla sede Inps competente, oppure inoltrata alla sede tramite Pec (non va utilizzata la posta elettronica ordinaria) o in modalità cartacea equivalente (raccomandata a/r), richiamando il numero di protocollo della domanda di maternità on line.

Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di indennità di maternità/paternità, durante questo periodo transitorio, si precisa quanto segue.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare, nelle more del completamento degli aggiornamenti relativi alle applicazioni per l'acquisizione delle domanda per via telematica, le domande di maternità/paternità relative a parti fortemente prematuri (esempio 1) vanno presentate in modalità cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza [2], alla sede Inps competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata a/r. Per tali domande è utilizzato il mod. SR01 reperibile sul sito www.inps.it, sezione "modulistica".

In via del tutto eccezionale e provvisoria, sarà cura delle sedi acquisire tali domande cartacee nella procedura gestionale "Malattia maternità legge 104/92" o "Prestazioni lavoratori parasubordinati".

Entro il prossimo mese di luglio sarà data comunicazione dell'avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l'acquisizione delle domande per via telematica. Successivamente all'aggiornamento dell'applicazione, la domanda di maternità/paternità, anche per i casi in argomento, dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i consueti canali (web, contact center multicanale o patronati).

Si precisa che la predetta modalità cartacea non riguarda i parti prematuri che si verificano nei due mesi precedenti la data presunta del parto (esempio 2); per tali casi, infatti, la modalità di presentazione della domanda è, come di consueto, esclusivamente telematica.

Riepilogo istruzioni di presentazione della domanda nei casi di parto fortemente prematuro:

- per le domande on line presentate prima della circolare > istanza per l'eventuale ricalcolo dell'indennità da presentare alla sede competente o inviare a mezzo Pec o raccomandata a/r;
 - dopo la pubblicazione della circolare e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica > domanda cartacea (mod. SR01) da presentare, con il certificato medico di gravidanza, alla sede competente o da inviare a mezzo raccomandata a/r;
 - dopo il rilascio della procedura telematica > domanda da presentare esclusivamente on line.
-

2. Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato

Il nuovo art. 16-bis del Tu disciplina il rinvio e la sospensione del congedo di maternità prevedendo che "In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa".

Con questa nuova norma il legislatore ha previsto che la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata possa optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata. Si rammenta che con la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 4 aprile 2011 era stata già prevista la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità in caso di ricovero immediato del neonato nato molto prematuro.

L'Istituto, con messaggio Hermes n. 14448 dell'11 luglio 2011, aveva dato le relative istruzioni che sono da considerarsi superate.

In base al nuovo art. 16 bis del Tu l'ambito di applicazione della sospensione del congedo risulta oggi più esteso: infatti la lavoratrice può optare per tale sospensione a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, sempre subordinatamente alla compatibilità delle condizioni di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione inoltre è esercitabile anche in caso di ricovero di minore adottato/affidato per effetto della riforma dell'art. 26 Tu.

Le sospensioni del congedo, in base alla riforma, sono esercitabili per i parti o gli ingressi in Italia o in famiglia (in caso di adozioni/affidamenti) verificatisi dal 25 giugno 2015.

La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo *post partum*, una sola volta per ogni figlio, rinviando la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice.

Al riguardo si evidenzia che la data delle dimissioni del neonato, indicata dall'art. 16 bis in esame, rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile rinviare la fruizione del periodo di congedo di maternità ancora spettante. Ciò non esclude che la lavoratrice possa fruire del congedo residuo anche prima della data delle dimissioni rimanendo comunque esclusa la possibilità di chiedere una seconda sospensione del congedo per lo stesso figlio.

È bene precisare che, in base alla riforma, per data di sospensione del congedo deve intendersi la data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l'attività lavorativa; essa presuppone il ricovero del neonato ma non coincide necessariamente con tale data. Il congedo di maternità già fruito è quindi conteggiato ed indennizzato fino al giorno prima la data di sospensione.

La data di ripresa della fruizione del congedo residuo coincide, come detto, con la data delle dimissioni del bambino oppure con la data (precedente alle dimissioni) in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo.

Ai fini della sospensione del congedo di maternità/paternità, la lavoratrice interessata è tenuta a comprovare al datore di lavoro l'avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e a produrre l'attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa.

Si rammenta che durante i periodi di congedo di maternità indicati all'art. 16 del Tu è fatto divieto al datore di lavoro di adibire la lavoratrice al lavoro, pena l'arresto fino a 6 mesi (art. 18 Tu); pertanto, in assenza della predetta attestazione preventiva non è consentito l'esercizio della sospensione del congedo e quindi il rientro a lavoro dell'interessata.

Qualora la lavoratrice riprendesse l'attività lavorativa senza acquisire preventivamente l'attestazione medica, si configurerebbe una illecita permanenza al lavoro della lavoratrice stessa con conseguente perdita del diritto al congedo ed alla relativa indennità per un numero di giorni equivalenti alla indebita permanenza al lavoro (art. 22 del Dpr 1026/1976). In tale caso, infatti, i giorni lavorati tra la data di sospensione e la data dell'attestazione non possono essere computati ed indennizzati nel periodo di congedo residuo il quale di fatto risulterà, complessivamente, di durata inferiore rispetto al periodo residuo teoricamente spettante.

Si rammenta che, nei casi di indebita permanenza al lavoro, eventuali trattamenti indennitari già corrisposti sono recuperati dall'Inps.

La lavoratrice madre comunica al datore di lavoro la data a decorrere dalla quale fruirà del periodo di congedo residuo. Tale data coincide di regola con la data delle dimissioni che, si ribadisce, rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile far slittare la fruizione del congedo residuo.

Conseguentemente, nel caso in cui la ripresa del congedo avvenga oltre la data di dimissioni, il congedo residuo si conteggia comunque a partire dalla data delle dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro.

Si riporta a titolo esemplificativo il seguente esempio.

Esempio 4

Data parto: 28 dicembre 2015

Data fine congedo: 28 marzo 2016 (data parto coincidente con la data presunta)

Data ricovero: 10 gennaio 2016

Data sospensione congedo (cioè data ripresa del lavoro): 12 gennaio 2016

Periodo residuo di congedo: giorni 77 giorni

Data dimissioni: 15 maggio 2016

Fruizione congedo residuo: dal 15 maggio 2016 al 30 luglio 2016

La lavoratrice può decidere di riprendere a fruire del periodo residuo anche prima della data di dimissioni, es. dall'1 maggio 2016. In tale caso, il congedo termina il 16 luglio 2016.

Se la lavoratrice riprendesse il congedo dal giorno successivo alla data delle dimissioni, ossia dal 16 maggio, il giorno delle dimissioni (15 maggio 2016) sarebbe conteggiato ai fini della durata del congedo ma non sarebbe indennizzato a tale titolo. L'indennizzo sarà corrisposto solo per i giorni di effettiva astensione dal lavoro, ossia dal 16 maggio 2016 al 30 luglio 2016, per un totale di 76 giorni anziché di 77 giorni).

Per consentire all'Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta a comunicare alla struttura territoriale Inps, che ha in carico la domanda di maternità, la data di sospensione del congedo di maternità e la data di ripresa del congedo residuo. La comunicazione di sospensione va accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità della lavoratrice di aver comprovato al datore di lavoro il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di avergli consegnato preventivamente l'attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa. La comunicazione della sospensione all'Inps va effettuata tempestivamente (di regola prima della sospensione) onde evitare il pagamento di indennità di maternità nei giorni di ripresa dell'attività, soprattutto nei casi di pagamento diretto delle indennità da parte dell'Istituto.

L'istanza con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo sarà corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

Al momento, le comunicazioni sono effettuate alla struttura territoriale Inps, competente alla trattazione della domanda di maternità on line, tramite posta elettronica certificata (non email ordinaria) o, in mancanza, in modalità cartacea equivalente. Con tali modalità saranno comunicate anche le sospensioni avvenute dal 25 giugno 2015, eventualmente non ancora comunicate alla struttura Inps competente.

Si allega alla presente circolare un fac simile di comunicazione (allegato 1).

Per effetto del nuovo comma 6 bis dell'art. 26 Tu, la sospensione del congedo di maternità è attuabile anche in caso di adozione o affidamento di minore; l'opzione è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non invece per le lavoratrici iscritte alla gestione separata alle quali non si applica il citato art. 26 ma l'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

Si rammenta che in caso di adozioni o affidamenti preadottivi, sia nazionali sia internazionali, la durata del congedo è pari a 5 mesi; in caso di affidamento non preadottivo il congedo è pari a un periodo di 3 mesi. Il congedo è in ogni caso fruibile, in modo continuo o frazionato, entro 5 mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (rif. circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008).

L'esercizio della sospensione in questione comporta quindi che, qualora nei predetti 5 mesi, il bambino adottato o in affidamento venga ricoverato in struttura pubblica o privata, il congedo di maternità residuo possa essere fruito dalla data di dimissioni del bambino (o da data precedente le dimissioni comunicata dalla lavoratrice), anche oltre il predetto termine di 5 mesi (esempio 5).

Gli adempimenti verso il datore e l'Istituto sono analoghi a quelli previsti in caso di ricovero del neonato, tranne l'attestazione medica che, in caso di adozione/affidamento, non va prodotta in quanto finalizzata ad accertare la compatibilità delle condizioni di salute della madre lavoratrice che ha partorito con l'attività lavorativa.

Esempio 5

Data ingresso in Italia: 30 ottobre 2015

Periodo di congedo spettante a tale data: 4 mesi (si ipotizza che un mese è stato riconosciuto per la permanenza all'estero)

Data ricovero bambino: 3 marzo 2016

Arco temporale teorico per fruire del periodo residuo (5 mesi dall'ingresso in Italia): 30 marzo 2016

Periodo di congedo residuo a tale data: 20 giorni

Data dimissioni: 25 aprile 2016

Fruizione del congedo residuo (20 giorni): dal 25 aprile al 22 maggio 2016 (il congedo residuo quindi è fruibile oltre i teorici 5 mesi dall'ingresso in Italia)

Se la lavoratrice riprendesse a fruire del congedo oltre la data di dimissioni, ad esempio dal 2 maggio anziché dal 25 aprile 2016, il congedo sarebbe computato comunque dal 25 aprile 2016 ma verrebbe indennizzato solo per i giorni di effettiva astensione, ossia dal 2 al 14 maggio 2016, per un totale di 13 giorni anziché di 20 giorni.

Ad analoghe condizioni previste per la madre, la sospensione del congedo è esercitabile anche in caso di congedo di paternità dal padre lavoratore dipendente o iscritto alla gestione separata (questi ultimi nei soli casi di parto).

Durante il periodo di sospensione del congedo di maternità, non è possibile fruire per lo stesso neonato del congedo parentale che, come noto, spetta dal termine del congedo di maternità.

Quindi la lavoratrice che ha optato per la sospensione del congedo può chiedere il congedo parentale per lo stesso figlio solo al termine dell'intero periodo di congedo di maternità (comma 1, lett. a, art. 32 Tu).

Durante la sospensione del congedo di maternità, entro il limite di un anno di vita del bambino, risultano invece fruibili i riposi per allattamento; sono altresì fruibili permessi e congedi spettanti per altro figlio (es. congedo parentale per altro figlio).

Si precisa che la lavoratrice non può sospendere il congedo di maternità in presenza di un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni; si rammenta che tali provvedimenti di interdizione possono essere disposti dalla Dtl dopo che il datore di lavoro ha valutato la possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni (art. 7 comma 6 del Dlgs 151/2001).

In ordine alla liquidazione dell'indennità giornaliera, si precisa che la misura dell'indennità giornaliera, individuata per indennizzare la prima parte del congedo, ai sensi dell'art. 23 Tu, è valevole anche per l'indennizzo del periodo residuo di congedo fruito in un secondo momento.

La sospensione ed il rinvio del congedo di maternità non comportano infatti nuovi periodi di congedo ma impattano solo sulla modalità di fruizione dell'unico periodo.

Rimane fermo che il datore di lavoro dovrà anticipare e portare a conguaglio le somme corrisposte a titolo di indennità di maternità per i periodi di congedo effettivamente fruiti. Sulle modalità del conguaglio si rinvia al par. 7.

Con riferimento alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps si rammenta che l'indennità spetta in presenza del requisito contributivo delle 3 mensilità (versate o dovute, secondo le indicazioni di cui alla circolare Inps 42/2016) nei 12 mesi antecedenti all'inizio del congedo. I medesimi 12 mesi sono presi a riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera di maternità.

Pertanto, in caso di sospensione e rinvio del congedo di maternità *post partum*, il requisito contributivo e la misura dell'indennità accertati per l'indennizzo della prima parte del congedo sono utili anche ai fini dell'indennizzo della seconda parte del congedo.

3. Istruzioni operative per le strutture Inps

Procedura di "malattia maternità legge 104/1992" e procedura di "prestazioni lavoratori parasubordinati"

In entrambe le procedure è possibile accogliere la domanda del periodo di congedo di maternità obbligatorio differito per sospensione di congedo di maternità (par. 2) o incrementato per parto fortemente prematuro (par. 1), inserendo nel campo "Ast. ant/pos:" il codice "P" o il codice "E" nel caso di periodo comprensivo anche di un periodo di astensione per interdizione anticipata.

Solo nella procedura di malattia, maternità e legge 104/1992 è possibile utilizzare il tasto funzionale F5 presente sulla pratica per inserire una nota con i riferimenti del motivo del differimento o del prolungamento del periodo ordinario.

Prima di accogliere la domanda è necessario verificare, oltre alla documentazione, la congruenza del numero dei giorni richiesti come congedo di maternità per l'evento. In caso di rinvio e sospensione il numero totale dei giorni fruiti deve

coincidere con quelli del periodo ordinario ossia il periodo che si fruisce successivamente deve coincidere con il numero dei giorni di congedo ordinario non fruiti. In caso di parto prematuro, il numero di giorni incrementato rispetto al periodo ordinario deve coincidere con il numero di giorni pari all'intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto, al giorno precedente l'inizio dei due mesi *ante partum* (cfr i 19 giorni dell'esempio 1).

4. Conservazione del diritto all'indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente

Il comma 1 dell'art. 24 Tu è stato riformulato nel seguente modo:

“1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verificano durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”.

La disposizione in esame non comporta variazioni sulle tutele già in atto.

Infatti la disposizione in argomento integra nel comma 1 dell'art. 24 Tu maternità/paternità il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 2001, in forza del quale è stata prevista la conservazione del trattamento di maternità oltre la cessazione del rapporto di lavoro anche nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera a), del Tu, ossia nel caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

In attuazione della citata sentenza n. 405/2001, l'Istituto ha fornito a suo tempo le relative istruzioni (cfr. circolare n. 8/2003, par. 12).

5. Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici

La valorizzazione dei periodi per i quali spetti la contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo avviene in base all'art. 40 della legge n. 183/2010. Ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizione in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, “è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Pertanto, i datori di lavoro nello svolgimento degli adempimenti informativi ai fini previdenziali comunicano all'Istituto i periodi in cui sono intervenuti eventi tutelati figurativamente con le consuete modalità.

Con specifico riferimento alla fattispecie dei parti fortemente prematuri (par. 1), posto che gli ulteriori giorni di congedo *post partum* riconosciuti dalla riforma allungano la durata complessiva del congedo *post partum*, si pone la necessità di dare separata evidenza a detti periodi.

Pertanto, il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo *post partum* aggiuntivo (equivalente al numero di giorni compresi nell'intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto al giorno precedente l'inizio dei due mesi *ante partum* – cfr i 19 giorni dell'esempio 1), mediante l'utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “PAP” avente il significato di “periodi di congedo maternità parto fortemente prematuro Dlgs n. 80/2015”. Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

Le settimane in cui si colloca l'evento PAP saranno valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente retribuita”.

L'elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni PAP fruiti.

Nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento <Lavorato> = N
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = PAP

Nel caso di lavoratore iscritto al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al fondo speciale Fs o Ipost, nella sezione fondo speciale:

- dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST> avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese interamente lavorato) i giorni corrispondenti all'evento PAP fruiti nel mese;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione <Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso Fondo Speciale Ipost) nell'elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell'elemento <FigurativiIPOST>, i <GiorniRetribuitiIPOST> relativi all'evento PAP;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

Nei casi di indennità a pagamento diretto il dato per la valorizzazione è trasmesso dagli archivi delle prestazioni a sostegno del reddito.

5.1 Contribuzione figurativa fuori dal rapporto di lavoro

L'ampliamento della tutela figurativa in caso di parto prematuro riguarda anche gli eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. Ferme le condizioni già previste per l'accredito degli eventi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, l'interessata, in tal caso, dovrà esibire certificazione medico specialistica dell'epoca rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti la data presunta del parto. La valorizzazione segue le prescrizioni ed i criteri diramati riguardo all'art. 8 della legge 155/1981.

5.2 Dipendenti iscritti alle Gestioni dipendenti pubblici

La modifica apportata all'art. 16, lettera d) del Tu maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 (estensione del periodo di congedo di maternità oltre i già previsti 5 mesi, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta) trova applicazione anche per le dipendenti (o per i dipendenti, in relazione al congedo di paternità ex art. 28 del Tu in argomento) delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nonché per le dipendenti (o per i dipendenti come prima specificato) degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, e che abbiano mantenuto l'iscrizione alle Gestioni dipendenti pubblici ex Inpdap.

La detta estensione del periodo di congedo di maternità trova applicazione sia quando l'evento "parto" si verifichi in attività di servizio sia nel caso che esso si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro, con domanda di accredito, da parte degli interessati, della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001).

A tal fine, per il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi del citato art. 25, si procederà ad implementare gli applicativi informatici delle Gestioni dipendenti pubblici, in modo da consentire anche il riconoscimento dell'eventuale periodo più ampio, così come previsto dalla sopra esplicitata normativa, e di conseguenza verranno emanate apposite disposizioni operative con successivo messaggio Hermes.

Rimane fermo che per i dipendenti in servizio il trattamento economico per il periodo di maternità continua ad essere erogato dall'amministrazione di appartenenza secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 57 del decreto legislativo 151/2001.

6. Finanziamento degli oneri e monitoraggio della spesa

Per l'anno 2015, le riforme introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 2015 sono finanziate mediante riduzione del fondo di cui all'art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Gli oneri complessivi sono valutati, per l'anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).

Per gli anni successivi, in attuazione dell'art. 26 cit., co. 4, il decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali, decreto n. 148 (pubblicato nella Gu n. 221 del 23 settembre 2015, n. 53), ha individuato all'art. 43 comma 2 le risorse necessarie per finanziare i benefici di cui agli art. dal 2 al 24 del Dlgs 80/2015. Si riporta per comodità il citato comma 2 dell'art. 43: "i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per

l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo”.

Si rammenta che l'art. 27 del Dlgs n. 80/2015, menzionato nel comma 2 sopra riportato, prevede una clausola di salvaguardia in base alla quale il ministero dell'Economia e delle Finanze e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali possono rideterminare i benefici di cui trattasi qualora si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste dall'articolo 26 del Dlgs n. 80/2015 per l'anno 2015 e dall'art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148/2015 per gli anni successivi. A tale fine i ministeri vigilanti provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

7. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate

Per il conguaglio delle indennità anticipate alla lavoratrice dal datore di lavoro, relativamente al periodo di congedo *post partum* aggiuntivo (equivalente al numero di giorni compresi nell'intervallo temporale che va dal giorno successivo al parto al giorno precedente l'inizio dei due mesi *ante partum* – cfr i 19 giorni dell'esempio 1) dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L063” avente il significato di “indennità di congedo maternità parto prematuro Dlgs n.80/2015”; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro relative al periodo ordinario di congedo, ossia data parto + 3 mesi dopo il parto + il numero di giorni relativi ai 2 mesi *ante partum* in base alla data presunta del parto (ossia i 62 giorni dell'esempio 1).

8. Regime fiscale della prestazione

L'indennità di maternità corrisposta dall'Istituto direttamente alle lavoratrici (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni), sotto il profilo fiscale si configura, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del Tuir, quale reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.

Pertanto, se l'indennità di maternità è percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, viene assoggetta al regime della tassazione ordinaria previsto dagli artt. 23 e 24 del Dpr 600/73, con le aliquote previste all'art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Se l'indennità di maternità è percepita in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo o di un reddito diverso, viene assoggetta alla ritenuta d'acconto prevista dal primo comma dell'art. 25 del Dpr n. 600/73.

Costituisce eccezione a quanto sopra esposto, il trattamento fiscale dell'indennità di maternità corrisposta alle imprenditrici agricole ed alle familiari coadiuvanti dell'imprenditore agricolo, per la quale l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla consulenza giuridica proposta dall'Istituto il 3 agosto 2011, ha disposto che l'Inps non deve applicare le ritenute a titolo di acconto.

L'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo e in tutti i casi, compresa la suindicata eccezione, a rilasciare la corrispondente certificazione fiscale ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter e 6 quater del Dpr n. 322/1998.

9. Istruzioni contabili

Per le imputazioni contabili connesse alla rilevazione degli oneri derivanti dall'applicazione delle fattispecie trattate nella presente circolare, disciplinate dagli articoli n. 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, di modifica rispettivamente, degli articoli 16, 24 e 26, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), si richiamano le istruzioni già fornite, tempo per tempo, nei messaggi e nelle circolari pubblicati in materia.

In particolare, il riferimento è al paragrafo 3) della circolare n. 181 del 16 dicembre 2002 (in caso di importi conguagliati dalle aziende, per i lavoratori dipendenti, valorizzati nel flusso Uniemens con i consueti codici causale, nonché con il nuovo codice "L063"); al messaggio n. 245 del 5 novembre 2001, di integrazione delle disposizioni di cui al precedente messaggio n. 174 del 03/08/2001 (in caso di pagamento diretto ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 663/1979); al paragrafo 5) della circolare n. 138 del 29 luglio 2002 e al paragrafo 4.1) della circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 (in caso di pagamento diretto ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995); al paragrafo "Istruzioni contabili" del messaggio n. 1146 del 21 gennaio 2014 (per i pagamenti diretti al personale assicurato ex Ipsema).

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri in questione, saranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Note

- [1] *Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 alle quali, come noto, l'art. 16 del Tu è stato esteso con decreto ministeriale 12 luglio 2007 (vedi circolare n. 137/2007)*
- [2] *Si rammenta che il certificato medico di gravidanza va presentato alle sede competente in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".*

Allegato 1

Sospensione del congedo di maternità/paternità ai sensi dell'art. 16 ter del Tu maternità/paternità di cui al Dlgs 151/2001

La/Il sottoscritta/o codice fiscale con riferimento al congedo di maternità/paternità richiesto all'Inps con domanda on line, numero di protocollo.....

chiede

- la sospensione del congedo di maternità/paternità dal giorno.....
- la ripresa del congedo residuo di maternità/paternità dal giorno.....

Ai fini della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 47 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro sotto la mia responsabilità:

(dichiarazioni da rendere per la sospensione del congedo)

- che il figlio/minore (*nome e cognome*)
codice fiscale è stato ricoverato in data presso la
seguente struttura sanitaria pubblica/privata..... sita nel
comune di(.....) via..... cap.....
- data dell'attestazione medica di compatibilità del mio stato di salute con la ripresa del lavoro
(gg/mm/aaaa) consegnata al datore di lavoro/committente;

(dichiarazioni da rendere per la ripresa del congedo residuo)

- che il figlio/minore(nome e cognome)
 codice fiscale è stato dimesso in data

oppure

- che il figlio/minore(nome e cognome)
 codice fiscale è ancora in stato di ricovero presso la seguente struttura sanitaria
 pubblica/privata.....sita nel comune di(.....)
 via.....cap.....

Si allega copia del documento di identità

Data

Firma

Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (Dis-Coll)

Il Dlgs n. 22/2015 ha introdotto, in via sperimentale per l'anno 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile, denominata Dis-Coll, rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

A seguito all'estensione di tale prestazione, anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, come previsto dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'Inps, con circolare n. 74 del 5 maggio 2016, fornisce indicazioni in merito ai requisiti di accesso all'indennità Dis-Coll, alla modalità di calcolo della durata dell'indennità ed alle nuove misure di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

- CIRCOLARE Inps n. 74 del 5 maggio 2016 **Articolo 1, comma 310 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" - Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

Sommario

Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all'art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), che ha esteso la tutela della prestazione Dis-Coll – introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal Dlgs n. 22 del 2015 in via sperimentale per l'anno 2015 – anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

La disposizione di cui al richiamato art. 1, comma 310 introduce una novità, di maggior favore per i lavoratori in argomento, in ordine ai requisiti di accesso alla indennità Dis-Coll. Nella circolare è stato definito il meccanismo di calcolo della durata della indennità Dis-Coll e sono state riportate le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione.

Indice:

1. Premessa e quadro normativo
2. Disciplina della indennità di disoccupazione Dis-Coll
 - 2.1 Destinatari
 - 2.2 Soggetti esclusi
 - 2.3 Requisiti
 - 2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità
 - 2.5 Base di calcolo e misura
 - 2.6 Durata della prestazione
 - 2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
 - 2.8 Condizionalità
 - 2.9 Nuova attività lavorativa
3. Decadenza
4. Finanziamento e monitoraggio
5. Regime fiscale 6. Ricorsi 7. Istruzioni contabili 8. Istruzioni procedurali

1. Premessa e quadro normativo

L'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l'indennità di disoccupazione mensile - denominata Dis-Coll - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. In attuazione della suddetta disposizione, l'indennità Dis-Coll è stata disciplinata, per gli eventi di disoccupazione intercorsi nell'anno 2015, dalla circolare dell'Istituto n. 83 del 27 aprile 2015 e, relativamente allo stato di disoccupazione e alle misure di condizionalità introdotte dal Dlgs n.150 del 14 settembre 2015, dalla circolare n.194 del 27 novembre 2015.

In seguito, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito legge di stabilità per l'anno 2016), all'art. 1, comma 310 ha previsto che l'indennità Dis-Coll, di cui al richiamato art. 15 del Dlgs n. 22 del 2015, è riconosciuta ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche per l'anno 2016 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

Per tali eventi di disoccupazione, relativi all'anno 2016, vengono fornite le seguenti istruzioni operative.

2. Disciplina della indennità di disoccupazione Dis-Coll**2.1 Destinatari**

In ragione del richiamo effettuato dal comma 310 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 all'art. 15 del Dlgs n. 22 del 2015, sono destinatari della indennità Dis-Coll i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Pertanto, l'ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle pubbliche amministrazioni, non facendo il richiamato articolo 15 esclusivo riferimento ai collaboratori di cui all'art. 61, comma 1 del Dlgs n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto).

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell'accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita Iva al momento della presentazione della domanda.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l'interessato, titolare di eventuale partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà ai fini della presentazione della domanda di Dis-Coll, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita Iva.

La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell'individuare i destinatari della prestazione Dis-Coll, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Al riguardo, si osserva che per l'accertamento di tale requisito è necessario verificare l'aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l'anno 2016 è pari al:

- 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato. Laddove invece – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione Dis-Coll - l'assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2016 l'assicurato ha un contratto di collaborazione e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro. In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione Dis-Coll, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2015 al 31 marzo 2016.

2.2 Soggetti esclusi

Sono esclusi dal novero dei destinatari dell'art. 15 del richiamato Dlgs n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui all'art. 1, comma 310 della legge di stabilità per l'anno 2016, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Sono altresì esclusi dalla tutela dell'indennità Dis-Coll gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. Al riguardo, si richiama quanto chiarito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpello n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del richiamato art. 15.

In particolare, il ministero nel richiamato interpello ha precisato che non è possibile estendere agli assegnisti di ricerca ed ai dottorandi la tutela della Dis-Coll di cui al citato art. 15 in ragione esclusivamente dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, che riguarda, come è noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Osserva, inoltre, il ministero del lavoro che il richiamo espresso, per gli assegnisti e i dottorandi, al regime previdenziale di cui all'art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995, unitamente al regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale dei rapporti di ricerca.

Analoghe considerazioni vengono effettuate dal ministero con riferimento ai titolari di borse di studio i quali, per di più, sono sottratti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio non sono destinatari della disposizione di cui all'art. 15 del Dlgs n. 22 del 2015 e quindi della previsione di cui all'art. 1, comma 310 della legge di stabilità per l'anno 2016.

2.3 Requisiti

L'art. 1, comma 310 della Legge di stabilità per l'anno 2016 ha previsto - esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 - che non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 15, comma 2, lettera c) del Dlgs n. 22 del 2015. Quest'ultima disposizione prevedeva la sussistenza anche del seguente requisito contributivo/reddituale e cioè che il collaboratore potesse far valere nell'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione della durata di

un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Pertanto, l'indennità Dis-Coll è riconosciuta ai lavoratori, come individuati nel punto 2.1, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
- b) possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

a) Stato di disoccupazione

Quanto al requisito di cui alla lettera a) dell'art. 15, comma 2 del Dlgs n. 22 del 2015 – stato di disoccupazione – si precisa che ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Dlgs n. 150 del 2015, che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Il successivo art. 21 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015 ha altresì previsto, tra l'altro, che la domanda di indennità Dis-Coll presentata dall'interessato all'Inps equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

L'Istituto – in attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – mette a disposizione dei centri per l'impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il sistema informativo della banca dati percettori di cui all'art. 19, comma 4 del DL n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009 e all'art. 4, comma 35 della legge n. 92 del 2012.

Per quanto concerne le misure di condizionalità per l'accesso alla prestazione Dis-Coll e la conservazione della stessa, si rimanda al paragrafo 2.8 della presente circolare.

b) Accredito contributivo di tre mensilità

Il lavoratore con contratto di collaborazione di cui all'art. 15 del richiamato decreto legislativo n. 22 del 2015 deve possedere inoltre, ai fini dell'accesso alla prestazione Dis-Coll, almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata presso l'Inps.

Il periodo di osservazione per l'individuazione del requisito contributivo va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino alla predetta data di cessazione.

Esempio: contratto di collaborazione cessato in data 30 aprile 2016; il periodo di osservazione per la "ricerca" del requisito contributivo va dal 1° gennaio 2015 (anno civile precedente la data di cessazione del rapporto di collaborazione) al 30 aprile 2016 (data di cessazione del rapporto di collaborazione).

Nell'arco temporale come sopra individuato, il lavoratore interessato dovrà possedere almeno tre mesi di contribuzione versata nella Gestione separata Inps.

Per la prestazione in argomento non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 del Codice civile.

2.4 Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità

Per quanto attiene alla ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla Dis-Coll, si richiama quanto già precisato con il messaggio Inps n. 16961 del 2013 con riferimento alla prestazione "una tantum" di cui all'art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato chiarito che "(...) i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo".

2.5 Base di calcolo e misura

L'indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione di cui all'art. 15 del Dlgs n. 22 del 2015 - relativo all'anno civile in cui si è veri-

ficato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente, diviso per il numero di "mesi di contribuzione, o frazione di essi", ottenendo così l'importo del reddito medio mensile.

Esclusivamente ai fini del calcolo della misura e della durata della indennità Dis-Coll – in conformità a specifico indirizzo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione. Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali – che rappresenta la base di calcolo della prestazione – dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo di riferimento come sopra individuato, anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e anno civile precedente. L'interpretazione fornita al riguardo dal richiamato Ministero consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che - qualora si facesse riferimento ai "mesi di contribuzione" - non potrebbero essere oggetto di computo.

L'indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2016, all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.195 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro.

L'indennità Dis-Coll non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro per l'anno 2016, annualmente rivalutata.

Riguardo ai suddetti importi di euro 1.195 e di euro 1.300 in applicazione dell'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) rimangono invariati rispetto all'anno precedente 2015. La predetta disposizione prevede infatti che "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero".

La indennità Dis-Coll si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

2.6 Durata della prestazione

2.6.1. Principi di carattere generale

L'indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i "periodi contributivi" che hanno già dato luogo ad erogazione della Dis-Coll.

In conformità allo specifico indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per la durata della prestazione, analogamente alla modalità adottata per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.

Pertanto l'indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente Dis-Coll.

La durata massima della indennità Dis-Coll non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

Si forniscono ad ogni buon fine due esempi che riassumono i criteri operativi appena esposti.

Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In detta ipotesi, la prestazione spett-

tante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 ($800 \times 75 : 100$) per i primi tre mesi; € 582 (€ 600 meno il 3%) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3%) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.

Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi ($16.000 : 1.295,66 = 12,35$ mesi))]. In detta ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 ($€ 1.195 \times 75 : 100 + \text{il } 25\% \text{ della differenza tra } € 2.666,66 \text{ e } € 1.195$), per un importo totale pari ad € 3.792,50.

Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di Dis-Coll - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione Dis-Coll, non saranno computati 4 mesi di lavoro.

Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di Dis-Coll - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione Dis-Coll, non saranno computati 2 mesi di lavoro.

Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

2.6.2 Precisazioni sulla modalità di calcolo

Con riferimento alle modalità di calcolo della prestazione in argomento, si forniscono le seguenti precisazioni in ordine al meccanismo – analogo a quello già in uso per la prestazione di disoccupazione Naspi - del non computo dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo a erogazione di precedente prestazione Dis-Coll.

In particolare sul punto si precisa che, in presenza di una prima domanda di prestazione Dis-Coll a seguito di cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la durata della stessa deve essere determinata non computando i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a precedente prestazione Dis-Coll fruita in ragione di una cessazione involontaria di un rapporto di collaborazione intervenuta dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015. Al riguardo si precisa che detta prestazione Dis-Coll fruita a seguito di cessazione intervenuta nel corso dell'anno 2015 può essere stata generata in tutto o in parte da un rapporto di collaborazione relativo all'anno 2014, e comunque cessato nel 2015.

Pertanto, in tale caso, ai fini della determinazione della durata della prima domanda di prestazione Dis-Coll con cessazione nell'anno 2016 si procede come di seguito specificato:

- a) si individuano i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- b) si verifica la presenza, in detto periodo, di una prestazione Dis-Coll già fruita per effetto di una cessazione involontaria intervenuta nell'anno 2015;
- c) si determina il numero dei mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione che ha già dato luogo alla predetta prestazione e si verifica se tutti o parte dei suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
 - c.1 - Qualora tutti i suddetti mesi, o frazioni di essi, si collocano nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione Dis-Coll con cessazione nell'anno 2016 sono da considerare utili tutti i mesi, o frazione di essi, di durata del/i rapporto/i di collaborazione dell'anno 2015 in quanto non interessati dalla prestazione fruita nel 2015, generata interamente dai mesi di collaborazione collocati nell'anno 2014;
 - c.2 - Qualora, invece, la prestazione Dis-Coll relativa alla cessazione dell'anno 2015 è stata generata in parte da mesi, o frazione di essi, del/i rapporto/i di collaborazione relativi all'anno 2014 ed in parte da mesi del/i rapporto/i di collaborazione relativi all'anno 2015, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione Dis-Coll con cessazione nell'anno 2016 – dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi (presenti nel 2014 e nel 2015) che hanno generato la precedente prestazione Dis-Coll e i soli mesi di lavoro presenti nell'anno 2014 – i rimanenti mesi del/i rapporto/i di collaborazione dell'anno 2015 non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai mesi presenti nel 2014) alla determinazione della durata della precedente prestazione Dis-Coll.

Si riportano di seguito due esempi di domanda di prestazione Dis-Coll con data di cessazione nell'anno 2016:

Esempio riferito all'ipotesi c.1

Domanda di prestazione Dis-Coll relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2015 e cessato in data 30.3.2016: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2015 al 30 marzo 2016, è presente una precedente prestazione Dis-Coll fruita dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 (6 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2015 (13 mesi).

In tale caso la prestazione Dis-Coll fruita nel 2015 della durata di 6 mesi (limite massimo di durata della prestazione) è stata generata dal rapporto di collaborazione di 12 mesi dell'anno 2014 e di 1 mese del 2015.

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione Dis-Coll con cessazione 30 marzo 2016 sono da considerare utili il mese di gennaio 2015 - in quanto non interessato dalla prestazione fruita nel 2015, che è stata generata infatti interamente dai 12 mesi di collaborazione collocati nell'anno 2014 - nonché gli ulteriori mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2015 al 30 marzo 2016.

In tale ipotesi la prestazione Dis-Coll con cessazione 30 marzo 2016 avrà una durata di quattro mesi; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata dei rapporti di collaborazione presenti nell'anno 2015 (1-31 gennaio 2015 e 1° settembre - 12 dicembre 2015) e nell'anno 2016 (1° gennaio - 30 marzo 2016) che in totale sono 8 diviso per 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

Esempio riferito all'ipotesi c.2

Domanda di prestazione Dis-Coll relativa ad un rapporto di collaborazione iniziato il 1° settembre 2015 e cessato in data 30 marzo 2016: nel periodo di osservazione per la determinazione della durata di detta prestazione, che va dal 1° gennaio 2015 al 30 marzo 2016, è presente una precedente prestazione Dis-Coll fruita dall'8 maggio 2015 all'8 agosto 2015 (3 mesi) e generata da un rapporto di collaborazione con durata dal 1° novembre 2014 al 30 aprile 2015 (6 mesi).

In tale caso la prestazione Dis-Coll fruita nel 2015 della durata di 3 mesi è stata generata dai 6 mesi di rapporto di collaborazione, di cui 2 si collocano nell'anno 2014 (1° novembre 2014 - 31 dicembre 2014) e 4 si collocano nell'anno 2015 (1° gennaio 2015 - 30 aprile 2015).

Pertanto, ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione Dis-Coll con cessazione 30 marzo 2016 - dopo avere fatto la differenza tra il totale dei mesi n. 6 (presenti nel 2014 n. 2: novembre e dicembre 2014 e nel 2015 n. 4: da gennaio ad aprile 2015) che hanno generato la precedente prestazione Dis-Coll e i soli mesi di lavoro presenti nell'anno 2014 (n. 2 mesi) - i rimanenti 4 mesi del rapporto di collaborazione in questione dell'anno 2015 (da gennaio ad aprile) non sono da considerare utili in quanto hanno contribuito (unitamente ai 2 mesi presenti nel 2014) alla determinazione della durata della precedente prestazione Dis-Coll.

I mesi del rapporto di collaborazione dal 1° settembre 2015 al 30 marzo 2016 sono invece utili ai fini della determinazione della durata della nuova prestazione Dis-Coll a seguito della cessazione del rapporto del 30 marzo 2016. In tale ipotesi la prestazione Dis-Coll avrà una durata di tre mesi e mezzo; questa durata deriva dalla somma dei mesi di durata del rapporto di collaborazione presenti nell'anno 2015 (relativo al periodo 1° settembre 2015 - 31 dicembre 2015) e nell'anno 2016 (1° gennaio - 30 marzo 2016) che in totale sono 7 diviso 2, secondo quanto dispone la norma in ordine alla determinazione della durata.

2.6.3 Utilità ai fini della durata e della misura della Dis-Coll dei periodi di gravidanza

I periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale), coperti da contribuzione figurativa, presenti nel periodo di osservazione per la ricerca del requisito contributivo (1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione fino al predetto evento), sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata della prestazione Dis-Coll.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il collaboratore abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) - della relativa prestazione, quest'ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della prestazione Dis-Coll.

2.7 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione

Per la fruizione dell'indennità Dis-Coll i lavoratori con contratto di collaborazione di cui al comma 1 del richiamato art. 15 del Dlgs n. 22 del 2015 devono presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

L'indennità di disoccupazione Dis-Coll spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione Dis-Coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda Dis-Coll decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Esempio in merito alla tutela della maternità: data di cessazione del rapporto di collaborazione 31/5/2016 – inizio maternità 1/7/2016 fine periodo di maternità 1/12/2016 (durante questo periodo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso). Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l'8 gennaio 2017.

Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l'indennità Dis-Coll decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l'indennità Dis-Coll decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 27/12/2006, si rinvia a quanto già specificato nella circolare n. 76 del 16/4/2007 in merito alla necessaria sussistenza del rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo dell'evento di malattia ai fini dell'indennizzabilità della prestazione di malattia." Pertanto gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità Dis-Coll e non incidono sulla decorrenza della indennità Dis-Coll.

2.7.1 Periodo transitorio

Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di Dis-Coll decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.

Le eventuali domande di Dis-Coll - relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016 - già presentate con il modello 2015, attraverso i consueti canali tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare saranno regolarmente gestite dalle strutture territoriali di competenza, senza necessità di ripresentare domanda con i modelli rinnovati.

In entrambi i casi sopra richiamati, la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

2.8 Condizionalità

L'erogazione della prestazione Dis-Coll è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego.

Come precisato al precedente paragrafo 2.3.a, la domanda di Dis-Coll presentata dall'interessato all'Inps equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell'art. 21 del Dlgs n. 150 del 2015. Il predetto articolo 21 prevede altresì che il beneficiario della prestazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l'impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato Dlgs n. 150 del 2015. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Inoltre, l'art. 21 in argomento, al comma 7 individua le misure di politiche attive cui il lavoratore percettore di prestazione di Dis-Coll è tenuto a partecipare e le relative sanzioni in caso di mancata partecipazione. In particolare il lavoratore beneficiario di prestazione è tenuto a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca

attiva del lavoro, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione nonché è tenuto ad accettare congrue offerte di lavoro, come definite dal ministero del lavoro su proposta dell'Anpal.

Le sanzioni previste per la mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva di cui sopra sono la decurtazione di un quarto di una mensilità di prestazione per la mancata presentazione alla prima convocazione da parte del centro per l'impiego, la decurtazione di una mensilità di prestazione in caso di seconda mancata presentazione alla convocazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione nel caso di terza mancata presentazione alla convocazione.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall'Inps, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal centro per l'impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all'art. 13 del Dlgs n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell'importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell'evento.

Al riguardo, si rimanda comunque alla circolare Inps n. 194 del 2015 con la quale sono state impartite, tra l'altro, istruzioni applicative in merito alle novità contenute nel citato decreto legislativo n. 150 del 2015 in materia di stato di disoccupazione e di misure di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui dell'indennità Dis-Coll.

2.9 Nuova attività lavorativa

2.9.a Contratto di lavoro subordinato

In caso in cui il beneficiario dell'indennità Dis-Coll si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie; al termine del periodo di sospensione la prestazione riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui la stessa era stata sospesa.

In caso in cui il beneficiario dell'indennità Dis-Coll si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla Dis-Coll.

2.9.b Lavoro autonomo

Il beneficiario di indennità Dis-Coll che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata, dalla quale derivi - ai sensi dell'art. 15, comma 12 del Dlgs n. 22 del 20145, come modificato dal comma 3 dell'art. 34 del Dlgs n. 150 del 2015 - un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Tuir (Dpr n.917 del 1986), deve comunicare all'Inps entro trenta giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

Qualora il reddito dichiarato sia inferiore o pari ai suddetti limiti, la prestazione Dis-Coll sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell'indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione "a montante", cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l'importo della trattenuta sull'intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all'Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la Dis-Coll percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

2.9.c Lavoro accessorio

L'art. 48 del Dlgs n.81 del 2015 al comma 1 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.

Il successivo comma 2 del sopra richiamato art. 48 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 12 del Dlgs n. 22 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione Dis-Coll con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che l'indennità Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat.

Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell'indennità Dis-Coll non è tenuto a comunicare all'Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione Dis-Coll sarà ridotta di un importo pari all'80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell'indennità Dis-Coll è tenuto a comunicare all'Inps entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il compenso derivante dalla predetta attività.

3. Decadenza

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

- a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Dlgs n. 150 del 2015;
- b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l'impiego;
- c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all'Inps entro trenta giorni, dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis-Coll. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.

4. Finanziamento e monitoraggio

L'indennità Dis-Coll è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Il comma 310 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2016 prevede che l'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande e provvede a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Le risorse stanziati dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal richiamato comma 310 dell'art. 1 della legge di stabilità, nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Il predetto limite di finanziamento può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della Dis-Coll riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.

L'Inps assicura il costante monitoraggio dell'andamento della spesa attraverso comunicazioni specifiche ai ministeri vigilanti. In particolare sarà segnalato periodicamente il raggiungimento di significativi livelli di utilizzo dei predetti limiti annui.

5. Regime fiscale

L'indennità di disoccupazione riconosciuta ai soggetti in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 è considerata, ai sensi del comma 2, art.6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 23 del Dpr 600/73, con le aliquote previste all'art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir se richieste.

L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, opererà a fine anno 2016 il conguaglio fiscale e rilascerà la relativa certificazione fiscale (mod. CU).

6. Ricorsi

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di Dis-Coll è il comitato amministratore per la Gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

- online (tramite codice Pin rilasciato dall'Istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i "Servizi Online" del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
- tramite i patronati e gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

7. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell'onere a carico dello Stato, derivante dall'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll) di cui all'art. 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile Gau (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) il nuovo conto:

- GAU30203 – Indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll), ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – anno 2016

Per l'imputazione del debito verso i soggetti beneficiari della prestazione in parola, si conferma l'utilizzo del conto in uso GPA10022.

La registrazione contabile di eventuali ritenute erariali, applicate sulla Dis-Coll, avverrà al conto esistente GPA27009.

Conseguentemente, la procedura automatizzata di pagamento accentrato delle prestazioni a sostegno del reddito, deputata alla liquidazione di tale indennità, dovrà essere aggiornata.

In relazione ad eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, si confermano le istruzioni contabili fornite con la circolare n. 83 del 27/4/2015.

Per eventuali recuperi dell'indennità in argomento, si istituisce il nuovo conto GAU24203, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio in uso "1130", anch'esso istituito con la citata circolare n. 83/2015.

Resta a cura della Direzione generale la definizione dei rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri conseguenti all'applicazione della normativa in oggetto.

Nell'allegato n. 1 si riportano le variazioni effettuate al piano dei conti.

8. Istruzioni procedurali

L'applicazione di presentazione telematica delle domande Dis-Coll, permette l'invio di queste istanze anche per gli eventi di cessazione dell'attività lavorativa nel 2016.

Analogamente l'applicazione DsWeb è stata aggiornata per consentire l'istruttoria delle domande di Dis-Coll (Tipo domanda Q) con data cessazione attività nell'anno 2016, secondo quanto previsto nella presente circolare. Per questo tipo di domande è prevista apposita sezione Dis-Coll Disoccupazione per i collaboratori in variazione e consultazione domande. A differenza di quanto previsto per l'anno 2015, l'operatore di sede non dovrà acquisire il dato: "Può far valere un mese di contribuzione o rapporto di collaborazione", e l'istruttoria non verificherà questo requisito per le domande con data cessazione successiva al 31/12/2015.

Allegato n. 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAU24203
Denominazione completa	Entrate varie - recuperi e reintroiti dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll), ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – anno 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.DIS-COLL ART.1 C.310 L.208/15-2016
Tipo variazione	I
Codice conto	GAU30203
Denominazione completa	Indennità di disoccupazione ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll), ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – anno 2016
Denominazione abbreviata	IND.DIS-COLL ART.1 C.310 L.208/15-2016

Criteria per la proroga del trattamento di Cigs a seguito di cessazione di attività

Il ministero del Lavoro, con decreto n. 95075 del 25 marzo 2016, ha individuato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del Dlgs n. 148/2015, i criteri per l'accesso a un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

In particolare la proroga del trattamento di integrazione salariale può essere autorizzata, sino a un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività del 2016, di 9 mesi per il 2017 e 6 mesi per il 2018, in caso di:

- rapida cessione di azienda a seguito di cessazione di un'attività che aveva in precedenza presentato un programma di crisi;
- accordo presso ministero del Lavoro;
- presentazione del piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- presentazione del piano per il riassorbimento del personale.

► **DECRETO del ministero del Lavoro n. 95075 del 25 marzo 2016. Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.**

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che "in deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del ministero dello Sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al ministero dell'Economia e delle Finanze. Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma";

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è finalizzato ad agevolare la gestione delle crisi e dei processi di riorganizzazione aziendale attraverso la conservazione del patrimonio delle competenze professionali acquisite dai lavoratori, così da evitare rilevanti ricadute occupazionali e favorire lo sviluppo economico territoriale;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attività e si ravvisino prospettive di cessione dell'impresa, sia opportuno favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri per autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite massimo di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017 e sei mesi nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto legi-

slativo, sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal presente decreto.

Articolo 2

Criteri di autorizzazione

1. La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1 può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l'impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda;
- b) sia stipulato specifico accordo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la presenza del ministero dello Sviluppo economico;
- c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Articolo 3

Procedimento e domanda

1. L'impresa che intende cessare l'attività ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, deve stipulare, prima del termine del programma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione.

2. In sede di accordo il ministero dello Sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente - anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.

3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo governativo di cui articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere verificata la sostenibilità finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria.

4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.

5. Il ministero dello Sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.

6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, corredata del programma di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

7. Al fine di garantire, sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuità aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Articolo 4

Limite di spesa

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Per le finalità di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 5*Monitoraggio delle risorse finanziarie*

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi già stipulati, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, indichi che è stato raggiunto o che sarà raggiunto prima del termine dell'anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono più essere stipulati accordi di cui all'articolo 2.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Procedura d'autorizzazione per l'installazione di impianti audiovisivi nelle imprese multilocalizzate

Il ministero del Lavoro, con nota del 10 maggio 2016, ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti l'iter procedurale che le imprese devono seguire per l'installazione di impianti ed apparecchiature audiovisivi e/o altri strumenti di controllo, ai sensi dell'art. 4, 1 comma, legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori).

Il ministero chiarisce che l'art. 4 prevede il preventivo esperimento della procedura di accordo collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di azienda con più sedi interessate all'installazione), o dalla rappresentanza sindacale unitaria/aziendale (in caso di azienda con una sola sede).

All'esito di tale procedura le aziende potranno, in mancanza di accordo, rivolgersi o al ministero del Lavoro o alla Dtl locale, a seconda se la domanda interessi più sedi in concomitanza o una sola sede. Si evidenzia che rimane sempre nella disponibilità delle imprese multilocalizzate la facoltà di effettuare l'insindacabile scelta circa la presentazione della domanda di installazione alternativamente o al ministero del Lavoro o alle Dtl competenti.

In ogni caso l'esame della documentazione tecnica depositata verrà espletato nelle sedi amministrative in cui è presentata la richiesta di autorizzazione.

Il modello della domanda di richiesta di autorizzazione all'installazione dovrà essere il più possibile conforme a quello allegato dal ministero per la parte relativa agli impianti di videosorveglianza.

- **NOTA del ministero del Lavoro del 10 maggio 2016. Istanza di informazioni e parere per l'installazione di impianti e apparecchiature audiovisivi e/o altri strumenti di controllo. Art. 4, 1 comma, L. n. 300/1970 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).**

In riferimento all'oggetto, si rappresenta che – come già comunicato alle varie imprese che hanno chiesto informazioni al riguardo precedentemente alla domanda – la normativa in questione prevede il preventivo esperimento della procedura di accordo collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di azienda con più sedi interessate all'installazione), o dalla rappresentanza sindacale unitaria/aziendale (in caso di

azienda con una sola sede), giusta la previsione ex art. 4 in oggetto specificato. All'esito di tale procedura, le aziende in questione potranno, in mancanza di accordo, interessare, rispettivamente, lo scrivente o la locale direzione del lavoro, a seconda se la domanda ex art. 4 L n. 300/1970 interessa più sedi in concomitanza o una sola sede.

Con l'occasione si evidenzia che rimane sempre nella disponibilità della parte istante (anche se multi-localizzata) di effettuare l'insindacabile scelta circa la presentazione della relativa domanda di installazione in sede locale o centrale, a seconda della particolarità della singola fattispecie concreta, come anche precisato nella nota Dgai n. 10744 del 15/2/2016 (all. 1). In entrambe le casistiche andranno espletate le istruttorie di legge, che comporteranno l'esame della predetta documentazione tecnica nelle sedi amministrative interessate dalla richiesta dell'azienda istante.

Si rimarca che: 1) solo all'esito di tale procedura, le aziende interessate potranno, se del caso (mancanza di accordo), interessare – rispettivamente – lo scrivente o la locale Direzione del lavoro, a seconda se la domanda ex art. 4 L n. 300/1970 interessa più sedi in concomitanza o una sola sede, 2) nelle fattispecie relative a domande presso una sola sede, l'amministrazione dicasteriale potrà essere eventualmente adita – ricorrendone tutte le condizioni di legge – solo in sede di eventuale richiesta di valutazione dell'istruttoria in corso nelle competenti sedi locali.

Il modello della domanda dovrà essere il più possibile adeguato a quello allegato, anche in relazione alla definizione della regolamentazione della materia in oggetto allegata (all. 2), con i relativi valori bollati preventivamente annullati.

Per ogni cortese risposta, potrà essere utilizzata la seguente casella di posta elettronica: dgtutelalavoro@lavoro.gov.it o dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it

Allegato 1

- **NOTA ministero del Lavoro n. 10744 del 15/2/2016. Istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 L n. 300/1970, come modificato dal Dlgs n. 151/2015, trasmesse dalla Provincia autonoma di Trento.**

Si trasmettono per il seguito di competenza le istanze in oggetto, trasmesse a questa Direzione generale dalla Provincia autonoma di Trento presentate da aziende con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, evidenziando quanto di seguito riportato.

Come è noto l'art. 4 della legge n. 300/1970 è stato modificato dall'art. 23 Dlgs n. 151/2015 prevedendo, tra l'altro che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali (...). in mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali".

Pertanto si ritiene che l'impresa multilocalizzata, che intende installare impianti audiovisivi che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 4 sopra menzionato nelle sue unità produttive, può essere ammessa a presentare istanza di autorizzazione in alternativa alla/e Dtl competente/i ovvero al ministero del Lavoro.



Allegato 2

MODULO UNIFICATO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

ai sensi del dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori)

MARCA DA BOLLO

16,00

Alla Direzione Territoriale Lavoro di _____

Servizio Ispezione del Lavoro - Un. Op. Tecnica

Via _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Email _____

PEC _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____
nella sua qualità di rappresentante legale della Ditta _____
esercente di attività di _____ con sede nel comune di _____
prov _____ CAP _____ via _____ n _____
email _____ CF/P.IVA _____

PREMESSO

1 che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate per le seguenti motivazioni¹:

- esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro;
 tutela del patrimonio aziendale;
 esigenze organizzative e/o produttive;
 altro _____

dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante le ore di lavoro;

2 che sono attualmente in forza all'azienda n. _____ dipendenti;

3 che non è presente alcuna rappresentanza sindacale in azienda;

ovvero

non è stato raggiunto l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali²

(barrare l'opzione che ricorre)

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, presso la sede della ditta l'Unità Operativa sita in _____, Via _____, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, recepito dall'art. 114 del decreto legislativo n. 196/2003.

¹ Barrare la voce interessata

² allegare copia del verbale di mancato accordo con gli Organismi Sindacali istituiti all'interno della ditta.

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.



- il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'utilizzo di impianti ed apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali, con riferimento alla sede della ditta sopra citata/ovvero presso l'Unità Operativa sita in _____, Via _____, così come previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, recepito dall'art. 114 del decreto legislativo n. 196/2003.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- che le apparecchiature consentiranno un angolo di ripresa che inquadri esclusivamente³ le parti dei locali più esposte al rischio di cui a una o più d'una delle "motivazioni" sopra citate e dalle quali deriverà in via del tutto accidentale ed occasionale la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;
- che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi);
- che le registrazioni saranno custodite in un armadio con doppia chiave e che alle stesse potranno accedere con una doppia password le seguenti persone: il Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante o un suo delegato Sig. _____ e il Sig. _____ in qualità di rappresentante dei lavoratori, da essi espressamente designato;
- che le registrazioni non saranno conservate per più di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopo di che le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole (Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Privacy) e che dopo tale periodo si procederà all'immediata cancellazione delle stesse;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
- che prima dell'installazione del sistema di videosorveglianza provvederà ad informare tutto il personale dipendente nelle forme del D.Lgs. n. 196/2003 e che, dopo l'installazione, saranno affissi appositi cartelli informativi (per i dipendenti e per i clienti) esposti sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza;
- che l'impianto sarà realizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che l'impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, da comprovarsi mediante iscrizione alla CCIAA, a seguito dell'installazione, dovrà rilasciare idonea certificazione;
- che sarà rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di Protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in particolare il Provvedimento dell'8 Aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).

³ salvo giustificati casi eccezionali da valutarsi in fase istruttoria

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.



- che il trattamento dei dati personali avverrà in ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice della Privacy, per soddisfare esigenze organizzative e produttive ovvero, per la sicurezza sul lavoro.
- che i dispositivi di tracciamento dei veicoli saranno utilizzati al solo fine di rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. Detti dispositivi, pertanto, non saranno utilizzati come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale;
- che nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i Principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice della Privacy), solo i dati pertinenti e non eccedenti: oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo (restando riservata alle competenti autorità la contestazione di eventuali violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada).

DICHIARA

- inoltre, che sarà osservato il principio di necessità (artt. 3 e 11, comma 1, lett. d), del Codice). Pertanto, la posizione del veicolo di regola non sarà monitorata continuamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite.
- che, in base ai sopra citati principi di pertinenza e non eccedenza, i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali, eventualmente trattati, saranno commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite;
- che sarà/saranno designato/i il/i responsabile/i del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice degli operatori economici che forniscono i servizi di localizzazione del veicolo e di trasmissione della posizione del medesimo e saranno impartite loro le necessarie istruzioni in ordine al corretto utilizzo dei dati raccolti per le sole finalità previste dall'accordo che regola la fornitura del servizio di localizzazione, con la determinazione delle tipologie di dati da trattare nonché delle modalità e dei tempi della loro eventuale conservazione;
- che sarà diramata idonea informativa, riportante le motivazioni, agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo, pertanto si provvederà ad informare tutto il personale dipendente interessato nelle forme del D.Lgs. n. 196/2003 e che, dopo l'installazione del sistema di controllo, saranno collocati, all'interno dei veicoli interessati, vetrofanie recanti la dizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A LOCALIZZAZIONE" o, comunque, avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della geolocalizzazione del veicolo (vedasi modello riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al presente del Garante per la Privacy);
- che l'impianto sarà realizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e che l'impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, da comprovarsi mediante iscrizione alla CCIAA, a seguito dell'installazione, dovrà rilasciare idonea certificazione;
- che sarà rispettata la disciplina dettata dal decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 (codice in materia di Protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in particolare il Provvedimento dell'8 Aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).

Note: Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.



Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza

ALLEGA

- 1) Planimetria, in triplice copia in formato massimo A3 dei locali ove sarà installato l'impianto, firmata dal Legale Rappresentante, nella quale dovranno essere riportati i seguenti elementi:
 - a) numerazione e posizione delle telecamere interne ed esterne (indicare se fisse o rotanti);
 - b) Lunghezza focale e profondità di campo delle telecamere, espressa in metri, (evidenziare se dotate di zoom o dispositivo che consenta la variazione della lunghezza focale);
 - c) raggio d'azione delle telecamere e ampiezza focale effettiva (angolo di campo) dei dispositivi, espressa in gradi (evidenziare l'eventuale dotazione di dispositivo che consenta la variazione dell'ampiezza del campo visivo);
 - e) esatta ubicazione delle postazioni fisse di lavoro (evidenziare sulla planimetria la posizione delle postazioni fisse di lavoro: con descrizione degli arredi e delle attrezzature - avendo cura di escluderle completamente dal cono di ripresa delle telecamere);
 - f) posizione dei monitor e del dispositivo di registrazione.
- 2) Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza⁴, in triplice copia, firmata dal Legale Rappresentante.
 Premesso che la relazione di cui trattasi farà parte integrante, insieme alla planimetria, del provvedimento autorizzativo, essa dovrà contenere tutti gli elementi già descritti nell'istanza (tra i quali: modalità di funzionamento - costituzione - motivazioni dell'istanza - modalità di conservazione dei dati e loro gestione - lavoratore/i designato/i, nonché tutte le caratteristiche tecniche riguardanti l'impianto medesimo ed in particolare ed inoltre i seguenti elementi:
 - numero telecamere interne, distinte per fisse e rotanti, con loro caratteristiche tecniche di cui al precedente punto 1) lett. B) e c);
 - numero telecamere esterne, distinte per fisse e rotanti con loro caratteristiche tecniche di cui al precedente punto 1) lett. B) e c);
 - dispositivo di registrazione - tipo, dislocazione e caratteristiche;
 - numero di monitor di visualizzazione/accesso in rete immagini e loro posizionamento;
 - fascia oraria di attivazione dell'impianto;
 - ogni altra informazione necessaria alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento in relazione a quanto sotto dichiarato e al rispetto di tutte le norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della privacy e dello "Statuto dei Lavoratori".
- 3) n. 1 marca da bollo da 16,00 EUR, per provvedimento (in totale n. 2 marche da bollo da 16,00 EUR) da consegnarsi a mano.
- 4) n. 1 busta affrancata, da 5,50 EUR, (peso del plico fino a 50 gr.) 5,95 EUR (peso del plico superiore a 50 gr.), se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'utilizzo di impianti ed apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali allega:

⁴ Si richiama attenzione del richiedente sull'opportunità che la relazione tecnico-descrittiva e la planimetria, aventi carattere squisitamente tecnico oltre che funzionale, vengano firmate insieme al responsabile aziendale, anche da soggetto abilitato all'installazione (lett. B D.M. 37/08) o tecnico competente nella materia di cui trattasi, allo scopo di evitare il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di impianti non tecnicamente compatibili con quelli previsti e descritti nell'istanza.

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.



1. relazione tecnico descrittiva⁵ dettagliata contenente le modalità di localizzazione e del sistema satellitare GPS relativo ai vettori oggetto della presente con la descrizione e disposizione delle apparecchiature anche nella sede ricevente, debitamente firmata dal responsabile aziendale,
2. elenco dei vettori (automezzi o veicoli in genere) da dotarsi del sistema, con marca, modello, targa.
3. eventuale denuncia contro furti e rapine presentata c/o il Comando Carabinieri o la Questura;
4. una marca da bollo da 16,00 EUR per il provvedimento (in totale n. 2 marche da 16,00 - una per l'istanza ed una per il provvedimento, da consegnarsi entrambe a mano);
5. nn. 1 busta affrancata, da 5,50 EUR (peso del plico fino a 50 gr.) o 5,95 EUR (peso del plico superiore a 50 gr.) se richiesto il recapito del provvedimento autorizzativo a mezzo posta;

Il sottoscritto dichiara di accettare fin d'ora le eventuali comunicazioni, gli atti e i provvedimenti che verranno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (artt.6 e 48 D.L.vo 82/2005, modificato e integrato con D.L.vo 235/2010): _____

Indica, di seguito, il nominativo della persona cui potranno chiedersi, se del caso, elementi integrativi e chiarimenti in ordine alla presente: Sig _____
 email _____ e il recapito tel. _____
 fax _____, cui codesto ufficio potrà inoltrare le comunicazioni.

_____, Li _____

 firma del Legale Rappresentante*

* Nel caso la presente istanza sia trasmessa per posta certificata ovvero a mezzo fax, a comprova della autenticità della firma dovrà allegarsi fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, fermo restando che, in ogni caso, le marche da bollo dovranno essere consegnate a mano, a questo Ufficio.

Il/la sottoscritto/a _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante, è informato/a ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e che gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/03 sulla protezione dei dati personali,

_____, Li _____

 firma del Legale Rappresentante

⁵ Si richiama l'attenzione del richiedente sull'opportunità che la relazione tecnico-descrittiva, avente carattere squisitamente tecnico oltre che funzionale, venga firmata insieme al responsabile aziendale, anche da soggetto abilitato all'installazione degli impianti di cui trattasi o da tecnico competente nella materia, allo scopo di evitare il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di impianti non tecnicamente compatibili con quelli previsti e descritti nell'istanza compatibile con quelli previsti e descritti nell'istanza.

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica o PEC dell'ufficio competente.

Ferie programmate e permessi per assistenza disabile

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 20 del 20 maggio 2016, relativamente alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità in coincidenza delle ferie programmate, ha precisato che prevale il principio delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali.

Conseguentemente, il ministero ritiene che non possa essere negata la fruizione dei citati permessi (art. 33, legge n. 104/1992) durante il periodo di ferie già programmate dal datore di lavoro.

► **RISPOSTA del ministero del Lavoro a interpello n. 20 del 20 maggio 2016. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza al congiunto disabile.**

La Cgil ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 33, comma 3, L n. 104/1992, concernente il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere il familiare con disabilità.

In particolare si chiede se, ai sensi della disposizione citata, il datore di lavoro possa negare l'utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di stabilimento (cosiddetto fermo produttivo), nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e dell'ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre muovere dalla ratio della L n. 104/1992, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, nello specifico dall'art. 33, comma 3, che disciplina il diritto del lavoratore al permesso retribuito di tre giorni al mese per assistere una persona in situazione di handicap grave.

La norma in argomento riconosce tali permessi ai familiari che assistono persone con handicap nonché agli stessi lavoratori con disabilità, proprio al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli dunque una adeguata assistenza morale e materiale.

Per quanto concerne, invece, l'istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito (art. 36, ult. comma, Cost.), la *ratio* risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e familiari.

In proposito, si fa presente come il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2109 c.c., possa stabilire il periodo di godimento delle ferie annuali nel rispetto della durata fissata dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare il datore di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, potrà prevedere sia una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza, sia la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell'attività produttiva.

Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie.

Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all'ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro (cfr. per l'ipotesi della malattia Corte Ue 21 giugno 2012, C-78/11).

Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, L n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l'effettiva indifferibilità della assistenza (vedi anche art. 33, comma 7 bis, L n. 104/1992).

Va infine richiamato quanto già precisato da questo ministero nella risposta ad interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”.

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 17 del 20 maggio 2016, ha precisato che l'esonero contributivo, previsto dalla legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016) per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, può essere fruito, entro il citato limite di 24 mesi, anche qualora l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, fermo restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

- **RISPOSTA** del ministero del Lavoro a interpello n. 17 del 20 maggio 2016. **Art. 9, Digs n. 124/2004 esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato art. 1, comma 178, L n. 208/2015.**

L'Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio Anisa ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 178, L n. 208/2015, concernente il riconoscimento dell'esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

In particolare l'istante chiede se, ai sensi della disposizione di cui sopra, sia possibile fruire del suddetto esonero laddove l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori per i quali, pur essendo stato già concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro ex art. 1, comma 118, L n. 190/2014, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e lo, dell'Inps e dell'ufficio legislativo si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, L n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) il quale, allo scopo di incentivare la stabilità dell'occupazione, ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

La disposizione in argomento stabilisce che l'esonero contributivo possa essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro oppure nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge (1° ottobre 2014 - 31 dicembre 2014) presso il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo o società controllata dallo stesso datore di lavoro o a esso collegata ai sensi dell'art. 2359 cc o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

La norma, infine, prevede che l'esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio introdotto dal comma 118 sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Sul tale ultima esclusione, l'Inps si è espressa con circolare n. 178/2015, specificando che la "precedente assunzione a tempo indeterminato" va riferita a "un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere".

In proposito, peraltro, ricorrendo l'esigenza di scongiurare comportamenti elusivi della norma l'Inps, in linea con i principi generali di fruizione degli incentivi, ha precisato che tale preclusione debba estendersi anche a società controllata dallo stesso datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell'art. 2359 cc o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ciò premesso, va evidenziato come l'art. 1, comma 178, L n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) abbia confermato, sulla falsariga della precedente formulazione normativa (L n. 190/2014), il riconoscimento del suddetto esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2016, differenziandosene tuttavia per l'importo e la durata massima.

In particolare, ai sensi della disposizione citata, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, restando ferma la condizione che l'assunzione debba riguardare lavoratori non occupati a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro e nei tre mesi antecedenti presso lo stesso datore di lavoro.

Il legislatore, inoltre, ribadisce che il beneficio non spetta con riferimento a quei lavoratori per i quali lo stesso "sia stato già fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato" compresa quella eventualmente effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 118, L n. 190/2014.

Attesa la sostanziale identità di tale disposizione con la precedente, deve ritenersi che la preclusione riguardi soltanto il pregresso rapporto di lavoro agevolato instaurato con il medesimo datore di lavoro, ivi comprese le società da questi controllata o ad esso collegata.

In risposta al quesito avanzato, quindi, appare possibile fruire del beneficio di cui all'art. 1 comma 178, L n. 208/2015 entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o a esso collegata ai sensi dell'art. 2359 cc o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Incentivo per l'assunzione di tirocinanti in Garanzia giovani

Con riferimento alla notizia relativa all'incentivo "super bonus occupazione – trasformazione tirocini" nell'ambito del programma "Garanzia giovani" (Lavoronews n. 50/2016), evidenziamo che l'importo dell'incentivo spetta esclusivamente, come previsto dal decreto di modifica, ai tirocini extracurricolari e non più anche ai tirocini curricolari, come inizialmente previsto.

- CIRCOLARE Inps n. 89 del 24/5/2016. **Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del programma Garanzia giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

Sommario

Il decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del programma Garanzia giovani.

L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziare.

Premessa

Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione "Pubblicità legale" del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale 8 aprile 2016 n. 79, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha introdotto, nell'ambito del programma "Garanzia giovani" una integrazione alla misura "bonus occupazionale", istituendo un nuovo incentivo, denominato "Super bonus occupazione – trasformazione tirocini".

Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella provincia di Bolzano; pertanto, possono legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni in cui il bonus occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni non sia stato attivato.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo.

1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo

L'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di Neet (Not [engaged in] education, employment or training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.

Il super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurricolare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

3. Rapporti incentivati

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

L'agevolazione, come espressamente previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016.

Il super bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell'orario normale.

Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
- istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il super bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Precisazioni riguardanti il super bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Come è noto, l'art. 44 del Dlgs 81/2015 disciplina i rapporti di apprendistato professionalizzante, prevedendo che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Al riguardo, si fa presente che, come espressamente previsto dal suddetto articolo 44, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che, per la sua componente formativa, non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Inoltre, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Il super bonus riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Nelle ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.

In proposito, si forniscono i seguenti esempi:

Alfa stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dall'1.3.2016 al 31.3.2017. Alfa sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 9.000 (poiché il rapporto ha durata superiore a 12 mesi, al datore di lavoro spetterà il super bonus riconoscibile per il rapporto a tempo indeterminato).

Alfa stipula un contratto di apprendistato professionalizzante con il lavoratore Tizio, a cui è attribuita la classe di profilazione "3-ALTA"; il contratto prevede una durata del periodo di formazione che va dall'1.5.2016 al 31.10.2016. Alfa sarà ammesso all'incentivo nella misura di euro 4.500 (poiché il rapporto ha durata di 6 mesi, al datore di lavoro spetterà il super bonus riconoscibile per il contratto a tempo indeterminato ma ridotto di sei quote mensili).

4. Misura dell'incentivo

L'incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziare indicate nell'articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.

L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione (con la quale si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" secondo il seguente schema (cfr. art. 4 e allegato n. 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016)

RAPPORTO DI LAVORO	Classe di profilazione			
	1 bassa	2 media	3 alta	4 molto alta
Rapporto a tempo indeterminato	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 12.000

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

L'incentivo è autorizzato dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si ribadisce, infine, che l'incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della provincia di competenza del centro per l'impiego o dell'ambito territoriale di accreditamento del soggetto privato, responsabili dell'attuazione del programma "Garanzia giovani" nei confronti dello specifico giovane.

5. Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato:

- alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
 - l'adempimento degli obblighi contributivi;
 - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 - fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:
 - l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), Dlgs n. 150/2015);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), Dlgs n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), Dlgs n. 150/2015);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), Dlgs n. 150/2015);
 - ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, Dlgs n. 150/2015);
 - l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, Dlgs n. 150/2015).

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il super bonus può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (Ue) n. 1407 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" – o, in alterna-

tiva, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Più specificamente, il super bonus può essere fruito oltre i limiti del regime "de minimis" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Diversamente, per l'assunzione di giovani che, al momento della registrazione al programma "Garanzia giovani", abbiano un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell'incentivo anche oltre i limiti del regime "de minimis", è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell'incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni in capo al lavoratore:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013)^[1].

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Sempre con riferimento all'incremento occupazionale, si precisa che l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione determini un incremento netto dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente l'assunzione stessa; è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, secondo il quale il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo (Ula); l'incremento è realizzato qualora, in riferimento al singolo mese, il numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno precedente l'assunzione sia inferiore al numero medio di unità lavoro - annuo dell'anno successivo all'assunzione^[2].

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale - che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti del "de minimis" - deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del super bonus occupazionale.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di Ula presunte per i dodici mesi successivi all'assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l'assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all'assunzione per la quale si beneficia dell'incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell'incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

7. Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo, come previsto dall'articolo 7 del decreto direttoriale n. 16/II/2016, è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L'incentivo è, inoltre, cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.

Come ribadito dall'articolo 2, paragrafo 31, del regolamento Ce 651/2014, per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, il predetto super bonus è cumulabile, senza limitazioni, con l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo unico, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il super bonus è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali con gli incentivi che presentano un carattere di selettività nei confronti del datore di lavoro o del lavoratore, tra cui si ricordano:

- a. l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012;
- b. l'incentivo per l'assunzione di giovani genitori di cui al decreto del ministro della Gioventù 19 novembre 2010;
- c. l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 150/2015, al 20% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto;
- d. l'incentivo previsto per l'assunzione di apprendisti di cui all'art. 22 del L. 183/2011, in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.

8. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto.

Il datore di lavoro deve inoltrare all'Inps una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - "GAGI", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente", sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo abbia avviato un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al programma "Garanzia giovani", nonché quale sia la sua classe di profilazione;
- determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
- verifica la disponibilità residua della risorsa;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell'effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal programma "Garanzia giovani", il datore di lavoro avrà diritto al super bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata; se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il super bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli.

Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l'assunzione del giovane non spetti il super bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l'Istituto si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

Più specificamente, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'Inps);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

L'Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo o negativo all'istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio.

L'Istituto, inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle sedi con successive disposizioni interne.

9. Fruizione dell'incentivo

Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione – all'interno del modulo di conferma dell'istanza – della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito, in dodici quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (Uniemens o Dmag, per i lavoratori agricoli).

9.1. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

A decorrere dal mese di competenza maggio 2016, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti "de minimis", per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DD16" avente il significato di "super bonus occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "L456" avente il significato di "conguaglio super bonus occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016";
- il codice "L457" avente il significato di "conguaglio arretrato super bonus occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M310" avente il significato di "restituzione super bonus occupazione – trasformazione tirocini (nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti "de minimis" e che rispettino il requisito dell'incremento occupazionale netto, a decorrere dal mese di competenza maggio 2016, per esporre nel flusso UniEmens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DDSB" avente il significato di "super bonus occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di maggio, giugno e luglio 2016, relativamente all'arretrato dei precedenti mesi di marzo e aprile 2016.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice "L458" avente il significato di "conguaglio super bonus occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016";
- il codice "L459" avente il significato di "conguaglio arretrato super bonus occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016".

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "M311" avente il significato di "restituzione super

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

bonus occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”), previsto dal decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2016”;

- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

9.2. Fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro agricoli

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia Dmag di competenza II trimestre 2016.

A tal fine sono istituiti i seguenti nuovi codici di autorizzazione (Ca).

- A7 avente il significato di: “super bonus occupazione – trasformazione tirocini nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”;
- A8 avente il significato di: “super bonus occupazione – trasformazione tirocini oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”.

Il codice di autorizzazione sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo all'istanza di conferma e in considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda definitiva di ammissione all'incentivo.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce Dmag principali (P) o sostitutive (S) con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO, il valore: CA A7 o A8;
- nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con Dmag relativo al I trimestre 2016, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un Dmag di variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

La denuncia Dmag contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

L'importo indicato a titolo d'incentivo sarà detratto, in sede di tariffazione, dalla contribuzione dovuta complessivamente dall'azienda. Eventuali eccedenze derivanti dall'operazione suddetta potranno essere portate in compensazione su contributi anche futuri. In tal caso il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà, pertanto, presentare istanza telematica di compensazione specificando, nel campo note, che si tratta di “Incentivo GAGI – super bonus occupazione – trasformazione tirocini”.

10. Istruzioni contabili

L'incentivo “super bonus occupazione – trasformazione tirocini”, posto a conguaglio dai datori di lavoro, per le assunzioni di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma “Garanzia giovani”, effettuate dall'1/3/2016 al 31/12/2016, ai sensi del decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016, è a carico dello Stato. Ai fini della rilevazione contabile della fruizione degli incentivi da parte dei datori di lavoro con riguardo ai limiti e oltre ai limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis”, si istituiscono nuovi conti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive (GAW):

- GAW32154 – Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma “Garanzia giovani” - nei limiti degli importi in materia di aiuti “de minimis” (c.d. “super bonus occupazione – trasformazione tirocini”) - decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016;
- GAW32155 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma “Garanzia giovani” – oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” (c.d. “super bonus occupazione – trasformazione tirocini”) - Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Al conto GAW32154, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso Uniemens con i codici "L456" e "L457" (per gli arretrati), e al conto GAW32155 verranno rilevati gli importi evidenziati ai codici "L458" e "L459" (per gli arretrati).

Ai medesimi conti e con le stesse modalità saranno rilevati gli oneri per gli incentivi spettanti ai datori di lavoro agricoli i quali, per le dichiarazioni contributive, si avvalgono dei flussi Dmag.

Per la registrazione contabile degli eventuali recuperi di incentivi, in ragione di conguagli effettuati indebitamente dai datori di lavoro si istituiscono i nuovi conti GAW24154 da associare al codice Uniemens "310" e GAW24155 da associare al codice "M311".

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in esame.

Si riportano nell'allegato n. 3 le variazioni al piano dei conti.

Note

[1] *Per l'anno 2016 si veda il decreto interministeriale 13 ottobre 2015 del ministero del Lavoro e dell'Economia, con il quale vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomodonna.*

[2] *Sul punto è intervenuta la giurisprudenza comunitaria, Corte di giustizia Ue, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07.*

► **DECRETO direttoriale n. 16/II del 3 febbraio 2016**

Vista la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 17/7/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi;

Visto il Rd n.2440 del 18/11/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Rd n. 827 del 23/5/1924, e smi;

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, la "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 288/2014 del 25/2/2014 della Commissione (Guue L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (Ue) n. 215/2014 della Commissione del 7/3/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato Ce e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato Ce e smi;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento (Ue) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Visto l'Accordo di partenariato, trasmesso in data 22.4.2014, che individua il programma operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani" e il programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" tra i programmi operativi nazionali finanziati dal Fse;

Visto il comma 243 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Feasr ed il Feamp, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

Visto il comma 247 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio centrale del bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione Ue, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L n. 183/1987;

Viste le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla Gue Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani Neet, promosso dalla suddetta comunicazione della Commissione Com (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani Neet che invita gli Stati membri a garantire ai giovani Neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

Visto il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

Visto il "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" approvato con decisione C(2014)4969 dell'11/7/2014;

Visto il Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 dell'11/7/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età

compresa tra i 15 e i 29 anni la misura "bonus occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

Visto il Programma operativo nazionale Pon Spao "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visto il decreto direttoriale n. Dd 237/Segr Dg\2014 del 4/4/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" tra le Regioni e la provincia autonoma di Trento;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Calabria firmata in data 2/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Campania firmata in data 9/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Lazio firmata in data 2/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Liguria firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Marche firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la provincia autonoma di Trento firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Puglia firmata in data 9/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Umbria firmata in data 9/5/2014;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Veneto firmata in data 2/5/2014;

Visto il regolamento comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

Visto l'articolo 5 della legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il Dpr n. 568/88 e smi che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1 del DI 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

Visto il paragrafo n. 7.2 del Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 dell'11/7/2014, e del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli organismi intermedi del programma l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto nazionale della previdenza sociale quale organismo intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato regolamento (Ue) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani";

Visto il decreto direttoriale n. 1709\Segr Dg\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "bonus occupazionale" del "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", registrato dalla Corte dei conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

Visto il decreto direttoriale n. 63\Segr. Dg\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al decreto direttoriale n. 1709\Segr Dg\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziegiovani.it";

Visto il decreto direttoriale n. 11\Segr. Dg\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendi-stato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

Visto il decreto direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti «de minimis», qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Visto l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei conti;

Visto il Dpcm n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gu n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il Dpcm 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del Dpcm 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1° ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 marzo 2015, prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 giugno 2015, prot. n. 13489, con la quale è stata

autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 agosto 2015, prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2015, prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2015, prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'intenzione di attivare la misura 9 "bonus occupazione" nell'ambito del piano di attuazione regionale "Iniziativa occupazione giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2015, prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par), e, pertanto, è stata considerata attuata la misura "bonus occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'intenzione di attivare la misura 9 "bonus occupazionale";

Vista la delibera della giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

Vista la nota della provincia autonoma di Trento, acquisita al protocollo del Mlps con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 novembre 2015, prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

Considerato che l'art. 21, co. 1, lett. i), Dlgs 276/2003 impone alle agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

Considerato che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, L. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co.13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

Considerato che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale Iniziativa occupazione giovani;

Vista la notifica di “aiuti di Stato”, ai sensi del regolamento (Ce) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura “bonus occupazionale” agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Vista la nota della Commissione europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura “bonus occupazionale”, come notificata il 30 aprile 2015;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 luglio 2015, prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

Vista la nota della Commissione europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all’art. 32 paragrafo 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di ritirare la notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la misura “bonus occupazionale” a quanto previsto dal (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 ottobre 2015, prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la misura “bonus occupazionale” a quanto previsto dal (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

Vista la nota della Commissione europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la misura “bonus occupazionale” rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014;

Visto il decreto direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della misura bonus occupazionale a quanto disposto dal regolamento Ue n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l’impegno del Dd n. 1709/SegrDg/2014;

Considerato che nell’ambito dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l’attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

Considerato che l’elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l’assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

Articolo 1

Principi generali

1. Nell’ambito del programma “Garanzia giovani” è istituito l’incentivo denominato “super bonus occupazione – trasformazione tirocini”.

2. L’Inps è competente della completa gestione dell’incentivo di cui al comma 1 del presente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

3. L’Inps riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa pari a euro 50.000.000, nell’ambito del territorio nazionale.

Articolo 2

Destinatari dell’incentivo

1. Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del programma “Garanzia giovani”, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4.

2. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate.

3. L'incentivo è autorizzato ove sussistano le seguenti condizioni:

- a. tirocinio curricolare e/o extracurricolare oggetto della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia finanziato con risorse del programma "Garanzia giovani";
- b. il giovane che ha svolto ovvero svolge il tirocinio, all'inizio del percorso, sia in possesso del requisito di Neet.

Articolo 3

Tipologia contrattuale incentivata

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

Articolo 4

Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 1), dalla classe di profilazione assegnata al giovane dal centro per l'impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.

2. L'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del regolamento Ue n. 651/2014.

Articolo 5

Modalità di fruizione dell'incentivo

1. L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.

2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime de minimis di cui al regolamento (Ue) 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del regolamento (Ue) n. 651 del 17 giugno 2014.

3. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6.

4. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora si presenti, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale netto, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 6, e inoltre ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- b. non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- c. siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartengano al genere sottorappresentato, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

5. Ai fini di cui al comma 6, e ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

6. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 651/2014.

Articolo 7

Cumulabilità con altri incentivi

1. L'incentivo di cui al presente decreto è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

2. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi salariali.

Articolo 8

Controlli

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto è rimesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); i controlli potranno essere effettuati con metodologia campionaria.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 1709/segrDg/2014 dell'8 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e sul sito www.garanzia giovani.gov.it.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Allegato 1

Super bonus occupazione – Trasformazione tirocini

Importo dell'incentivo in funzione della classe di profilazione del giovane

(articolo 4)

TIPOLOGIA DI CONTRATTI INCENTIVATI	BONUS ASSEGNATI IN BASE AL PROFILING DEL GIOVANE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI			
	bassa	media	alta	molto alta
Contratto a tempo indeterminato	€ 3.000	€ 6.000	€ 9.000	€ 12.000

► DECRETO direttoriale n. 79/II dell'8 aprile 2016.

Vista la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 236 del 17/7/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/97 n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e smi;

Visto il Rd n.2440 del 18/11/1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Rd n. 827 del 23/5/1924, e smi;

Visto il regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (Ue) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla Gue del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il regolamento (Ce) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, la "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 288/2014 del 25/2/2014 della Commissione (Guue L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

Visto il regolamento (Ue) n. 215/2014 della Commissione del 7/3/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (Ue) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

Visto il regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato Ce e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (Ce) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato Ce e smi;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento (Ue) n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Visto l'Accordo di partenariato, trasmesso in data 22.4.2014, che individua il programma operativo nazionale per l'attuazione della Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani" e il programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" tra i programmi operativi nazionali finanziati dal Fse;

Visto il comma 243 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Feasr ed il Feamp, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

Visto il comma 247 dell'art. 1 della legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio centrale del bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione Ue, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della L n. 183/1987;

Viste le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

Vista la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla Gue Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani Neet, promosso dalla suddetta comunicazione della Commissione Com (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani Neet che invita gli Stati membri a garantire ai giovani Neet con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

Visto il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

Visto il "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani" approvato con decisione C(2014)4969 dell'11/7/2014;

Visto il Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 dell'11/7/2014, che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la misura "bonus occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

Visto il Programma operativo nazionale Pon Spao "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

Visto il decreto direttoriale n. Dd 237/Segr Dg\2014 del 4/4/2014 con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani" tra le Regioni e la provincia autonoma di Trento;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Calabria firmata in data 2/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Campania firmata in data 9/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/4/2014;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Lazio firmata in data 2/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Liguria firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Marche firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la provincia autonoma di Trento firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Puglia firmata in data 9/6/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Umbria firmata in data 9/5/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/4/2014;

Vista la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani" con la Regione Veneto firmata in data 2/5/2014;

Visto il regolamento comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

Visto l'articolo 5 della legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il Dpr n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1 del DI 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

Visto il paragrafo n. 7.2 del Programma operativo nazionale "iniziativa occupazione giovani", approvato con decisione C(2014)4969 dell'11/7/2014, e del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", approvato con decisione della Commissione europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, nel quale viene inserito tra gli organismi intermedi del programma l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto nazionale della previdenza sociale quale organismo intermedio, ex art. 125,

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

comma 6, del citato regolamento (Ue) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i giovani";

Visto il decreto direttoriale n. 1709\Segr Dg\2014 del 8 agosto 2014 concernente il "bonus occupazionale" del "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani", registrato dalla Corte dei conti italiana in data 18 settembre 2014 al n. 4164;

Visto il decreto direttoriale n. 63\Segr. Dg\2014 del 2 dicembre 2014, di rettifica al decreto direttoriale n. 1709\Segr Dg\2014, che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale "garanziagiovani.it";

Visto il decreto direttoriale n. 11\ Segr. Dg\2015 del 23 gennaio 2015, che ammette all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende cumulabile, secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva;

Visto il decreto direttoriale n. 169/II/2015 del 28 maggio 2015, che riconosce la possibilità di usufruire degli incentivi della misura "bonus occupazione" anche oltre i limiti di cui agli aiuti «de minimis», qualora l'assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.

Visto l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei conti;

Visto il Dpcm n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in Gu n. 196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Visto il Dpcm 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all'entrata in vigore del Dpcm 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1° ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all'8 settembre 2017 – ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5 bis, del Dlgs 165/2001 e successive modificazioni – della titolarità della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 marzo 2015, prot. n. 4509, con la quale è stata autorizzata la Regione Emilia Romagna a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 7.417.948,40 a euro 3.417.948,40;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 giugno 2015, prot. n. 13489, con la quale è stata autorizzata la Regione Abruzzo a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 4.000.000,00 a euro 4.100.000,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 agosto 2015, prot. n. 182000, con la quale è stata autorizzata la Regione Lazio a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 35.700.000,00 a euro 19.715.164,00,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2015, prot. n. 22042, con la quale è stata autorizzata la Regione Sardegna a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 12.209.063,00 a euro 4.557.401,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2015, prot. n. 22067, con la quale è stata autorizzata la Regione Umbria a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 3.700.000,00 a euro 1.500.000,00;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 68451 del 13 ottobre 2015, con la quale la Regione comunica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'intenzione di attivare la misura 9 "bonus occupazione" nell'ambito del piano di attuazione regionale "Iniziativa occupazione giovani", destinando a tal fine, a seguito di rimodulazione del piano finanziario, risorse complessive pari a 10.420.000,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 ottobre 2015, prot. n. 21993, con la quale è stata autorizzata la Regione Campania a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par), e, pertanto, è stata considerata attuata la misura "bonus occupazionale" a partire dalla data della prima comunicazione, ossia il 13 ottobre 2015;

Vista la nota della Regione Campania prot. n. 916/SP del 12 novembre 2015, con la quale comunica di considerare ammissibili all'incentivo solo le assunzioni effettuate a partire dal 13 ottobre 2015, data della nota prot. n. 684151 con la quale manifestavano al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'intenzione di attivare la misura 9 "bonus occupazionale";

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Vista la delibera della giunta della Regione Emilia Romagna n. 1421/2015 del 28 settembre 2015, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riprogrammato il proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 3.417.948,40 a euro 5.420.794,47;

Vista la nota della Regione Calabria prot. n. 324586 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 10.790.413,26 a euro 5.654.360,54;

Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 191143 del 2 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 2.779.000 a euro 3.500.000,00;

Vista la nota della provincia autonoma di Trento, acquisita al protocollo del Mlps con prot. n. 39/23191 del 6 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 783.500,00 a euro 548.450,00;

Vista la nota della Regione Puglia prot. n. 21949 del 10 novembre 2015, con la quale trasmette, per l'opportuno parere di conformità, la riprogrammazione del proprio piano attuativo regionale (Par) riducendo la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" da euro 28.454.459,00 a euro 11.559.459,00;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 novembre 2015, prot. n. 23824, con la quale è stata autorizzata la Regione Marche a riprogrammare il proprio piano attuativo regionale (Par) aumentando la dotazione finanziaria della misura "bonus occupazione" dagli iniziali euro 3.200.000,00 a euro 4.700.000,00;

Considerato che l'art. 21, co. 1, lett. i), Dlgs 276/2003 impone alle agenzie di somministrazione di addebitare all'utilizzatore il costo effettivo del lavoro;

Considerato che i principi generali in materia di incentivi, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, L. 92/2012, e in particolare l'art. 4, co. 13, primo periodo ("Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato"), presuppongono che destinatario finale dell'incentivo sia l'utilizzatore;

Considerato che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani e non fruisce di ulteriori incentivi nell'ambito del programma nazionale iniziativa occupazione giovani;

Vista la notifica di "aiuti di Stato", ai sensi del regolamento (Ce) N. 659/1999 del 22 marzo 1999, notificata il 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N), con la quale si chiede alla Commissione europea la verifica della compatibilità degli incentivi di cui alla misura "bonus occupazionale" agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la nota della Commissione europea – Competition DG del 29 giugno 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276, indirizzata al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e recante la richiesta di ulteriori informazioni in merito alla misura "bonus occupazionale", come notificata il 30 aprile 2015;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 luglio 2015, prot. n. 17204, con cui si forniscono le informazioni integrative richieste con nota prot. n. COMP/H2/MB/as2015/062276 del 29 giugno 2015;

Vista la nota della Commissione europea – Competition DG del 23 settembre 2015, prot. n. COMP/H2/MB/as/2015/093426, si evidenziano gli elementi opportunamente interpretati, in base ai quali la misura notificata rientrerebbe nelle previsioni di cui all'art. 32 paragrafo 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, conseguentemente, viene richiesto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di ritirare la notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la misura "bonus occupazionale" a quanto previsto dal (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

Vista la nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 ottobre 2015, prot. n. 21686, di ritiro della Notifica del 30 aprile 2015 n. 93747, SA.41754(2015/N) e conformare la misura "bonus occupazionale" a quanto previsto dal (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

Vista la nota della Commissione europea – Competition DG del 30 ottobre 2015, prot. n. COMP/H2/im/2015/106594, con la quale i servizi della Commissione ritengono che, in seguito alle modifiche che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali intende apportare, come comunicato nella nota prot. n. 21686 del 16 ottobre 2015, la misura "bonus occupazionale" rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014;

Visto il decreto direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, che adegua la base giuridica della misura bonus occupazionale a quanto disposto dal regolamento Ue n. 651 del 17 giugno 2014 e modifica l'impegno del Dd n. 1709/SegrDg/2014;

Considerato che nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le Linee guida in materia di tirocini formativi, tutte le parti si sono impegnate a garantire l'attivazione di politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro, anche attraverso la predisposizione di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016, con il quale il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha istituito l'incentivo denominato "super bonus occupazione - trasformazione tirocini" nell'ambito del programma "Garanzia giovani";

Considerato che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani.

Articolo unico

1. L'articolo 2, comma 1 del decreto direttoriale n. 16/II/2016 del 3 febbraio 2016 è sostituito dal seguente:

"Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma "Garanzia giovani", purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi del successivo articolo 4".

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 16/II del 3 febbraio 2016.

Allegato n. 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32154
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma "Garanzia giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "super bonus occupazione - trasformazione tirocini") - decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016
Denominazione abbreviata	INCENT.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32155
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma "Garanzia giovani" oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "super bonus occupazione – trasformazione tirocini") - decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016
Denominazione abbreviata	INCENT.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24154
Denominazione completa	Entrate varie – recuperi e reintroiti dell'incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma "Garanzia giovani" nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "super bonus occupazione – trasformazione tirocini") - decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.NEI LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW24155
Denominazione completa	Entrate varie – recuperi e reintroiti dell'incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare nell'ambito del programma "Garanzia giovani" oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis" (c.d. "super bonus occupazione – trasformazione tirocini") – decreto direttoriale del ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come modificato dal decreto direttoriale n. 79 dell'8 aprile 2016
Denominazione abbreviata	E.V.-REC.INC.SUPER BONUS OCCUP.OLTRE LIMITI DE MINIMIS D.D.16/16 E 79/16

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**Sospensione del periodo di prova**

- CASSAZIONE sez. lav. 4 marzo 2015, n. 4347 (da Dir.&Prat. Lav. n. 5/16, pag. 334). **Salva una diversa previsione del contratto collettivo, il decorso del periodo di prova che sia stabilito in un complessivo arco di tempo, mentre non è sospeso nelle ipotesi di mancata prestazione che ineriscono al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve invece ritenersi escluso – in quanto preclude alle parti, sia pur temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro – in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore e le ferie annuali.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**Inidoneità fisica - Licenziamento**

- CASSAZIONE sez. lav. 10 marzo 2015, n. 4757 (da Dir.&Prat. Lav. n. 6/16, pag. 398). **Nel caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, ricade sul datore di lavoro l'onere della prova che non gli è possibile impiegare in mansioni equivalenti in un ambiente compatibile con il suo stato di salute; sul medesimo datore incombe anche poi l'onere di contrastare eventuali allegazioni del dipendente, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repêchage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli possa utilmente essere ricollocato.**

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 276 - luglio/agosto 2016
anno LVIIIOrgano d'informazione
e documentazione
di **Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto CostaREDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 MilanoPROPRIETÀ
**Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 MilanoPER LA PUBBLICITÀ
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,93	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,87+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/6/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

- 1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.
- 2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).
- 3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

- 4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
- 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio/agosto 2016	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da luglio/agosto 2016
Quadri	3,55	Apprendisti 2a metà	
1	3,27	2	2,61
2	2,94	3	2,37
3	2,61	4	2,21
4	2,37	5	2,06
5	2,21	6	2,06
6	2,06	Operatori di vendita	
7	1,88	1a categoria	2,28
Apprendisti 1a metà		2a categoria	2,04
2	2,37		
3	2,21		
4	2,06		
5	1,88		
6	1,88		

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap. comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs**

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	-	0,625

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%

GLI **STRUMENTI** DI CONFCOMMERCIO MILANO IN **ARMONIA** CON IL TUO MERCATO E LE TUE NECESSITÀ



Il nostro lavoro è darti tutti gli strumenti giusti.
Dirigiamoli insieme verso una nuova stagione di successi.

137 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E TERRITORIALI

La tua Associazione conosce il tuo settore di mercato e sostiene e tutela il tuo lavoro
nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza



Indice

AMBIENTE

▶ Dm 30 marzo 2016, n. 78 – Nuovo testo unico Sistri	Pag. 91
▶ Albo gestori ambientali – Cambiano i requisiti per il responsabile tecnico	Pag. 94
▶ Consorzi nazionali imballaggi (Conai)	Pag. 94

In primo piano

Dm n. 78 del 30 marzo 2016 Nuovo Testo unico Sistri

Il nuovo Testo unico Sistri, Dm 30 marzo 2016, n. 78 “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188bis, comma 4bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (pubblicato nella Gu n.120 del 24 maggio 2016) è in vigore dall'8 giugno 2016.

Questo nuovo decreto ministeriale, emanato con le finalità di semplificare e ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis, comma 4-bis, Dlgs 152/2006), abroga e sostituisce il vecchio Testo unico Sistri (Dm 52/2011), pur rispecchiandone l'articolazione e i relativi allegati. La principale e sostanziale differenza rispetto a quest'ultimo consiste nell'eliminazione del corposo allegato III, che riportava la tipologia delle informazioni delle Schede Sistri relative alle varie categorie di soggetti obbligati ad aderire al sistema.

Tali informazioni specifiche e procedure operative sono rinviate a successiva definizione mediante ulteriori decreti; fino alla cui emanazione varranno le procedure già in uso, contenute su manuali e Linee guida disponibili sul portale www.sistri.it.

Viene sottolineato che specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal concessionario del servizio e pubblicate, previa approvazione del ministero dell'Ambiente, sul portale stesso. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

Con riguardo ai soggetti obbligati, a differenza dell'abrogato Dm 52/2011, il nuovo Testo unico non ne ripropone il novero dettagliato, ma si limita ad effettuarne il rinvio con richiamo all'art. 188 ter, Dlgs 152/2006, confermando la validità delle deroghe intervenute in questi anni (ad es., con Dm 24 aprile 2014, relativo all'esclusione dei "piccoli produttori" di rifiuti pericolosi). Vedi infra, tabella 1 (Categorie di soggetti con iscrizione al Sistri obbligatoria).

Per quanto concerne i contributi annuali per il funzionamento del Sistri, questi vengono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente regolamentazione. Una riduzione viene esplicitamente prevista in favore dei soli soggetti che, non essendo obbligati al Sistri, vi aderiscono volontariamente. Tale riduzione dovrà essere, però, definita tramite un ulteriore decreto ministeriale.

Viene confermato l'attuale sistema che impone agli operatori l'utilizzo dei dispositivi, con la promessa di un alleggerimento della dotazione almeno per i trasportatori. Con un futuro decreto, infatti, dovrebbe arrivare la sospensione degli obblighi di installazione black box e utilizzo degli strumenti di monitoraggio. Con lo stesso decreto si prevede di disciplinare la riduzione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

Riassumendo, il nuovo decreto demanda ad uno o più successivi decreti non regolamentari, senza però fissarne una tempistica, il compito di definire le procedure necessarie per:

- l'accesso al Sistri;
- l'inserimento e la trasmissione dei dati;
- le procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;
- la definizione di regole ad hoc su modalità operative, microraccolta, gestione di particolari rifiuti Raee; nonché l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi dei produttori di rifiuti non tenuti al Sistri vengono rinviate a un futuro decreto.

L'adozione di tali decreti non prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria e nemmeno di quelle facenti parte del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.

L'unica semplificazione operativa in vigore fin da subito riguarda la trasmissione delle informazioni al Sistri: non viene più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi l'invio dei dati entro, rispettivamente, le 4 e 2 ore precedenti la movimentazione. Analoghe eliminazioni dei termini di inserimento dati valgono anche per gli impianti finali e per commercianti ed intermediari.

Nelle disposizioni transitorie si richiamano alcuni criteri importanti di cui il nuovo concessionario del sistema dovrebbe tenere conto, nell'implementazione del nuovo sistema di tracciabilità. Tra questi si segnalano:

- l'abbandono delle black-box e la loro sostituzione con strumenti idonei a garantire un'efficace tracciabilità dei rifiuti;
- la tenuta in formato elettronico del formulario e dei registri di carico e scarico, con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
- la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese.

Tabella 1

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI OBBLIGATORIA

Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:

- attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie;
- attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «Imprese Agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di ▶

Ambiente - Politiche energetiche

circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

- attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

Gestori di rifiuti pericolosi

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Nuovi produttori di rifiuti

Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall'allegato 2 del Dm 52/2011.

Operatori del trasporto intermodale

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte alla Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5 o, se iscritti in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno – ex art. 212, comma 8, Dlgs 152/2006 –, solo quando obbligati ad aderire come produttori.

Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania e ubicati nel territorio della Regione Campania, di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 152/2006.

Il provvedimento è consultabile al link: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/24/16G00084/sg>

Albo gestori ambientali Cambiano i requisiti per il responsabile tecnico (commercio e intermediazione rifiuti)

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, con delibera del 20 aprile 2016, ha cambiato il titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell'attività di responsabile tecnico (Rt) per le imprese iscritte in categoria 8 "Commercio e intermediazione di rifiuti". I requisiti del titolo di studio (art. 12 del decreto 120/2014), in particolare quelli relativi al diploma, differivano senza alcuna apparente ragione a seconda delle categorie di iscrizione.

Per le categorie 1-2-3-4-5, in particolare, per diploma s'intendeva genericamente diploma di scuola media superiore, per le categorie 8, 9 e 10 era richiesto invece un diploma specifico di geometra o perito industriale o perito chimico, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

Modificando l'allegato D alla delibera n. 2 del 15 dicembre 2010, il Comitato nazionale, non ravvisando elementi oggettivi specifici atti a giustificare criteri differenziati per questa tipologia di imprese, ha voluto uniformare il titolo richiesto, confermando il diploma di scuola media superiore anche per la categoria 8.

Consorzio nazionale imballaggi (Conai) Informativa su Polieco

Riportiamo l'informativa di Confcommercio relativamente al versamento del contributo ambientale sugli imballaggi.

► INFORMATIVA della Confederazione

Con una nota inviata alle associazioni imprenditoriali il Conai ha inteso fare il punto sul tema della gestione imballaggi/beni in polietilene e sulle rispettive sfere di competenza poste in capo ai due Consorzi Conai e Polieco.

Nel merito Conai ricorda che sono intervenute diverse decisioni giurisprudenziali tra cui, da ultimo, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3048/2014 che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fatto propria l'interpretazione di Conai secondo cui possono essere considerati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo.

Conseguentemente la nozione di imballaggio non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna delle merci dal produttore al consumatore ma anche ai prodotti adibiti a consentire la consegna dal produttore all'utilizzatore.

Va quindi riconosciuta la natura di imballaggio anche a beni quali i contenitori utilizzati nell'industria e nell'agricoltura (es. bins, vasche e casse di contenimento, contenitori per la logistica, cisterne, teli per insilaggio, rotoballe etc. aventi particolari caratteristiche e utilizzati ripetutamente per la produzione e/o l'attività tipica dell'impresa).

Tenuto conto di quanto sopra, Conai ha definito dal luglio 2014 una procedura agevolata per la volontaria definizione delle irregolarità pregresse relative alla questione imballaggi/beni in polietilene.

Nello specifico, i produttori di tali imballaggi sono stati invitati ad applicare il contributo Conai sulle successive cessioni ed informati che, una volontaria regolarizzazione con il versamento del contributo pregresso degli ultimi cinque anni, non avrebbe comportato l'applicazione di sanzioni.

**Ambiente - Politiche energetiche**

Conai ha nel contempo invitato anche i clienti di tali produttori a richiedere la corretta fatturazione del contributo ambientale sugli acquisti di tali imballaggi, al fine di evitare sanzioni anche nei loro confronti, in caso di acquisti non conformi.

Risulta tuttavia a Conai che ancora oggi alcuni produttori/fornitori continuano ad effettuare cessioni di imballaggi in plastica applicando il contributo Polieco ed inoltre alcuni utilizzatori non possono regolarizzare la propria posizione a fronte del diniego dei fornitori ad applicare il contributo Conai sugli acquisti di tali imballaggi.

Il consiglio di amministrazione del Conai, preso atto di tale situazione, ha ritenuto opportuno informare le associazioni imprenditoriali e di categoria interessate dalla tipologia di imballaggi in polietilene, prima di procedere alla applicazione delle sanzioni previste dal regolamento del Consorzio nei confronti di quelle imprese che non riconoscono tali obblighi contributivi.

**CONVENZIONI RISERVATE
AI SOCI. AGGIORNAMENTI
CONTINUI SUL SITO.**

**PER LA TUA ATTIVITÀ
E LA TUA FAMIGLIA**



**CONDIZIONI
ESCLUSIVE**

ESCLUSIVA

**NUOVE
CONVENZIONI**

**PROMOZIONI
SEMPRE
AGGIORNATE**



www.unionemilano.it
TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE



Indice

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap – Definizione di “autonoma organizzazione” – Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite, del 10 maggio 2016. **Pag. 97**
- ▶ Tosap – Cosap – Versamento – Mod. F24 – Codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E del 13 maggio 2016. **Pag. 99**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

- ▶ Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 29 aprile 2016. **Pag. 100**
- ▶ Irpef – Spese relative alle tasse universitarie – Detraibilità – Decreto del Miur del 29 aprile 2016. **Pag. 103**
- ▶ Iva – Rimborso in via prioritaria – Contribuenti ammessi – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016. **Pag. 103**
- ▶ Interpello sui nuovi investimenti – Modalità applicative – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016. **Pag. 104**
- ▶ Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali – Istanze – Attribuzione competenza – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016. **Pag. 106**
- ▶ Irpef – Chiarimenti interpretativi – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 6 maggio 2016. **Pag. 106**
- ▶ Legge di stabilità 2016 – Primi chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 18 maggio 2016. **Pag. 108**
- ▶ Interpello – Nuovi investimenti – Istanze – Trattazione – Ufficio competente – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016. **Pag. 112**
- ▶ Iva – “Reverse charge” per le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 25 maggio 2016. **Pag. 113**
- ▶ Super ammortamento – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 26 maggio 2016. **Pag. 115**
- ▶ Investimenti in start-up innovative – Somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali – Versamento – Codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 del 30 maggio 2016. **Pag. 118**

In primo piano

Irap - Definizione di "autonoma organizzazione" Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite del 10 maggio 2016

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo al concetto di "autonoma organizzazione" ai fini Irap ▶



Tributario

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione sono intervenute, con la sentenza del 10 maggio 2016, n. 9451, a dirimere il contrasto esistente nella giurisprudenza della Suprema Corte con riguardo al presupposto dell'Irap e, in particolare, al concetto di "autonoma organizzazione".

Secondo un indirizzo più consolidato, che trova la sua espressione più significativa nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3676 del 2007, la presenza di un solo dipendente, anche se part time ovvero addetto a mansioni generiche, determinerebbe di per sé l'assoggettamento all'imposta.

Un orientamento più recente dei giudici di legittimità ritiene, invece, necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva al fine di verificare la ricorrenza del presupposto stesso.

Ora, con riguardo al requisito della "autonoma organizzazione" nel presupposto dell'Irap, le Sezioni unite della Corte di Cassazione condividono i principi e, più in generale, l'impianto ricostruttivo fornito con la citata Sentenza del 2007, secondo cui, "A norma del combinato disposto del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo (...) è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) solo qualora si tratti di attività non "autonomamente organizzata". Il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate".

Sono tuttavia necessarie, a parere delle Sezioni unite della Suprema Corte, alcune precisazioni concernenti il fattore lavoro.

Se fra "gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità necessarie", accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi "personali" di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell'attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il "proprium" della specifica (professionalità espressa nella) "attività diretta allo scambio di beni o di servizi", a cui fa riferimento l'art. 2, Dlgs n. 446/1997; ciò vale tanto per il professionista che per l'esercente l'arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo, il piccolo imprenditore, l'impresa individuale ovvero per le figure "di confine" individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È, infatti, in tali casi che può parlarsi di "valore aggiunto" ovvero di "quel qualcosa in più" individuato dalle pronunce dei giudici di legittimità più recenti.

Diversa incidenza assume perciò l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.

Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – "eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore.

In sintesi, con la sentenza n. 9541 del 10 maggio 2016, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il principio di diritto per cui, "con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".



Tosap – Cosap - Versamento - Mod. F24 - Codici tributo Risoluzione n. 39/E dell' Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2016

Sintesi

Estesa la modalità di versamento con il mod. F24 alle somme dovute in relazione al pagamento di Tosap/Cosap, dei relativi interessi e sanzioni, in favore delle province e delle città metropolitane.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 39/E del 13 maggio 2016, recante: "Riscossione tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap), dei relativi interessi e sanzioni".

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 2016, le somme dovute a titolo di tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap), dei relativi interessi e sanzioni sono versate tramite modello F24, in favore dei comuni che stipulano apposita convenzione con l'Agenzia.

L'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento delle somme dovute, ha istituito i seguenti codici tributo:

- "3931", denominato: "Tassa/canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap)";
- "3932", denominato: "Tassa/canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap)";
- "3933", denominato: "Tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap) - interessi";
- "3934", denominato: "Tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap/Cosap) - sanzioni".

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione "Imu e altri tributi locali", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "codice ente/codice comune" deve essere indicato il codice che identifica l'ente beneficiario, secondo quanto riportato nella "Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi", pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di riferimento delle somme versate;
- nel campo "identificativo operazione" deve essere indicato l'eventuale codice comunicato dall'ente beneficiario;
- negli altri campi della sezione "Imu e altri tributi locali" non deve essere indicato alcun valore.



Pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Agencia delle Entrate - Chiarimenti Circolare n. 17 dell'Agencia delle Entrate del 29 aprile 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti sulla disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Agencia delle Entrate.

L'Agencia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.17 del 29 aprile 2016, recante: "Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Agencia delle Entrate - Novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

Il Dlgs n. 159/2015 ha modificato la disciplina dei versamenti, in unica soluzione od in forma rateale, delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agencia delle Entrate e in particolare:

- delle comunicazioni degli esiti del controllo automatico delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché del controllo formale delle dichiarazioni;
- degli atti di adesione, degli avvisi di accertamento ovvero degli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, delle conciliazioni giudiziali, degli accordi di mediazione;
- degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione (per un esame completo vedi ns. circ. n.129/2015).

Con la circolare in esame l'Agencia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche e le integrazioni apportate ai predetti istituti, che di seguito si illustrano.

Comunicazioni degli esiti

È concessa una dilazione più lunga per i versamenti dovuti a seguito di comunicazione degli esiti dei controlli sulle dichiarazioni: il numero massimo di rate trimestrali, di pari importo, aumenta da sei ad otto, per le somme non superiori a 5.000 euro; per importi maggiori, rimane invariato il numero massimo di 20 rate.

Rimangono immutati i termini di scadenza delle rate: la prima entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le altre entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, in ragione del 3,5% annuo.

Atti di adesione

Per il versamento a seguito di accertamento con adesione, è stato innalzato il numero massimo delle rate, da 12 a 16, ma solo per importi superiori a 50.000 euro; per le somme inferiori, il tetto resta immutato a 8.

Come per le comunicazioni degli esiti, la scadenza dalla seconda rata in poi è stata fissata all'ultimo giorno di ciascun trimestre; la prima rata o il versamento unico va onorato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Il decorso degli interessi di rateazione è stato collegato al momento in cui è dovuta la prima rata ovvero dal giorno successivo alla sua scadenza, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell'adesione.

Acquiescenza

Al contribuente che non impugna l'avviso di accertamento o di liquidazione e che non fa istanza di adesione all'accertamento, è riconosciuta la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate, purché il pagamento avvenga entro il termine di scadenza per presentare il ricorso.



Tributario

Il beneficio spetta in relazione ai seguenti atti:

- avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva;
- avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione;
- avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di successione in caso di omessa dichiarazione;
- avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore;
- avviso di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo;
- avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e quelle "prima casa", compresi l'atto di recupero della differenza tra l'imposta sostitutiva del 2% e quella dello 0,25%, in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l'acquisto della prima casa di abitazione e relative pertinenze, e l'atto con cui l'ufficio finanziario recupera le imposte ipocatastali connesse all'imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.

Il pagamento, in un'unica soluzione o come prima rata, delle somme dovute in caso di acquiescenza deve essere effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso, termine che di norma scade il sessantesimo giorno successivo a quello di notifica dell'atto, ma che può risultare più esteso nel caso di sospensione dei termini processuali in periodo feriale, cioè dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Le modalità sono le stesse viste per gli atti di adesione.

Conciliazione giudiziale

La nuova disciplina della conciliazione giudiziale prevede che il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in caso di conciliazione fuori udienza, o dalla data di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza.

Anche per questo istituto si applicano le nuove disposizioni illustrate per gli atti di adesione.

Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

Per questa tipologia di atti, l'accesso alla rateazione, non più subordinato alla prestazione di garanzie, è possibile soltanto quando l'imposta liquidata non è inferiore a 1.000 euro e riguarda le somme che eccedono il 20% di tale imposta; infatti, è confermato l'obbligo di pagare almeno il 20% dell'importo entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.

Il debito residuo può essere dilazionato in 8 quote trimestrali ovvero, per importi sopra i 20.000 euro, in un massimo di 12 rate, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Gli interessi di rateazione, con tasso al 3% annuo a scalare, si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell'imposta dovuta.

Inadempimenti

Il documento in esame illustra le conseguenze in caso di mancato pagamento delle somme dovute, distinguendo fra:

- inadempimenti lievi, che non precludono, cioè, il perfezionamento della definizione né comportano la decadenza dalla rateazione;
- inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione;
- inadempimenti relativi agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Il "lieve inadempimento"

Il "lieve inadempimento" può riguardare la prima rata o le somme dovute in unica soluzione e le successive.

Nel primo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento, tenendo presente che, se la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo; se cade, invece, tra il 1° e il 20 agosto, i sette giorni entro cui è possibile effettuare il versamento in ritardo decorrono dal 20 agosto.



Tributario

Per quanto riguarda l'entità del versamento, invece, l'inadempimento è considerato lieve se c'è una differenza non superiore al 3% e, comunque, non eccedente i 10.000 euro.

Parimenti, nel versamento delle rate diverse dalla prima, si configura un'ipotesi di lieve inadempimento se il contribuente esegue il pagamento entro il termine di scadenza della rata successiva.

Riguardo all'entità del versamento, valgono le stesse regole applicate al "lieve inadempimento" della prima rata.

Il tardivo o carente versamento delle somme dovute, anche se "lieve", in quanto effettuato nei limiti quantitativi e temporali previsti per legge, costituisce pur sempre una violazione sanzionabile.

L'ufficio finanziario procede all'iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi, commisurati ai giorni di ritardo o alle somme non corrisposte.

Il contribuente potrà evitare la procedura di riscossione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Inadempimenti che precludono i benefici

Gli inadempimenti di maggiore entità, invece, precludono l'accesso agli istituti definitivi o determinano la decadenza dalla rateazione.

Ad esempio, se viene emesso un atto di adesione ed il contribuente non esegue il versamento dell'importo corrispondente alla prima rata entro venti giorni dalla redazione dell'atto, l'adesione non si perfeziona; riguardo, invece, il pagamento delle rate diverse dalla prima, l'inadempienza non lieve, sia in termini di tempo che di importi, determina la decadenza dalla rateazione e l'ufficio finanziario provvede ad iscrivere a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Inadempimenti in caso di successione

La nuova disciplina degli inadempimenti relativi al pagamento degli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione prevede che:

- il pagamento del 20% dell'imposta liquidata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso o in misura inferiore al dovuto preclude la possibilità di rateizzare l'importo residuo. Anche in questo caso, però, il contribuente potrà accedere alla rateazione se il pagamento è effettuato con lieve inadempimento;
- il pagamento rateale dell'importo eccedente il 20% dell'imposta liquidata entro il termine di pagamento della rata successiva a quella in scadenza o in misura carente non oltre il 3% dell'importo non determina la decadenza dalla rateazione.

Se il pagamento avviene oltre i limiti temporali e quantitativi sopra indicati, l'ufficio finanziario iscrive a ruolo l'importo dovuto a titolo di imposta, oltre a interessi e sanzioni, per tardivo o omesso versamento.

Le disposizioni in tema di lieve inadempimento si applicano anche ai casi di versamento in unica soluzione della complessiva somma dovuta in base alla liquidazione.

Termine unico per il recupero delle somme

Il citato Dlgs n. 159/2015, per armonizzare le norme in tema di rateazione dei debiti tributari, ha individuato un unico termine entro il quale procedere al recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dal pagamento rateale o comunque in caso di tardivi o carenti pagamenti.

La cartella di pagamento con le somme dovute deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, cioè dell'ultima rata del piano originario di rateazione, indipendentemente dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura parziale.



Irpef - Spese relative alle tasse universitarie - Detraibilità Decreto del Miur del 29 aprile 2016

Sintesi

Individuato l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che sono detraibili, a partire dall'anno d'imposta 2015, le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali (art. 15, co. 1, lett. e), Tuir).

Con il decreto del Miur del 29 aprile 2016, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è stato individuato, per ciascuna area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede il corso di studio, l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2015, come indicati nella tabella seguente:

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD e ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Urbanistico -Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

La spesa massima riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione ed ai master universitari di primo e secondo livello è posta pari all'importo massimo di cui alla stessa tabella, pari a:

- 3.700 euro per i corsi e i master aventi sede in regioni del Nord;
- 2.900 euro per il Centro;
- 1.800 euro per il Sud e le isole.

Si precisa che agli importi, che verranno aggiornati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre di ogni anno, va sommato l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Iva - Rimborso in via prioritaria - Contribuenti ammessi Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016

Sintesi

Ammessi al rimborso d'imposta in via prioritaria anche i soggetti che effettuano in modo prevalente le prestazioni relative ai "servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici".



Tributario

Sulla Gazzetta ufficiale n. 111 del 13 maggio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, recante: "Individuazione di un'ulteriore categoria di contribuenti ammessi al rimborso dell'Iva in via prioritaria".

L'art. 38-bis, Dpr n. 633/1972, in materia di esecuzione dei rimborsi Iva, stabilisce che con decreto siano individuate le categorie di contribuenti per i quali, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, i rimborsi dell'imposta debbano essere eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta.

Con il decreto sono stati ricompresi nell'ambito delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso d'imposta in via prioritaria anche i soggetti che effettuano in modo prevalente le prestazioni relative ai "servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici".

Tale previsione consentirà ai predetti soggetti di limitare il danno finanziario derivato dall'estensione del meccanismo del "reverse charge" a tali prestazioni per effetto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 (vedi circ. n. n. 158/2015).

I contribuenti individuati dal decreto in esame si aggiungono ad una serie di categorie già ammesse ai rimborsi prioritari, fra cui:

- subappaltatori edili;
- operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici;
- produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati produttori di alluminio e semilavorati;
- costruttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;
- esercenti cinematografici.

Le condizioni per ottenere il rimborso prioritario sono:

- l'esercizio dell'attività da almeno tre anni;
- un'eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o a 3.000 euro per quelli trimestrali;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

I soggetti, che svolgono servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, avranno diritto a ricevere il rimborso dei crediti Iva annuali ed infrannuali in via prioritaria, a partire dalle richieste relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

Interpello sui nuovi investimenti - Modalità applicative Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016

Sintesi

Individuate le modalità operative dell'interpello sui nuovi investimenti.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, recante: "Individuazione delle modalità applicative dell'interpello sui nuovi investimenti".

Con il decreto in esame sono state individuate le modalità operative dell'interpello sui nuovi investimenti (vedi art. 2 del Dlgs n. 147/2015, il c.d. "decreto internazionalizzazione" e ns. circ. n. 121/2015).



Tributario

L'interpello può essere esperito dalle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato italiano di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro, con "ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature" e può riguardare il trattamento fiscale del piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie pianificate per la sua realizzazione.

L'Agenzia delle Entrate dovrà fornire risposta entro 120 giorni, ulteriormente prorogabili di altri 90 giorni se sarà necessario acquisire altra documentazione sugli investimenti.

Per l'impresa varrà il silenzio assenso nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non dovesse rispondere all'interpello entro i termini indicati e il comportamento e le operazioni effettuate dal contribuente saranno ritenute fiscalmente corrette.

La risposta positiva all'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate vincolerà tutti gli uffici finanziari e resterà valida finché non saranno cambiate le condizioni che hanno portato l'amministrazione finanziaria ad approvare le operazioni e l'investimento realizzato dall'impresa.

L'investimento, che forma oggetto di interpello, può coinvolgere sia la realizzazione di nuove attività economiche che l'ampliamento di attività preesistenti, oppure consistere nella diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente.

Possono formare oggetto di interpello le operazioni riguardanti la ristrutturazione di un'attività al fine di consentire il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi, nonché quelle aventi ad oggetto le partecipazioni in un'impresa.

Ai fini della determinazione del valore dell'investimento occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all'impresa per l'attuazione del piano di investimento.

Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti di imprese occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell'investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all'iniziativa.

Le imprese istanti dovranno illustrare nell'istanza il metodo prescelto per la quantificazione monetaria ai fini della verifica della soglia minima dell'investimento.

Come si presenta l'istanza

Per quanto concerne le modalità di presentazione dell'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha il compito di individuare con un successivo ed apposito provvedimento l'ufficio preposto a ricevere le istanze, da inviare a mezzo raccomandata a/r in carta libera ovvero da consegnare direttamente all'ufficio.

Copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico. L'istanza può, inoltre, essere presentata telematicamente a mezzo "Posta elettronica certificata" ("Pec").

Cosa deve contenere l'istanza

Sul piano dei contenuti, l'interpello dovrà contenere:

- la denominazione e gli elementi identificativi dell'impresa;
- la descrizione dettagliata del piano di investimento sul quale si richiede la valutazione dell'Agenzia delle Entrate, specificando il relativo ammontare, la metodologia seguita per la quantificazione, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le relative ricadute occupazionali;
- le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione o in relazione alle quali si chiede di valutare gli eventuali profili abusivi;
- l'esposizione del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano d'investimento, con indicazione delle soluzioni e dei comportamenti che l'istante intende adottare in relazione alla sua attuazione;
- la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia dell'eventuale documentazione non in possesso dell'amministrazione precedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, che sia rilevante ai fini della risposta.

Le imprese, che si conformeranno al contenuto della risposta resa dall'Agenzia delle Entrate, potranno, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi, accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo, sempre che ricorrano gli altri requisiti necessari per l'accesso al regime premiale.



Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali - Istanze Attribuzione competenza Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016

Sintesi

Disposta la ripartizione della gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali (c.d. patent box) tra diverse articolazioni dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 6 maggio 2016, recante: "Disposizioni concernenti l'attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015".

In merito alle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali (il c.d. "patent box" e per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 60/2016), con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha disposto la ripartizione tra diverse articolazioni dell'Agenzia delle Entrate della gestione.

In particolare:

- alla Direzione centrale accertamento (Settore internazionale, Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali) è stata attribuita la competenza alla gestione delle istanze presentate dai soggetti titolari di reddito di impresa che, indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi, indicato nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza, pari o superiore a 300.000.000 di euro;
- alle Direzioni regionali ed alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano è stata attribuita la competenza alla gestione delle istanze presentate dai soggetti titolari di reddito di impresa, che, alla data di presentazione dell'istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale ed un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi, risultante dall'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza, inferiore a 300.000.000 di euro.

Nei casi di incertezza in merito all'individuazione dell'articolazione competente a gestire l'istanza, le imprese possono presentare richiesta di chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica dc.acc.accordi@agenziaentrate.it.

Irpef - Chiarimenti interpretativi Circolare n. 18 dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti su alcuni oneri detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 18 del 6 maggio 2016, recante: "Questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su diverse questioni interpretative riguardanti alcuni oneri detraibili in merito ai seguenti argomenti:

- spese sanitarie
- spese di istruzione
- detrazione per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore
- trasferimento delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.



Di seguito si illustrano i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria.

Spese sanitarie

Possono essere ammesse in detrazione le spese relative alle prestazioni di "dermopigmentazione", a condizione che il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che tale intervento sia finalizzato a correggere l'effetto, anche secondario, della patologia sofferta e che la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata.

La circolare in esame è intervenuta anche in materia di crioconservazione degli embrioni, fattispecie disciplinata dalla legge n. 40/2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, precisando che anche le spese per tali prestazioni rientrano tra le spese sanitarie detraibili.

Con riferimento alle spese relative alle prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero, tali tipi di prestazioni sono ammesse in detrazione, allo stesso titolo di quelle sostenute in Italia, solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.

Sono ammesse in detrazione anche le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi), nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma), effettuato all'estero.

Anche in tale caso, la documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute dovrà essere rilasciata da una struttura di procreazione medicalmente assistita, autorizzata dall'autorità competente del paese estero; dalla medesima documentazione, ovvero da dichiarazione di un medico specializzato italiano dovrà risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

Spese di istruzione

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle per "la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado" (art. 15, co. 1, lett. e-bis, Tuir) e detraibili, perciò, anche quando tale servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola, senza la necessità che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto.

Ai fini della detrazione, tale spesa può essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, oppure mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento.

Tale detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa e, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno.

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università pontificie sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico - sociale", mentre per l'individuazione della zona geografica di riferimento, occorre fare riferimento alla regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Detrazione per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore

Le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, sono detraibili se questi sono obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016 (Dlgs n. 102/2014).

Se i dispositivi in esame sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Se, invece, tali dispositivi sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l'impianto di climatizzazione invernale, ovvero nel caso in cui quest'ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante nella misura attuale del 50 per cento, trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico (art. 16-bis, co. 1, lett. h), Tuir).

**Detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione**

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'ipotesi del trasferimento delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel caso di decesso del comodatario che abbia eseguito gli interventi in argomento su un immobile, oggetto del contratto di comodato e di proprietà del figlio, sostenendone le relative spese e fruendo della detrazione prevista dal citato art.16-bis, Tuir.

Il figlio può fruire delle quote residue della detrazione spettante al de cuius, in quanto erede, anche se l'immobile oggetto degli interventi è già presente nel suo patrimonio; l'erede debba avere la detenzione materiale e diretta dell'immobile medesimo.

**Legge di stabilità 2016 - Primi chiarimenti
Circolare n. 20 dell'Agenzia delle Entrate del 18 maggio 2016****Sintesi**

Forniti chiarimenti in merito ad alcune novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 20 del 18 maggio 2016, recante: "Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle norme di interesse fiscale, contenute nella legge di stabilità 2016, che non sono state oggetto di altri più specifici documenti di prassi (per un esame completo delle disposizioni contenute nella citata legge di stabilità vedi ns. circ. n. 158/2015).

Di seguito, si illustrano alcuni dei principali chiarimenti esaminati dall'amministrazione finanziaria.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE**Detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali (comma 88)**

L'applicazione delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sono estese anche a quelle sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016, per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che la portata innovativa della norma sia ravvisabile nella possibilità di beneficiare della detrazione anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei citati dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica.

La detrazione fruibile può essere calcolata nella misura del 65 per cento delle spese sostenute.

Viene rilevata la possibilità di poter fruire del credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro, per l'anno 2016, per le persone fisiche che sostengono, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza.

**Acquisto immobili residenziali: la nuova detrazione Irpef del 50 per cento dell'Iva pagata al costruttore**

In materia di detrazione del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, deve ritenersi come l'espressione di "impresa costruttrice" possa essere intesa nel senso ampio di "impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento", considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di "ripristino" o c.d. "ristrutturatrici".

Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la nuova detrazione presuppone l'acquisto, direttamente dall'impresa costruttrice, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2016, di una unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che possa applicarsi il criterio dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale.

È prevista la possibilità del cumulo della detrazione in esame con altre agevolazioni in materia di Irpef.

Pertanto, il contribuente, che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio interamente ristrutturato dall'impresa di costruzione, può beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell'Iva sull'acquisto, sia della detrazione spettante ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, Tuir.

Con riguardo all'Iva versata per l'acconto corrisposto nel 2015, la detrazione Irpef in esame, in vigore dal 1° gennaio 2016, prevede che l'acquirente possa considerare in detrazione il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2016.

Pertanto, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016, con l'esclusione della possibilità di fruire della detrazione con riferimento all'Iva relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell'anno 2016.

NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI RIGUARDANTI LE IMPRESE**Riduzione aliquota Ires (comma 61)**

A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota Ires passa dal 27,5 per cento al 24 per cento e, conseguentemente, è rideterminata l'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See), inclusi nella cosiddetta white list, che passa dall'1,375% all'1,20 per cento.

Modifiche al regime di imposizione sostitutiva di cui all'articolo 15, commi da 10 a 12, del DI 29 novembre 2008, n. 185 (commi 95 e 96)

Nell'ambito delle disposizioni di favore per le imprese contenute nella legge di stabilità per il 2016, è stato modificato il regime di imposizione sostitutiva.

Il predetto regime di affrancamento consente alle società aventi causa delle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda (società conferitaria, incorporante o risultante dalla fusione e beneficiaria della scissione) di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili, relativi all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie.

Ciò avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'Irap, con aliquota del 16 per cento, da versare in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione stessa.

Con il versamento dell'imposta sostitutiva si perfeziona l'esercizio dell'opzione.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.



Tributario

Con riferimento agli ammortamenti, la deducibilità dei maggiori valori affrancati è ammessa a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Con la legge di stabilità 2016 viene portato da un decimo ad un quinto il limite massimo della quota di ammortamento deducibile in ciascun periodo d'imposta dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi d'impresa, rendendo ancora più conveniente l'opzione per il regime d'imposizione sostitutiva in esame.

Le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali, invece, sono deducibili nel limite della quota imputata a conto economico.

Con riferimento all'ambito temporale di applicazione, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la nuova disposizione si applica alle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2016, lasciando immutata la misura massima della deduzione (un decimo) per quanto riguarda i maggiori valori (di avviamento e marchi d'impresa) iscritti ed affrancati in occasione di operazioni straordinarie poste in essere fino al 31 dicembre 2015.

La riduzione del periodo di ammortamento (da dieci a cinque quote) opera limitatamente al valore affrancato di avviamento e marchi d'impresa, restando ferma la deduzione in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico, per gli ammortamenti relativi ai valori delle altre attività immateriali "impliciti" nelle partecipazioni di controllo acquisite per effetto delle predette operazioni.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Marina Resort (comma 365)

Per le prestazioni, rese ai clienti alloggiati nei cosiddetti marina resort, trova applicazione l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento, invece di quella ordinaria pari al 22 per cento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, D.L. n. 133/2014, come modificato dall'art. 1, comma 365, L. n. 208/2015 (che ha equiparato, per un periodo di tempo limitato, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta), nella parte in cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato come strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la citata sentenza rientra tra le cosiddette "sentenze additive", che incidono sulla legge senza annullarla, ma trasformandola e aggiungendo alla norma un'ulteriore previsione.

Pertanto, la natura dell'intervento operato dalla Corte comporta, in linea di principio, che la legge modificata conservi intatta la sua efficacia in ogni sua parte che non sia incompatibile con la modifica introdotta.

Cessioni gratuite (comma 396)

È semplificata la cessione gratuita di prodotti a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus.

In particolare, detta semplificazione è realizzata mediante l'innalzamento a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti, oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'amministrazione finanziaria per poterli consegnare.

Tale comunicazione resta in ogni caso facoltativa, senza limiti di valore, quando i beni ceduti gratuitamente sono facilmente deperibili (gli alimenti).

Aliquota ridotta Iva per i prodotti editoriali in formato elettronico (comma 637)

In materia di fornitura di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, l'Agenzia delle



Tributario

Entrate ritiene che l'aliquota Iva del 4 per cento, già prevista per la fornitura in formato cartaceo, sia applicabile anche alle operazioni di messa a disposizione "on line" (per un periodo di tempo determinato) dei prodotti editoriali sopra menzionati.

Il codice Isbn o Issn è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4 per cento; occorre che il prodotto editoriale abbia le caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP**Lavoratori stagionali (comma 73)**

La circolare in esame rileva che la disciplina dettata dal comma 73 si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, estendendo la deducibilità, nella misura del 70 per cento, delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.

Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.

NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI**Credito d'imposta scuola (cosiddetto "School bonus") (comma 231)**

L'Amministrazione finanziaria rileva che la disciplina dettata dal comma 231, lett. a), posticipa di un anno l'entrata in vigore del credito d'imposta scuola (cosiddetto "school bonus"), previsto per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro, destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, per la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

La misura agevolativa è pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta 2016 e 2017 e al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018, non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, il credito in esame è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa.

Con riferimento ai limiti di utilizzo, l'Agenzia ritiene che, con riferimento ai soggetti titolari di reddito di impresa, il credito soggiace agli ordinari limiti di fruizione, pari a 250.000 euro.

Il limite generale alle compensazioni di euro 700.000 non riguarda i crediti di imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti, come nel caso in esame, nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi.

Non si applica neanche il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Bonus alberghi (comma 320)

La disciplina dettata dal comma 320 amplia il campo di applicazione del credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi.

In particolare, è riconosciuto, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle spese, indicate dalla norma, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino ad un massimo di 200.000 euro.

Le spese ammissibili al credito di imposta in questione sono quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo.



Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Relativamente ai limiti di utilizzo, in assenza di una contraria previsione da parte della norma, il credito soggiace agli ordinari limiti di fruizione.

Il credito di imposta viene riconosciuto anche nel caso in cui dagli interventi di ristrutturazione consegua un aumento della cubatura, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (cosiddetto piano casa).

Per la definizione degli elementi applicativi e delle modalità per la fruizione del credito di imposta in esame, la norma demanda ad apposito decreto attuativo, da emanarsi da parte del ministro per i Beni e le attività culturali.

ALTRE NOVITÀ FISCALI

Visto di conformità infedele. Sanzioni a carico Caf (comma 957)

Il Caf attualmente risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, per violazioni riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-bis, n. 600/1973, e in caso di controllo, ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo.

È esclusa la colpevolezza del responsabile dell'assistenza fiscale, qualora il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La responsabilità solidale opera poi, in ogni caso, nel rispetto del principio di colpevolezza e di responsabilità nell'ambito delle regole generali sulle sanzioni amministrativo-tributarie.

Interpello - Nuovi investimenti - Istanze – Trattazione - Ufficio competente Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2016

Sintesi

Individuati gli uffici competenti alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 20 maggio 2016, recante: "Individuazione dell'Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese).

Con il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016 sono state individuate le modalità operative dell'interpello sui nuovi investimenti (vedi art. 2, Dlgs n. 147/2015 e ns. circ. n. 76/2016).



Tributario

Con il provvedimento in esame sono stati individuati gli uffici competenti a:

- trattare le istanze presentate dagli investitori;
- verificare la corretta applicazione delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate.

A partire dal 20 maggio 2016 le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l'interpello per i nuovi investimenti effettuati in Italia.

Le istanze di interpello sui nuovi investimenti sono presentate alla Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio interPELLI nuovi investimenti.

Le suddette istanze di interpello presentate da contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo sono presentate all'ufficio della Direzione centrale accertamento competente per la gestione delle attività relative al regime di adempimento collaborativo.

Nel caso di investimenti realizzati da più soggetti (gruppi di società o raggruppamenti di imprese) l'istanza di interpello viene trattata dalla Direzione centrale normativa, Ufficio interPELLI nuovi investimenti, anche laddove uno o più dei soggetti partecipanti abbiano avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo.

Gli Uffici sopra elencati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni, anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell'impresa o della stabile organizzazione interessate dall'attività istruttoria.

L'Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese alle istanze di interpello sui nuovi investimenti è la Direzione provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente.

Per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro sono competenti l'Ufficio grandi contribuenti o l'Ufficio controlli fiscali incardinati presso la Direzione regionale.

Nell'ipotesi in cui l'istanza venga presentata da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, l'Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese è la Direzione provinciale ovvero l'Ufficio grandi contribuenti o l'Ufficio controlli fiscali incardinati presso la Direzione regionale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell'impresa che effettua l'investimento o il cui patrimonio è oggetto dell'investimento.

Ove il contribuente abbia avuto accesso al regime dell'adempimento collaborativo, l'Ufficio competente alla verifica della corretta applicazione dei pareri resi è la Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperative Compliance.

Iva – “Reverse charge” per le cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop Circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2016

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito al reverse charge per le cessioni “di console da gioco, tablet pc e laptop”.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 21 del 25 maggio 2016, recante: “Reverse charge” per le cessioni “di console da gioco, tablet PC e laptop” – Art. 17, sesto comma, lett. c) del Dpr n. 633 del 1972”.



Tributario

L'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) è stato esteso alle cessioni, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti:

- console da gioco, (NC 9504 50 00);
- tablet pc (NC 8471 30 00);
- laptop (NC 8471 30 00) (vedi ns. circ. n. 31/2016).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") alle cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop.

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti illustrati dall'amministrazione finanziaria.

Ambito oggettivo

L'amministrazione finanziaria precisa che, ai fini dell'individuazione dei predetti beni, non rileva la denominazione "commerciale", bensì la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di nomenclatura combinata (NC).

Ambito soggettivo

L'applicazione del meccanismo del "reverse charge" comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d'imposta, è obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente, anche se non stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia.

I cedenti dei beni in esame sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del "reverse charge" [art. 17, sesto comma, lett. c), Dpr n. 633/1972].

Il cessionario, invece, dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Il medesimo documento, ai fini della detrazione, dovrà essere annotato anche nel registro degli acquisti.

Soggetti esclusi

L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile con riferimento alle fattispecie in esame trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio, con esclusione, quindi, della sua applicazione per la fase del commercio al dettaglio.

Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo.

Decorrenza

Il meccanismo del "reverse charge" ha carattere temporaneo e trova applicazione per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018.

Sanzioni

Per le violazioni relative all'omessa od errata applicazione del meccanismo del "reverse charge", si applica l'irrogazione, a carico del cessionario o committente, di una sanzione amministrativa, compresa fra 250 euro e 10.000 euro, nel caso in cui, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, e l'irrogazione della medesima sanzione, a carico del cedente o prestatore, nel caso in cui, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente (art. 6, Dlgs n. 471/1997, comma 9-bis 1 e comma 9-bis 2).



Tributario

In entrambe le ipotesi sussiste, in ogni caso, una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento della sanzione.

Tuttavia, in considerazione dell'incertezza della norma e della circostanza che la nuova disciplina ha esplicitato, comunque, la sua efficacia già in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016, nonché in ossequio ai principi dello "Statuto dei diritti del contribuente", l'Agenzia delle Entrate precisa che sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all'emanazione del documento in esame.

Super-ammortamento - Chiarimenti Circolare n. 23 dell'Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti sulla maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (cosiddetto "super ammortamento").

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 23 del 26 maggio 2016, recante: "Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (cosiddetto "super ammortamento")".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardo al cosiddetto "super ammortamento", cioè la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di stabilità 2016 (per un esame completo vedi ns. circ. n. 158/2015).

Di seguito si illustrano i principali aspetti esaminati dall'amministrazione finanziaria.

Soggetti interessati

L'agevolazione in esame si applica:

- a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- agli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il c.d. "regime dei minimi" oppure il cosiddetto "regime di vantaggio".

L'agevolazione in esame è esclusa per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il cosiddetto "regime forfetario".

Investimenti

Il suddetto beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.



Tributario

In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore e non anche al concedente.

Secondo l'Agenzia, in base al tenore letterale della norma che fa riferimento ai "canoni di locazione finanziaria", rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio; per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali.

Il riferimento della norma ai beni "strumentali" comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione.

I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Sono, pertanto, esclusi:

- i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

La maggiorazione in esame riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi; di conseguenza, di conseguenza sono esclusi gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Può essere oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.

Sono esclusi gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni.

Ambito temporale

La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Ai fini della determinazione della spettanza della predetta maggiorazione, l'Agenzia precisa che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione debba seguire le regole generali della competenza (art. 109, commi 1 e 2, Tuir) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Non rilevano, invece, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, cioè entra nella disponibilità del locatario.

Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, cioè:

- la progettazione dell'investimento;
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- la manodopera diretta;



Tributario

- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).

Modalità di fruizione del beneficio

Il beneficio consiste in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Secondo l'Agenzia, la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (art. 102, Tuir) e per l'esercizio dell'arte o della professione (art. 54, Tuir), in base ai coefficienti stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- per il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi.

La maggiorazione del 40% deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale.

Tale maggiorazione si traduce in un componente negativo di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente deducibile (art. 109, co. 4, lett. b), Tuir).

Per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40 per cento rileverà non in misura piena, ma nella misura del 50%.

Per i beni acquisiti in proprietà, la maggiorazione del 40% va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal citato decreto 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio.

Nel caso, invece, di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipende, secondo l'Agenzia, dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7, Tuir che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

In caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40% spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale, che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene, con esclusione della quota interessi.

Beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46

Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 è consentito ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute (art. 102, comma 5, Tuir).

Secondo l'Agenzia, la maggiorazione del 40% non influisce sul limite di euro 516,46; pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione in esame.

Determinazione degli acconti per i periodi d'imposta 2015 e 2016

I soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015 non tengono conto della relativa maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d'imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato.



Tributario

In sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2016, l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto della maggiorazione.

Effetti delle disposizioni sul super ammortamento

La maggiorazione in esame non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

- il calcolo delle plusvalenze (articoli 86 e 54, comma 1-bis, Tuir) o delle minusvalenze (articoli 101 e 54, comma 1-bis.1, Tuir);
- la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46;
- il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione (articoli 102, comma 6, e 54, comma 2, Tuir);
- il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi;
- il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo.

La maggiorazione del 40% non incide né sul valore dei beni strumentali, né sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing rilevanti ai fini dell'elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

Investimenti in start-up innovative Somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali Versamento - Codici tributo Risoluzione n. 44 dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2016

Sintesi

Istituiti i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 44 del 30 maggio 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179".

Sono stati introdotti incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, consistenti in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni, prevedendo le cause che ne determinano la decadenza (art. 29, Dl n. 179/2012).

Con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2016 sono state dettate le disposizioni attuative (vedi ns. circ. n. 54/2016).

In caso di decadenza dall'agevolazione, per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di recupero dell'Ires e dell'addizionale Ires per il settore energetico dai soggetti che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato ovvero al regime di trasparenza fiscale, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:



Tributario

- “2016”, denominato “Recupero Ires per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente – art. 29 del decreto legge n. 179/2012”;
- “2017”, denominato “Recupero addizionale Ires settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in Start up innovative - Soggetto consolidato o trasparente - art 29 del decreto legge n. 179/2012”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’indicazione dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione.



Promo.Ter Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Hai necessità di ...?



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione incendi
- verifica periodica
- messa a terra impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest per corretta sanificazione
- verifica taratura termometri

CLUB DELLA SICUREZZA



PRIVACY:

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO

e se pensi di non avere necessità
... per **SICUREZZA** ...
contattaci comunque!

Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge regionale di semplificazione 2016 – Lr n. 14 del 2016. **Pag. 121**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- ▶ Commercio su aree pubbliche – Legge regionale n. 10/2016 – Modifiche alla Lr 6/2010. **Pag. 135**

VARIE

- ▶ Segnalazione diffusione bollettino. **Pag. 139**

In primo piano

Legge regionale di semplificazione 2016 Lr n. 14 del 2016

È stata pubblicata sul supplemento n. 22 al Bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 30 maggio 2016 la legge regionale n. 14 recante “Legge di semplificazione 2016”.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse

Dotazioni librerie

L'art. 4 della legge in commento aggiunge alla Lr n. 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) l'art. 8 ter, che, in attuazione dell'art. 156, comma 1, del Dlgs n. 297/1994 e dell'art. 27 della legge n. 448/1998, prevede che i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.

Legale

Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere

L'art. 6 aggiunge alla Lr n. 3/2012 (disposizioni in materia di artigianato e commercio) l'art. 4 bis, che disciplina i centri massaggi di esclusivo benessere, definiti quali centri massaggi aperti al pubblico, dotati di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica. Contestualmente, viene modificata anche la rubrica del Titolo III in "Disciplina delle attività di estetista, di acconciatore e dei centri massaggi di esclusivo benessere".

Al riguardo, viene stabilito che l'apertura di questi centri è subordinata alla presentazione della Scia, contenente la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro, al Suap territorialmente competente. È previsto, tuttavia, che la segnalazione, nei casi in cui è contestuale alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del DI n. 7/2007, è presentata, con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, del Dpr n. 160/2010, presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al Suap.

Viene previsto, inoltre, che i cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea devono attestare nella Scia il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione italiano generale (Celi); a tal fine è sufficiente un Celi di livello A2 Common European Framework;
- b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

Nel caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui ai punti a) e b), è disposto che il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Sempre il nuovo articolo attribuisce alla giunta regionale il compito di disciplinare, con apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento, specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché di definire il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola.

Con riguardo alle disposizioni sanzionatorie, invece, viene previsto che, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, il comune applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 (raddoppiata in caso di recidiva) in caso di accertata carenza dei seguenti requisiti riguardanti:

1. la dichiarazione, all'interno della Scia, relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro;
2. nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, l'attestazione nella Scia del possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, dei documenti di cui ai precedenti punti a) e b);
3. in caso di mancanza del requisito di cui al punto precedente, l'assolvimento dell'obbligo, per il soggetto che esercita effettivamente l'attività, di frequenza e superamento positivo di un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana, come sopra definito;
4. il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività nonché del termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, come individuati dalla giunta regionale con apposito regolamento.

Per la mancata presentazione della Scia, è prevista l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività.

Gli orari di apertura e di esercizio dell'attività, ai sensi del nuovo art. 4 bis della Lr 3/2012, sono definiti dai comuni.

È, infine, stabilito che, fatto salvo quanto disposto dal regolamento regionale da adottarsi, coloro che alla data di entrata in vigore della legge in commento esercitano l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti inerenti la conoscenza della lingua italiana di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Possibilità di unificare il Suap con lo sportello unico telematico per l'edilizia

L'art. 13, comma 1, lett. i), della legge in esame sostituisce l'art. 32 della Lr n. 12/2005 con una nuova disposizione sullo sportello unico telematico per l'edilizia.

In particolare, viene previsto, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 6, del Dpr n. 160/2010, che i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia;

Legale

Cauzione delle agenzie di viaggio e turismo - Abrogazione

L'art. 18, comma 1, lett. b), della legge in commento abroga l'art. 62 della Lr n. 27/2015 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), che prescrive alle agenzie di viaggio e turismo di prestare al comune una cauzione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Tassa automobilistica regionale riduzione fino al 10 per cento con domiciliazione bancaria

Il nuovo comma 5 ter 1 dell'articolo 48 della Lr n. 10/2003, introdotto dall'articolo 2 della legge in commento, prevede, in via sperimentale, che a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento ai pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria.

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale.

Pubblichiamo il testo della legge.

▶ **LEGGE REGIONALE n. 14 della Regione Lombardia del 26 maggio 2016. Legge di semplificazione 2016.**

TITOLO I
Ambito istituzionale

Articolo 1
Modifiche alla Lr 29/2006

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 bis dell'articolo 7 la parola «marzo» è sostituita dalla seguente: «gennaio»;
- b) al comma 4 dell'articolo 7 la parola «giugno» è sostituita dalla seguente: «aprile»;
- c) al comma 2 dell'articolo 9 la parola «luglio» è sostituita dalla seguente: «maggio»;
- d) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 9 la parola «settembre» è sostituita dalla seguente: «luglio»;
- e) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.»;
- f) dopo il comma 4 dell'articolo 9 bis sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. In caso di referendum per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi con-termine, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis.

4 ter. In caso di indizione di referendum consultivo comunale per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum consultivo comunale ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis.

4 quater. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo comunale ai sensi del comma 4 ter acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 4 ter.»;
- g) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum di cui all'articolo 9 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo; il Consiglio regionale delibera, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del verbale dell'ufficio centrale per il referendum, e comunque in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge di fusione il 1° gennaio dell'anno successivo.»;

Legale

h) dopo l'allegato B è aggiunto il seguente:

Allegato B bis - Modelli per quesiti referendari

Paragrafo 1 (Contestuale incorporazione di due o più comuni in comune ad essi contermini. Articolo 9 bis)

<i>A (comune contermini al comune incorporante)</i>	<i>B (comune incorporante)</i>	<i>C (comune contermini al comune incorporante)</i>
<i>Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B?</i>	<i>Volete che il comune A sia incorporato nel comune B?</i>	<i>Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B?</i>
<i>Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche C, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?</i>	<i>Volete che il comune C sia incorporato nel comune B?</i>	<i>Volete che il comune C sia fuso per incorporazione nel comune B, sapendo che anche A, che oggi vota per l'incorporazione in B, potrebbe essere incorporato?</i>

Paragrafo 2 (Incorporazione di uno/più comuni in comune ad esso/i non contermini)

<i>A (comune non direttamente contermini al comune incorporante)</i>	<i>B (comune contermini al comune incorporante)</i>	<i>C (comune incorporante)</i>
<i>Volete che il comune A sia fuso per incorporazione nel comune C, a seguito di eventuale incorporazione anche del comune B, che vota oggi per l'incorporazione in C?</i>	<i>Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C?</i>	<i>Volete che il comune B sia incorporato nel comune C?</i>
	<i>Volete che il comune B sia fuso per incorporazione nel comune C, sapendo che, in caso di esito favorevole del procedimento, anche A, che vota oggi, potrebbe essere incorporato in C?</i>	<i>Volete che il comune A, a seguito dell'eventuale incorporazione del comune B nel comune C, sia a sua volta incorporato al comune C?."</i>

2. Le modifiche alla Lr 29/2006 di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2017.

3. Le modifiche alla Lr 29/2006 di cui alle lettere f) ed h) del comma 1 si applicano anche ai procedimenti legislativi di fusione eventualmente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con deliberazione della giunta regionale possono essere apportati aggiornamenti o modifiche ai modelli per i quesiti referendari di cui all'allegato B bis della Lr 29/2006.

Articolo 2

Modifiche alla Lr 10/2003

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 ter dell'articolo 48 è inserito il seguente:

«5 ter 1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 l'agevolazione di cui al comma 5 bis è estesa in via sperimentale ai pagamenti effettuati dai contribuenti mediante domiciliazione bancaria. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore al triennio, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale. La giunta regionale definisce con deliberazione le modalità applicative.»;

Legale

- b) al comma 2 quater dell'articolo 49 le parole «e il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2015», e le parole «entro il 31 marzo 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2016»;
- c) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 è abrogata;
- d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 50 le parole «Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per investimenti di tipo ambientale»;
- e) al comma 2 dell'articolo 50 le parole «di cui alle lettere c) e d) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d) del comma 1»;
- f) al comma 1 dell'articolo 51 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10.»;
- g) il comma 7 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:
«7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a), per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione 'D10 incenerimento a terra', ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del Dlgs 152/2006.»;
- h) al comma 5 dell'articolo 56 le parole «, accertata la violazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, ricevuto il processo verbale di constatazione,»;
- i) al comma 6 dell'articolo 56 le parole «deve recare la motivazione dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «deve recare la motivazione, anche per rinvio al processo verbale di constatazione,» e le parole «l'accertamento della base imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «la quantificazione della base imponibile»;
- j) il comma 8 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
«8. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l'avviso di accertamento, il dirigente della competente struttura tributaria emette ordinanza di ingiunzione.»;
- k) all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 56 dopo la parola «mediante» sono inserite le seguenti: «posta elettronica certificata o»;
- l) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 91 le parole da «In casi eccezionali» a «in rate mensili fino ad un massimo di trenta,» sono sostituite dalle seguenti: «Su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di dimostrata difficoltà economica, anche in ragione dell'entità del debito, può essere disposto il pagamento del tributo in rate mensili fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito sia uguale o superiore a euro cinquantamila, anche in assenza di atti di contestazione,»;
- m) il comma 6 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:
«6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione. Qualora la richiesta sia presentata dopo il termine di scadenza del pagamento, nel piano di rateizzazione sono computate anche le sanzioni amministrative tributarie e gli eventuali oneri accessori. Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.».

2. A partire dagli esercizi successivi al 2016 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 5 ter 1 dell'articolo 48 della Lr 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

3. L'importo delle sanzioni e degli interessi accessori alla tassa automobilistica eventualmente versato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2016 e la data di entrata in vigore della presente legge è rimborsato dalla Regione su istanza dell'interessato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, della Lr 10/2003.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla previsione di cui al comma 2 quater dell'articolo 49 della Lr 10/2003, come modificato dal presente articolo, stimate in euro 15 milioni per l'anno 2016, sono introitate al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» - tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018 e destinate al finanziamento della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondi di riserva» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 50, 51 e 53 della Lr 10/2003, come modificati dal presente articolo, stimate in € 9.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2016- 2018 sono introitate al titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» - tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati» dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2016-2018.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate in spesa agli interventi in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il

Legale

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e allocate rispettivamente alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo» per € 460.000,00 nel 2016, € 325.000,00 nel 2017 ed € 300.000,00 nel 2018 - titolo I «Spese correnti» e per € 5.373.000,00 nel 2016, per € 6.358.000,00 nel 2017 ed € 7.533.000,00 nel 2018 - titolo II «Spese in conto capitale»; programma 03 «Rifiuti» per € 327.600,00 per ciascun anno del triennio al titolo I «Spese correnti» e per € 2.245.100,00 nel 2016, € 1.395.100,00 nel 2017 ed € 245.100,00 nel 2018 - titolo II «Spese in conto capitale»; programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» per € 212.800,00 per ciascun anno del triennio - titolo I «Spese correnti» e per € 881.500,00 per ciascun anno del triennio - titolo II «Spese in conto capitale».

7. La missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 01 «Difesa del suolo» - titolo II «Spese in conto capitale» è aumentata di € 2.533.000,00 per l'anno 2018 tramite corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondi di riserva» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.

Articolo 3

Misure di razionalizzazione degli enti del sistema regionale

1. Al fine di una più efficace valorizzazione del territorio lombardo, la Regione avvia un percorso di razionalizzazione degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2007). La giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative di integrazione tra gli enti partecipati dalla Regione, tenuto conto delle specifiche finalità istituzionali. La giunta regionale informa preventivamente delle iniziative di integrazione promosse ai sensi del precedente periodo, con cadenza annuale, la commissione competente in materia di programmazione e bilancio. La commissione esprime parere sull'informativa della giunta.

Articolo 4

Modifiche alla Lr 19/2007

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole «buoni e contributi» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante dispositivi elettronici,»;
- b) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

«Art. 8 ter
(Dotazioni librerie)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema del-la cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.».

Articolo 5

Modifica alla Lr 1/2012

1. Alla legge regionale 1° febbraio 2012, n.1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è apportata la seguente modifica:

- a) la lettera e) del comma 2 bis dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente:

«e) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l'ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l'effettuazione.».

Articolo 6
 Modifiche alla Lr 3/2012

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 «Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda» e 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del TITOLO III è sostituita dalla seguente:

«TITOLO III

Disciplina delle attività di estetista, di acconciatore e dei centri massaggi di esclusivo benessere»;

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4 bis

(Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)

1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.

2. L'apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al Suap. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione europea, nella Scia deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l'attività, di uno dei seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione italiano generale (Celi); a tal fine è sufficiente un Celi di livello A2 *Common European Framework*;
- b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.

4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l'attività è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: «Legge di semplificazione 2016», specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6.

6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l'amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.

7. La mancata presentazione della Scia comporta l'applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell'attività.

8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell'attività.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante: «Legge di semplificazione 2016» esercitano l'attività hanno l'obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.».

Articolo 7

Modifica alla Lr 19/2015

1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di comuni'), è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 10 dell'articolo 10 le parole «con provvedimento legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della giunta regionale» e dopo le parole «finanziamento delle funzioni» sono aggiunte le seguenti: «, confermate e conferite ai sensi della presente legge,».

TITOLO II

Ambito economico

Articolo 8

Modifica alla Lr 26/2014

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) è apportata la seguente modifica:

- a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Aree sciabili ed aree sciabili attrezzate)

1. La giunta regionale, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, delimita, su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia, le aree sciabili quali aree geografiche finalizzate all'esercizio degli sport sulla neve.

2. La giunta regionale individua, nell'ambito delle aree di cui al comma 1, su proposta delle comunità montane, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile.

4. Nell'ambito delle aree sciabili attrezzate le comunità montane possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, della normativa vigente in materia ambientale, idrogeologica, delle caratteristiche tecniche delle piste definite dal regolamento di cui al comma 13 e in modo da garantire condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe. Copia dell'autorizzazione all'apprestamento è trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della costituzione e dell'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.

5. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:

- a) piste da discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
- b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
- c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.

6. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola per la pratica degli sport cui sono destinate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.

7. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:

- a) la conformità all'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 4;
- b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;
- c) l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
- d) l'istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 10, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;

Legale

- e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;
- f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro, delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.
8. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.
9. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnaletica, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.
10. Gli addetti al servizio di soccorso prestano i primi soccorsi e trasportano gli infortunati fino ad affidarli agli ordinari servizi di soccorso.
11. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla Fisi, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (Fis).
12. La giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri a carico del bilancio regionale.
13. La giunta regionale definisce con regolamento:
- la documentazione da allegare alla proposta di delimitazione dell'area sciabile e alla proposta di individuazione dell'area sciabile attrezzata;
 - le caratteristiche tecniche delle piste;
 - la documentazione da allegare ai progetti di apprestamento delle piste ai fini del rilascio dell'autorizzazione, incluse le relazioni redatte da tecnici abilitati nelle rispettive materie di competenza;
 - i requisiti dei direttori delle piste;
 - i compiti degli addetti al servizio piste;
 - i requisiti degli addetti al servizio soccorso;
 - le modalità di utilizzo delle piste da sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.».

TITOLO III Ambito territoriale

Articolo 9 Modifica alla Lr 31/2008

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 3 dell'articolo 31 quinquies la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «trecentosessanta».

Articolo 10 Modifiche alla Lr 86/1983

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 5 la parola «prevedono» è sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;
- alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 le parole «e dai programmi» sono soppresse;
- alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 le parole «ed approva i programmi di cui al successivo articolo 14» sono soppresse;
- al comma 3 dell'articolo 13 le parole «, la deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti di altre funzioni concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale» sono sostituite dalle seguenti: «. La deliberazione istitutiva della riserva può prevedere l'affidamento a tali soggetti delle funzioni, di cui alla lettera g) del comma 2, concernenti esclusivamente la gestione della riserva naturale.»;

Legale

e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1. Per ciascuna riserva naturale è formato un piano la cui approvazione spetta alla giunta regionale, che:

- a) determina le opere necessarie a migliorare la qualità dell'ambiente e a tutelare la biodiversità, evidenziando le aree particolarmente meritevoli dal punto di vista naturalistico da sottoporre a maggior tutela e le azioni necessarie alla conservazione e al ripristino ambientale;
- b) regola le attività antropiche consentite;
- c) individua eventuali attività antropiche non coerenti con gli obiettivi di conservazione, prescrivendone la cessazione o prevedendo, ove possibile, misure di compatibilizzazione;
- d) individua eventuali aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.»;

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 14 sono abrogati;

g) al comma 4 dell'articolo 14 le parole «e della formazione ed attuazione dei programmi di gestione» sono soppresse;

h) dopo il comma 4 bis dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

«4 ter. L'ente gestore della riserva effettua una verifica triennale sull'attuazione del piano, all'esito della quale invia una relazione alla giunta regionale, che, tenuto conto degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionali e delle disposizioni di legge in materia, provvede a dare riscontro all'ente gestore sulle scelte operate in attuazione del piano. La verifica è effettuata dall'ente gestore, anche riguardo ai contenuti del piano di cui al comma 1, entro sei mesi dalla scadenza del termine triennale di cui al primo periodo. In prima applicazione la verifica di cui al presente comma è effettuata rispetto ai piani di gestione approvati da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2016»; per i piani di gestione approvati, alla stessa data, da un numero di anni inferiore a due, la verifica è effettuata tre anni dopo la relativa approvazione.

4 quater. L'ente gestore elabora un nuovo piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis, in caso di mutate condizioni ambientali che determinano cambiamenti significativi nel territorio della riserva. Negli altri casi in cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento, l'ente gestore provvede alla predisposizione di una variante di piano, da approvare ai sensi dell'articolo 14 bis.

4 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 4 ter e 4 quater si applicano anche alle riserve naturali già istituite alla data di entrata in vigore del presente comma; non si applicano laddove il piano sia ricompreso nel piano territoriale di coordinamento del parco ai sensi del comma 4 bis.»;

i) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 17 le parole «e monumenti naturali» sono sostituite dalle seguenti: «e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica»;

j) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 le parole «l'individuazione delle aree e dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali aree e beni» e le parole «nonché degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'individuazione degli interventi»;

k) al terzo periodo del comma 5 bis dell'articolo 18 dopo le parole «Con deliberazione della giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata sul Burl»;

l) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 18 le parole «Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale),» sono soppresse;

m) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato;

n) al comma 5 dell'articolo 24 le parole «l'organismo gestore del parco o della riserva per quelli localizzati nell'ambito di un parco o di una riserva naturale» sono soppresse;

o) il comma 8 dell'articolo 24 è abrogato;

p) i commi 1 e 2 dell'articolo 40 sono abrogati;

q) il comma 3 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

3. Le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi per attività e interventi di gestione e valorizzazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale di cui alla presente legge, sono stabiliti dalla giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio.»;

r) il comma 2 dell'articolo 41 bis è abrogato;

s) il comma 3 dell'articolo 41 bis è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato agli enti sulla base dei criteri di ripartizione approvati con deliberazione della giunta regionale e tenuto conto delle rendicontazioni annuali di cui al comma 2 bis dell'articolo 3.».

Legale

Articolo 11
Modifica alla Lr 14/1998

1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le attività estrattive di cui al comma 2, previste da progetti approvati dalla data di entrata in vigore del presente comma, non sono soggette alle tariffe dei diritti di escavazione di cui all'articolo 25.».

Articolo 12
Modifica all'art. 6 della Lr 2/2003

1. Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 6 è sostituito dai seguenti: «La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale è resa al comitato per l'accordo di programma, di cui al comma 5, dalla provincia o dalla città metropolitana di Milano. La verifica è resa dalla città metropolitana di Milano in relazione al piano territoriale metropolitano (Ptm) di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»); nelle more dell'entrata in vigore del Ptm, la città metropolitana di Milano rende la verifica in relazione al vigente Ptcp della provincia di Milano. In caso di partecipazione della provincia o della città metropolitana di Milano ai fini della sottoscrizione dell'accordo, la verifica di compatibilità di cui al quarto periodo è resa dai rappresentanti della provincia o della città metropolitana di Milano in sede di segreteria tecnica dell'accordo.».

Articolo 13
Modifiche alla Lr 12/2005

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «La base geografica e topografica di riferimento del Sit è il database topografico (Dbt), rappresentazione digitale in formato vettoriale georiferita del territorio. Dal Dbt derivano le altre basi geografiche a scala minore, ivi compresi gli aggiornamenti della carta tecnica regionale scala 1:10.000.»;

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale a diverso livello ed i relativi studi conoscitivi territoriali utilizzano, come informazione topografica di riferimento, il Dbt. Fatte salve esigenze di maggior dettaglio, quali rilievi topografici a scale maggiori, non è consentito utilizzare altre basi dati topografiche di riferimento.»;

c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di Pgt, sono adottati dalla giunta comunale.»;

d) al comma 4 dell'articolo 14 le parole «il consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero la giunta comunale nei restanti comuni» sono sostituite dalle seguenti: «la giunta comunale»;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è inserito il seguente:

«1 bis. All'interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al Pgt è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del Dpr 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso Dpr e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale.»;

f) la rubrica dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente: «(Aggiornamento e adeguamento del piano territoriale regionale e aggiornamento dei piani territoriali regionali d'area)»;

Legale

g) dopo il comma 1 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Nel caso di modifiche a previsioni, già costituenti obiettivo prioritario ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), punto 4), concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché di infrastrutture per la difesa del suolo, derivanti dall'avanzamento progettuale, la giunta regionale, con proprio atto, provvede all'adeguamento degli elaborati del Ptr. Dell'avvenuto adeguamento è data immediata comunicazione alla provincia, alla città metropolitana di Milano e ai comuni interessati, ai fini del recepimento nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale. La procedura di adeguamento di cui al presente comma non è utilizzabile qualora risultino interessati enti territoriali diversi da quelli già individuati negli strumenti operativi del Ptr.

1 ter. Il Ptr è aggiornato con modalità semplificate, ferma restando la pubblicazione dell'aggiornamento ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera d), nei casi di modifiche concernenti:

- a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano; per tali modifiche l'aggiornamento del Ptr è approvato con deliberazione della giunta regionale;
 - b) l'aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal Ptr che hanno influenza sulla pianificazione; la richiesta motivata di attivazione della procedura di aggiornamento del Ptr è presentata dall'ente competente alla realizzazione dell'infrastruttura; la giunta regionale approva con deliberazione l'aggiornamento del Ptr, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.»;
- h) al comma 3 dell'articolo 25 bis è aggiunto il seguente periodo: «A seguito dell'approvazione definitiva del Pgt, la pubblicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 11, se non già intervenuta, è disposta d'ufficio dalla competente struttura della giunta regionale.»;
- i) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

(Sportello unico telematico per l'edilizia)

1. Lo sportello unico per l'edilizia è disciplinato dall'articolo 5 del Dpr 380/2001, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), i comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono svolgere attraverso un'unica struttura sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per le attività produttive, sia i compiti e le funzioni dello sportello unico per l'edilizia.

3. Nell'ambito delle procedure di cui ai capi II e III, lo sportello unico per l'edilizia, dietro corresponsione delle spese dovute, è tenuto a corredare d'ufficio le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio attività e le segnalazioni certificate di inizio attività di tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del comune.

4. Con deliberazione della giunta regionale, in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è approvato l'adeguamento alla normativa specifica e di settore regionale della modulistica edilizia unificata e standardizzata statale riguardante le procedure edilizie, alla quale si adeguano i comuni. Agli aggiornamenti della modulistica consistenti nel mero recepimento di sopravvenute disposizioni normative di settore, nonché nella rettifica di errori materiali si provvede con decreto del dirigente della direzione regionale competente per materia.

5. Al fine di consentire il monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la Regione promuove lo sviluppo di sistemi integrati per la gestione telematica dei procedimenti edilizi e dei relativi dati e per l'interoperabilità tra i sistemi informativi. I comuni inviano alla Regione i dati di cui al primo periodo in relazione agli interventi edilizi del proprio territorio, secondo modalità stabilite dalla giunta regionale.

6. Alle spese derivanti dall'applicazione di quanto previsto al comma 5, quantificate in € 400.000,00 per il 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2016-2018.»;

j) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 le parole «e 6» sono sostituite dalle seguenti: «, 6 e 7»;
- 2) all'alinea del comma 4 dopo la parola «Spetta» sono aggiunte le seguenti: «alla città metropolitana di Milano o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco»;

Legale

- 3) alla lettera g) del comma 4 le parole «opere idrauliche realizzate dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «opere idrauliche realizzate dalla città metropolitana di Milano o dalla provincia»;
- 4) all'alinea dei commi 5 e 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco»;
- 5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, le funzioni amministrative comunali di cui al comma 1 relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco nonché relative agli interventi e alle opere che comportino anche la trasformazione del bosco spettano, per i territori di rispettiva competenza, agli enti gestori di parco regionale, alle comunità montane e alle unioni di comuni, ove non presenti comunità montane, nonché alla città metropolitana di Milano o alle province per i restanti territori. In caso di interventi e opere comportanti anche la trasformazione del bosco, l'ente competente, ai sensi del presente comma o dei commi da 3 a 6, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di interventi e opere nel bosco.»;
- 6) al primo periodo del comma 9 le parole «dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «dalla città metropolitana di Milano o dalle province, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane»;
- 7) al secondo periodo del comma 9 le parole «dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti gestori di parco regionale, dalle comunità montane, nonché dalla città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori»;
- 8) al terzo periodo del comma 9 le parole «Per le province, gli enti gestori dei parchi» sono sostituite dalle seguenti: «Per la città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori di parco regionale»;
- 9) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9 bis. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore del presente comma sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla stessa data.».

Articolo 14

Modifiche all'art. 58 bis della Lr 12/2005 e all'art. 11 della Lr 4/2016

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 2 dell'articolo 58 bis, come inserito dall'articolo 7, comma 2, lettera g), della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua), le parole «interventi edilizi definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr 380/2001».

2. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n.4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua) è apportata la seguente modifica:

- a) ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 le parole «come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della Lr 12/2005» sono sostituite dalle seguenti: «come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del Dpr 380/2001».

Articolo 15

Modifiche all'art. 8 della Lr 12/2011

1. Alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n.86 'Piano generale del-le aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n.16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzioni di parchi'), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole «all'articolo 17, comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 18, comma 5 bis,»;
- b) al comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche alle rettifiche del perimetro dei parchi deliberate ai sensi dell'articolo 18, comma 5 bis, della Lr 86/1983, prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2016».».

Legale

Articolo 16

Modifiche all'art. 5 della Lr 31/2014 e all'art. 15 della Lr 19/2013

1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 5 bis dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analogo differimento è disposto per il comune di Gravedona e Uniti.».

2. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014), è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 2 dell'articolo 15 è abrogato.

Articolo 17

Modifiche all'art. 31 della Lr 27/2009

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 12 dell'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«12 bis. Ai fini di contribuire al contenimento della morosità, l'ente proprietario può prevedere misure di riduzione dell'ammontare del canone di locazione nella misura massima di una mensilità, a favore degli inquilini che optano per il pagamento del canone di locazione mediante domiciliazione bancaria. Con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

12 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 bis e dall'articolo 34, commi 5 e 6, l'ente proprietario, per gli inquilini in condizioni di accertata morosità incolpevole, può concordare con l'assegnatario che ne faccia richiesta un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che prevede il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi.».

Articolo 18

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 32 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
b) l'articolo 62 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).

Articolo 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO**Commercio su aree pubbliche
Legge regionale n. 10/2016 - Modifiche alla Lr 6/2010**

È stata pubblicata sul supplemento n. 18 al Burl del 3 maggio 2016 la legge regionale n. 10 recante "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Lr n. 6/10 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse.

In tale ottica è stato anche predisposto, per maggiore comodità, un testo coordinato che evidenzia le differenze apportate dalla legge in commento.

Sagre e fiere

La nuova legge introduce nella Lr n. 6/2010 la definizione di sagra, identificata in ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

Sempre nella definizione viene precisato che le sagre devono essere indicate nel nuovo calendario regionale delle fiere e delle sagre, consistente in un elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

In tale logica, i comuni dovranno fissare un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e delle sagre dovranno depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno redigere l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo al fine di poterlo trasmettere alla Regione. Relativamente, invece, ad ulteriori eventi non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale, la giunta regionale definirà le procedure per la loro eventuale integrazione nel calendario.

Con riferimento, inoltre, allo svolgimento delle sagre, il nuovo art. 18 ter della Lr n. 6/2010, introdotto dal provvedimento in commento, prevede che i comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla giunta regionale, predispongono un apposito regolamento con il quale definiscono:

- a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all'articolo 18 bis;
- e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

Il nuovo art. 18 ter prevede anche delle sanzioni e precisamente:

- a) in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale il pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo;
- b) in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

È previsto, invece, che in caso di recidiva le suddette sanzioni sono raddoppiate, mentre a partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Al fine, inoltre, di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è stabilito che il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Legale

Con riguardo, infine, allo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, il nuovo art. 72 subordina l'esercizio dell'attività alla presentazione della Scia. È previsto, tuttavia, il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune territorialmente competente nel caso di zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale oppure in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

Per l'esercizio della suddetta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.

Commercio su aree pubbliche su posteggi*Commercio su aree pubbliche su posteggi*

Con riguardo alle concessioni di posteggio, la nuova legge, recependo le disposizioni dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata di cui all'art. 71 del Dlgs n. 59/2010, prevede che i comuni stabiliscono la relativa durata in un periodo compreso tra i nove e i dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato.

In tale ottica viene disposto che i comuni provvedono al rilascio dell'autorizzazione su posteggi e relativa concessione nel rispetto dei criteri di priorità fissati dall'intesa sopra citata, abrogando i precedenti criteri regionali.

È previsto, tuttavia, che la giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, verranno predisposti appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l'applicazione delle disposizioni dell'intesa della Conferenza unificata relative all'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Sempre in recepimento dell'intesa viene previsto (comma 11 bis art. 23) che nessun soggetto nello stesso mercato o nella stessa fiera può avere la titolarità di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Relativamente alla dislocazione dei posteggi, viene inserita a livello normativo la possibilità per i comuni, al fine di garantire il miglior servizio ai consumatori, di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, nonché di delimitare a specifiche aree del mercato, ben riconoscibili dal consumatore, i posteggi con vendita di merci usate.

Proprio con riguardo a queste ultime, la nuova legge inserisce una specifica disposizione (comma 11 ter art. 21) in materia di vendita di merci antiche o usate, prescrivendo che gli operatori, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico nonché devono indicare in modo chiaro e ben leggibile per i prodotti esposti il prezzo di vendita; sempre in tale ambito, è stato inserito l'obbligo degli operatori di esibire su richiesta degli organi di vigilanza la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

Quanto alle ipotesi di revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, è stabilito (comma 11 quarter art. 21) che il comune deve assegnare all'operatore, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal comune stesso.

Con riferimento ai battitori, invece, la nuova legge prescrive ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di riservare a dette attività almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.

Per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è prevista la facoltà di destinare nei mercati di nuova istituzione almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.

È, infine, previsto un periodo di sei mesi continuativi – in luogo dei dodici mesi stabiliti in precedenza – oltre il quale il mancato utilizzo dei posteggi da parte dei battitori consente ai comuni la riassegnazione con le modalità previste dalla Lr n. 6/2010.

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

La nuova legge stabilisce e disciplina (comma 4 bis art. 22) la possibilità per i comuni di prevedere, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva competente, apposite deroghe alle limitazioni e ai divieti

Legale

imposti al commercio in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse quali la salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Tali deroghe, tuttavia, devono riguardare soltanto le ipotesi in cui l'attività sia esercitata in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l'architettura urbana e sia destinata alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.

Viene precisato, inoltre, che l'interdizione da parte del comune del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nelle aree circostanti avviene entro un raggio di 500 metri.

Consultazione delle parti sociali

Con riferimento alla commissione consultiva comunale di cui all'art. 19 della Lr n. 6/2010, le modifiche introdotte dalla nuova legge precisano che la stessa è composta anche dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della legge n. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

Nei comuni suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, dovrà essere istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità, mentre, nelle unioni di comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale, verrà costituita un'unica commissione.

Relativamente, invece, alle materie di competenza, è specificato che la programmazione comunale, oggetto di consultazione della commissione, deve riguardare tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale. Con le modifiche introdotte dalla legge in commento viene, altresì, previsto che la commissione deve essere sentita anche in riferimento alla stesura del calendario regionale nonché ad ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Commercio su aree private di cui il comune non ha la disponibilità

Con riguardo alle attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su aree private di cui il comune non ha la disponibilità, il nuovo comma 3 dell'art. 16 della Lr n. 6/2010 stabilisce che dette attività sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Sempre il comma 3 prescrive per tali attività l'obbligo della conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, della conformità edilizia degli edifici.

Con l'aggiunta, tuttavia, del nuovo art. 29 quater alla Lr n. 6/2010, vengono esonerate dall'obbligo di conformità urbanistica delle aree, ferma restando l'applicazione delle disposizioni per il commercio al dettaglio in sede fissa, le attività occasionali di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita di prodotti alimentari o non alimentari, su area privata di cui il comune non ha la disponibilità svolte in via accessoria, nell'ambito di manifestazioni temporanee organizzate da soggetti senza fini di lucro.

Lo stesso art. 29 quater precisa, però, al secondo comma che non sono riconducibili alle attività occasionali sopra descritte le manifestazioni o gli eventi che, ancorché temporanei e con finalità non lucrative, vedano il coinvolgimento diretto nell'organizzazione della manifestazione di soggetti che svolgono professionalmente l'attività commerciale.

Revoca dell'autorizzazione e sanzioni

Con riferimento alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, la nuova legge (art. 1 lett. m) abroga alcune delle fattispecie previste dall'art. 27, comma 4, della Lr n. 6/2010, e precisamente:

- la sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante da parte del titolare dell'autorizzazione per più di un anno, di cui all'art. 27, comma 4, lett. c);
- il mancato assolvimento dell'obbligo di esibizione delle autorizzazioni in originale su richiesta di controllo degli organi di vigilanza, di cui all'art. 27, comma 4, lett. d);
- il mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive, di cui all'art. 27, comma 4, lett. f).

Legale

Viene, tuttavia, prevista l'interdizione per due anni dall'esercizio dell'attività nella fiera nel caso in cui l'operatore non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

Relativamente alle sanzioni amministrative, invece, sono state modificate alcune delle fattispecie previgenti, per la cui disamina si rinvia per maggiore comodità al testo coordinato allegato alla presente.

Tuttavia, è opportuno sin d'ora segnalare che, con riguardo al mancato aggiornamento della carta di esercizio, la nuova legge prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 1.000 euro, se l'aggiornamento non è avvenuto entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

Esercizio abusivo dell'attività e confisca

La nuova legge introduce alcune modifiche all'art. 31 della Lr n. 6/2010 intese a precisare che le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi ed aree pubbliche e private di cui il comune abbia la disponibilità, sono considerate abusive per la mancanza della prescritta autorizzazione o per la violazione di quanto previsto alla Sezione III del Capo I, Titolo II della Lr n. 6/2010 (disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche).

Con riferimento, invece, alle modifiche in materia di confisca si rinvia per comodità al testo coordinato allegato alla presente.

Indirizzi in materia di orari

Con riguardo agli orari per il commercio su aree pubbliche, vengono mantenuti soltanto due indirizzi regionali nei confronti dei comuni e precisamente:

- la fascia oraria massima di articolazione dell'orario è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del Dlgs 59/2010;
- limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nella legge in commento sono entrate in vigore il 18 maggio 2016.

Legale

Segnalazione diffusione bollettino

Si segnala che sta circolando un bollettino postale intestato ad Imprendo Italia srls, dell'importo di euro 309,78, inerente una proposta di iscrizione alla piattaforma web "elencoimpreseitaliane.it".

L'adesione alla suddetta proposta è meramente facoltativa, ha finalità esclusivamente commerciale e non proviene da alcun ente o amministrazione, quale, ad esempio, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato bollettino, che si pubblica qui di seguito, a valutarne attentamente il contenuto, prima di effettuare un eventuale pagamento.

ALLA PIATTAFORMA WEB DI SERVIZI PUBBLICITARI
PROPOSTA A TUTTI GLI ISCRITTI A CCIAA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA



42122 - REGGIO EMILIA - RE - ITALY

servizio Imprese

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

Banco Posta

€ Sul C/C n. 1031814872 di Euro 309,78

IMPORTO IN LETTERE trecentonove/78
CODICE IBAN: IT3020760115000001031814872 SWIFT: BPPITRRXXX

Intestato a:

IMPRENDO ITALIA SRLS

CAUSALE

scadenza 14/05/2016

ADESIONE N. G16/055-

PARTITA IVA

C.F.

ESEGUITO DA

42122 - REGGIO EMILIA - RE -
ITALY

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



A tutti gli iscritti a CCIAA Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si propone l'adesione alla nostra piattaforma per usufruire di tutti i suoi vantaggi, totalmente detraibili ai fini fiscali. L'accettazione della nostra proposta e l'utilizzo della nostra piattaforma www.elencoimpreseitaliane.it, ha finalità esclusivamente commerciale e non sostituisce in alcun modo gli adempimenti imposti dallo Stato Italiano e/o dalla Pubblica Amministrazione. L'obiettivo è di agevolare lo sviluppo delle imprese Italiane in modo estremamente semplice disponendo di un importante lancio pubblicitario al fine di promuovere la sua attività e fare buoni affari. La piattaforma le darà immediata visibilità nazionale, non solo per le aziende presenti sulla piattaforma, ma anche tra le migliaia di utenti della rete. In seguito all'adesione, riceverà le sue credenziali: username e password, per l'accesso e la gestione personale della sua area riservata; dove potrà inserire immagini, informazioni, promozioni, nonché un'ampia descrizione della sua attività. L'adesione ha validità di mesi dodici. Per un corretto inserimento dei dati, invitiamo a controllarli e comunicare eventuali variazioni o cancellazioni tramite il modulo contatti presente sulla piattaforma. La piattaforma è gestita da Imprendo Ltd una società maltese con sede a Tower Business Centre, Swatar. Le modalità di adesione ed ogni questione relativa all'accettazione della nostra proposta sarà regolata dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro. L'intera proposta e contratto si compone da un foglio A quattro fronte-retro. La scadenza indicata si riferisce alla validità della presente proposta ed alle condizioni contrattuali in quanto possono subire delle variazioni. Tutti i pagamenti verranno effettuati alla Imprendo Italia srls su specifica autorizzazione della Imprendo LTD. In alternativa al bollettino di conto corrente postale allegato, è possibile pagare a mezzo bonifico alle coordinate sotto riportate, inserendo come causale il numero di adesione. CODICE IBAN: IT3020760115000001031814872 SWIFT: BPPITRRXXX

- CODICE ATTIVITA' 74.3 I / 74.3 P / 46.18.98 S / 82.19.09 S PROCACCIATORE D'AFFARI DI VARI PRODOTTI SENZA PREVALENZA DI ALCUNO ULTERIORI SPECIFICHE: PROCACCIATORE D'AFFARI IN SERVIZI DI VIAGGI, TRASPORTI E SPEDIZIONE MERCI, DAL 20/04/2016



		INAIL
Mario Rossi		x
		x
		x
		€ x.000,00



IL TUO SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Promo.Ter Unione è l'ente nato per l'amministrazione del personale, con la gestione delle **buste paga** e il versamento dei **contributi**, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza.



GLI STRUMENTI GIUSTI PER PRENDERTI CURA DELLA TUA ATTIVITA'

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 02.7750.252 - 02.7750.461

Gli uffici di PROMO.TER si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 15,30

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

► Comune di Milano: bando "Cantieri linea metropolitana 4" - Spese di gestione **Pag. 141**

FINANZIAMENTI

► Cciao Milano e Monza Brianza: bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. . . **Pag. 143**

In primo piano

Comune di Milano Bando "Cantieri - Linea metropolitana 4" Spese di gestione

Il comune di Milano ha pubblicato il bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto in parte corrente a sostegno delle imprese situate in aree interessate dai cantieri per la realizzazione della linea della metropolitana M4 – tratte A, B e C. ▼

Possono partecipare al bando le micro e piccole imprese che hanno sede operativa "frontista" o "interferente" rispetto ai cantieri, ossia con i locali al piano strada avente accesso o vetrine localizzate nella strada/piazza dove è situato il cantiere che genera un disagio "elevato" o "molto elevato" e appartenenti alle seguenti categorie:

- commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, compresi gli operatori dei mercati comunali coperti;
- pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- edicole e chioschi;
- imprese artigiane;
- imprese del turismo e dei servizi.

Bandi e finanziamenti

Non sono invece ammissibili le imprese che svolgono attività di: sale da gioco e sale scommesse; attività di com-pro/vendo oro; temporary shop.

Le imprese devono essere ubicate in una delle tre tratte della metropolitana M4, così come indicate nelle 'mappe cantieri' allegate al testo ufficiale del bando:

- Tratta A – est (da Linate a Tricolore), comprendente 18 siti di cantiere;
- Tratta B – ovest (da Solari a San Cristoforo/Ronchetto), comprendente 13 siti di cantiere;
- Tratta C – centro (da Vivaio a San Vittore), comprendente 15 siti di cantiere.

Possono presentare domanda di contributo solo le imprese situate in prossimità di cantieri che risulteranno aperti entro il 30 agosto 2016 (data di scadenza del bando).

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 marzo 2017 e relative alla gestione e all'esercizio dell'attività delle imprese richiedenti (es: utenze, canoni di locazione, tributi locali, spese per pubblicità/marketing/comunicazione, progettazione e realizzazione di software specifici, siti Internet, ecc.).

Il contributo ottenibile è a fondo perduto e fino ad un massimale del 80% dell'investimento complessivo ammissibile al netto di Iva e altri oneri. L'importo massimo del contributo è pari a:

- euro 15.000,00 per le imprese definite "a impatto molto elevato" e che non intendono trasferire la propria sede operativa dalle aree interessate dai cantieri.
- euro 5.000,00 per le imprese definite "a impatto molto elevato" che intendono trasferire la propria sede operativa (oppure aprire una nuova unità operativa) in aree non interessate dai cantieri e per le imprese definite "a impatto elevato".

Le domande di contributo, compilate sull'apposito modulo, possono essere presentate al comune di Milano entro e non oltre il 30 agosto 2016, tramite una delle seguenti modalità:

- via posta raccomandata a/r all'indirizzo: Comune di Milano – Settore Commercio, Suap e Attività produttive – Servizio Artigianato e Supporto alle Imprese, Via Larga 12 – 20122 Milano, con firma autografa (corredata da documento di identità del firmatario legale rappresentante/titolare dell'impresa) e marca da bollo da € 16,00;
- via posta elettronica certificata (Pec to Pec) all'indirizzo artigianato.comunemilano@pec.it, con firma digitale forte, anche conferendo procura speciale alle singole associazioni.

Bandi e finanziamenti

Cciao Milano e Monza Brianza Bando per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

Le Camere di commercio di Milano e di Monza e Brianza promuovono un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per accedere a servizi specialistici e partecipare a percorsi di accompagnamento per l'internazionalizzazione predisposti da Promos (Azienda speciale per l'internazionalizzazione della Cciao di Milano).

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o sede operativa attiva nelle province di Milano o di Monza e Brianza, regolarmente iscritte al Registro imprese delle rispettive Camere di commercio.

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a 850.000 euro, di cui 700.000 euro stanziati dalla Camera di Milano e 150.000 euro dalla Camera di Monza/Brianza.

Il bando è ripartito in due misure:

- Misura 1. Servizi specialistici per l'internazionalizzazione: ad es. check up aziendali e individuazione dei mercati obiettivo; ricerca di fornitori, distributori e clienti finali con organizzazione di eventuali incontri B2B all'estero; presidio commerciale continuativo di mercati esteri; organizzazione di incoming, ecc.;
- Misura 2. Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati: ad es. partecipazione a missioni all'estero con incontri B2B; attività di comunicazione nel mercato obiettivo; monitoraggio gare di appalto nel paese di riferimento; partecipazione a fiere internazionali all'estero; eccetera.

È concesso un contributo in misura fissa a fondo perduto, erogato sotto forma di deduzione dal pagamento della fattura rilasciata dal soggetto attuatore Promos, a seguito della sottoscrizione del contratto di adesione e dell'erogazione dei servizi previsti dal bando.

L'importo del contributo varia in relazione al pacchetto di servizi/programmi richiesti:

- 1.500 euro a fronte di un investimento minimo di 3.000 euro più Iva;
- 2.750 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro più Iva;
- 6.000 euro a fronte di un investimento minimo di 10.000 euro più Iva.

Le domande possono essere presentate fino all'esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2017.

Le domande di contributo devono essere presentate:

- alla Camera di commercio di Milano (per le imprese con sede legale od operativa in provincia di Milano) tramite il portale easybando;
- alla Camera di commercio di Monza e Brianza (per le imprese con sede legale od operativa in provincia di Monza e Brianza) tramite Pec.

UNIONE

premia la tua

FEDelta

Per il settimo anno consecutivo continua l'iniziativa dedicata
a Te socio che sei Fedele
alla nostra *Organizzazione*

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di **PREMIO FEDelta***, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive all'interno di alcune **convenzioni bancarie** sottoscritte con i principali istituti di credito.

Il **PREMIO FEDelta**' è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
CREDITO ARTIGIANO
HOBEX
INTESA SANPAOLO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VENETO BANCA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal **PREMIO FEDelta**', contatta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it

* per **associato fedele** si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 2016 le annualità si riferiscono agli anni 2014, 2015, 2016).

Indice

IN PRIMO PIANO

► Riesame delle autorizzazioni Aeo.....	Pag. 145
---	----------

In primo piano

Riesame delle autorizzazioni Aeo

Con l'entrata in vigore del Codice doganale dell'Unione europea (Cdu) la Taxud B2/031/2016 ha previsto il riesame delle autorizzazioni relative agli Aeo (operatori economici autorizzati).

Il documento contiene le possibili domande e risposte relative all'attività di riesame dei certificati Aeo, cercando di chiarirne alcuni aspetti.

Esso va letto unitamente al Cdu, ai relativi atti delegati ed esecutivi e alle linee guida Aeo aggiornate. ►

Commercio estero

1) Cosa succede ai certificati Aeo esistenti dopo la data del 1 maggio 2016?

I certificati Aeo esistenti che sono validi alla data del 1 maggio 2016 restano validi fino al loro riesame.

2) È necessario presentare domande di riesame alle autorità doganali competenti?

No. Il titolare di un certificato Aeo verrà contattato dalle autorità doganali competenti. Entro il 1° maggio 2019 verranno riesaminati tutti i certificati rilasciati precedentemente al 1° maggio 2016. In ogni caso, gli Aeo possono contattare i punti di contatto nazionali qualora necessitino di maggiori informazioni o chiarimenti.

3) Nel caso in cui il riesame avesse esito positivo, il certificato Aeo esistente verrà revocato e verrà rilasciata una nuova autorizzazione?

No. Le richieste e i certificati/le autorizzazioni Aeo vengono gestiti dal sistema elettronico Eos/Aeo dal 2008. L'esito positivo di un riesame sostituisce il certificato Aeo esistente, come richiesto dagli artt. 250 e 251 del Rd del Cdu. Grazie al sistema Eos/Aeo non è necessario revocare il certificato Aeo esistente e rilasciarne uno nuovo, evitando in tal modo aggravii amministrativi tanto per la dogana che per gli operatori e semplificando la procedura. Il che equivale ad affermare che nel caso di esito positivo del riesame di un certificato Aeo, questo viene considerato come un'autorizzazione concessa ai sensi del Cdu.

4) Nel caso di riesame con esito positivo, l'autorizzazione Aeo avrebbe un numero diverso da quello del precedente certificate Aeo?

L'esito positivo del riesame sostituisce l'Aeo esistente, tuttavia, il numero dell'autorizzazione continuerà a essere lo stesso del certificato precedente; l'unica differenza è che il Cdu parla di "autorizzazione" invece che di "certificato".

Va sottolineato che da un punto di vista normativo, il Cdu prevede due tipi di autorizzazione:

- Aeoc per le semplificazioni doganali [art. 38 (2) (a)] Cdu e
- Aeos per la sicurezza [art. 38 (2) (b)] Cdu.

Ai sensi dell'art. 33 Re, se un soggetto richiede e ha diritto ad ottenere sia un'autorizzazione Aeoc che Aeos, l'autorità competente rilascerà un'autorizzazione combinata. Da un punto di vista tecnico, la combinazione delle due autorizzazioni Aeoc e Aeos continuerà ad essere gestita dal sistema Eos/Aeo come un'autorizzazione Aeof, pertanto il numero Aeof continuerà ad essere valido anche successivamente al riesame del certificato Aeof esistente e verrà considerata come un'autorizzazione Aeof, combinazione di un'autorizzazione Aeoc e di un'autorizzazione Aeos.

5) Ci saranno cambiamenti nei codici MRA esistenti?

No. Come il numero dell'autorizzazione sottoposta a riesame rimane invariato rispetto a quello del certificato Aeo, i codici Mra già attribuiti non vengono modificati.

6) Cosa succede in caso di esito negativo del riesame

Il certificato Aeo viene revocato.

7) Cosa succede se, a seguito del riesame, i criteri sono soddisfatti solo parzialmente?

Nel caso di soddisfazione parziale dei criteri, si possono verificare le situazioni seguenti:

- Se il titolare di un certificato Aeof non soddisfa le condizioni di cui all'art. 39 (d) del Cdu, il certificato Aeof viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione Aeos senza che l'Aeo ne faccia richiesta
- Se il titolare di un certificato Aeof non soddisfa le condizioni di cui all'art. 39 (e) del Cdu, il certificato Aeof viene sospeso o revocato e viene emessa una nuova autorizzazione Aeoc senza che l'Aeo ne faccia richiesta

Commercio estero

8) Cosa succede se il titolare di un certificato Aeo è anche titolare di un'altra autorizzazione doganale concessa dallo stesso ufficio doganale?

L'autorità doganale, anche sulla base della situazione specifica, dovrebbe, per quanto possibile, coordinare le attività di riesame dei certificati Aeo con quelle autorizzazioni per le quali viene richiesto il soddisfacimento di uno o più criteri Aeo, al fine di evitare duplicazioni nel lavoro. Nel caso in cui tale coordinamento sia possibile, le autorità doganali ne informano il titolare delle autorizzazioni. Ad ogni modo, i documenti e le comunicazioni finali agli operatori saranno separati, dal momento che sono collegati alle varie autorizzazioni.

9) Quali criteri e condizioni vanno sottoposte a riesame?

Per quanto concerne i criteri e le condizioni precedentemente esistenti, le autorità doganali devono tenere in considerazione il monitoraggio precedente e/o le attività di riesame effettuato ai sensi dell'art. 14q (4) e (5) DAC e il periodo di tempo in cui queste sono state effettuate.

I nuovi criteri e le nuove condizioni introdotte ai sensi del Cdu verranno esaminati in quanto "nuovi".

10) Quali sono le nuove condizioni introdotte per soddisfare l'art. 39(a) Cdu e l'art. 24 Re?

Il nuovo criterio della "conformità" amplia il concetto di conformità alla normativa doganale e lo intende come una conformità alle norme fiscali, unitamente alla dimostrazione che non sussistano gravi reati penali relativi all'attività economica dell'Aeo.

In particolare:

- "normativa doganale": questa condizione non è una novità, ma può essere ri-verificata alla data del riesame (vedere domanda 6).
- "norme fiscali": questa condizione nuova deve essere intesa in una prospettiva ampia, che vada al di là delle imposte collegate all'importazione ed esportazione delle merci (ad esempio l'iva, l'imposta sulle società, le accise ecc.), pur restando limitata alle norme fiscali collegate all'attività economica dell'Aeo;
- "gravi reati penali relativi all'attività economica del richiedente": non si tratta di una condizione completamente nuova, dal momento che nella normativa precedente questo costituiva un elemento che poteva comportare il rigetto della domanda [vedi art. 14f (b) Dac]. Pertanto, durante il riesame dei certificati esistenti, questo elemento deve essere aggiornato alla data del riesame.

11) Quali sono le nuove condizioni introdotte per il "Criterio per un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti" dell'art. 39(b) Cdu e art. 25 Re?

L'art. 25 (1) Re introduce due nuove condizioni per soddisfare il criterio:

- L'art. 25(1) (b) Re prescrive che "le scritture tenute dal richiedente ai fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema".
- L'art. 25(1) (k) Re, prevede, ove possibile, la condizione relativa alla presenza di una procedura soddisfacente per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione collegate ai divieti o alle restrizioni, comprese le misure per distinguere le merci soggette a divieti e restrizioni da altre merci, al fine di assicurare il rispetto di tali divieti e restrizioni.

La presente condizione era in precedenza inclusa nel criterio di sicurezza e pertanto limitata all'Aeos (incluso l'Aeof) al fine di prevenire l'utilizzo improprio e la consegna illegale di merci sensibili. Ai sensi della nuova normativa questa condizione deve essere rispettata, ove possibile, da parte di tutti gli Aeo e, pertanto, in caso di riesame dei certificati Aeo, va verificata come una condizione "nuova".

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Parte 2, Sezione II, delle Linee guida Aeo aggiornate.

12) Quali sono le nuove condizioni introdotte per la "solubilità finanziaria" di cui agli art. 39(c) Cdu e art. 26 Cdu Re?

L'art. 26 Re introduce tre nuove condizioni per soddisfare il criterio, ovvero:

Commercio estero

- Art. 26 (1)(a) relativo all'assenza di procedura fallimentare (precedentemente costituiva condizione di non accettazione della domanda)
- Art. 26 (1)(b) relativo al soddisfacimento, negli ultimi tre anni (a partire dalla data del riesame), degli obblighi finanziari concernenti il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri diritti, imposte o tasse riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci (precedentemente era un elemento menzionato nelle linee guida AeO)
- Art. 26 (1)(c), relativo ad una capacità finanziaria sufficiente per soddisfare gli obblighi e gli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività commerciale, compresa l'assenza di un attivo netto negativo, tranne che nel caso in cui questo può essere coperto (precedentemente questo era un elemento menzionato nelle linee guida).

Benché queste condizioni non siano completamente nuove, il loro fondamento normativo è stato cambiato. Ai sensi del Re, infatti, tali condizioni costituiscono condizioni specifiche richieste per soddisfare il criterio e, pertanto, l'assenza di una o più di tali condizioni può comportare una decisione negativa da parte dell'autorità doganale.

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Parte 2, Sezione III, delle Linee guida AeO aggiornate.

13) Qual è il nuovo criterio relativo agli “standard pratici e alle qualifiche professionali” introdotto dagli artt. 39 (d) Cdu e 27 Re?

Ai fini del riesame dei certificati Aeoc e Aeoc/Aeos esistenti, l'Aeo o la persona responsabile delle questioni doganali dell'Aeo deve soddisfare il nuovo ulteriore criterio di cui agli artt. 39 (d) Cdu e all'art. 27 Re.

Per “persona responsabile delle questioni doganali dell'AeoO” si intende:

- Un impiegato dell'Aeo responsabile delle questioni doganali;
- Una persona esterna all'Aeo, nel caso in cui la gestione degli affari doganali venga esternalizzata

a) Standard pratici di competenza

- Comprovata esperienza pratica di minimo tre anni nelle questioni doganali
Per informazioni su come soddisfare questa condizione, vedi Sezione 2.IV.2.1 delle Linee guida AeO aggiornate.
- Uno standard di qualità relativo agli affari doganali, adottato da un ente europeo di standardizzazione
L'ente europeo di standardizzazione competente non ha ancora elaborato standard applicabili agli “affari doganali”, pertanto questa condizione non può, al momento, essere applicata.

b) Qualifiche professionali

La persona responsabile delle questioni doganali dell'Aeo (impiegato o persona a contratto) ha completato con successo, presso una delle seguenti strutture, un percorso di formazione sulla normativa doganale coerente con e relativa alle attività dell'Aeoc:

- un'autorità doganale di uno Stato membro;
- un ente di istruzione riconosciuto, ai fini del rilascio di tale qualifica, dalle autorità doganali o da un altro ente di uno Stato membro responsabile di formazione professionale;
- un'associazione professionale o di categoria riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o accreditata nell'Unione ai fini del rilascio di tale qualifica.

È anche possibile che una persona interna all'azienda, la quale ha il potere di rappresentare fisicamente tale azienda, abbia completato con successo un percorso formativo in affari doganali (ad esempio, una persona responsabile di un'Aeo che fornisce servizi di intermediazione - il presidente o un membro del consiglio di amministrazione - che abbia superato l'esame da spedizioniere doganale). In questo caso l'Aeo può soddisfare la condizione della qualifica professionale attraverso questa persona.

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Sezione 2.IV.3 delle Linee guida AeO aggiornate.

14) Quali sono le nuove condizioni relative agli “standard di sicurezza” introdotti dagli artt. 39(e) Cdu e 28 Re?

L'art. 28 (1) Re introduce due nuove condizioni:

Commercio estero

- L'art. 28 (1) (d) Re introduce un nuovo elemento nella condizione esistente relativa alle misure "di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale"
- L'art. 28 (1) (h) Re introduce una nuova condizione per il criterio di sicurezza. In particolare, l'Aeo deve nominare una persona di contatto competente per le questioni relative alla sicurezza. Tale persona deve costituire il punto di contatto per qualsiasi questione sorga all'interno dell'azienda ed anche per quelle che derivano dall'autorità doganale concernenti la sicurezza. A prescindere dal fatto che questa funzione sia esternalizzata o meno, l'Aeo deve assicurarsi che tale figura sia totalmente consapevole di tutte le questioni dell'azienda relative alla sicurezza e sia autorizzata a ricevere e comunicare materiale/informazioni sensibili in materia di sicurezza.

Per informazioni maggiormente dettagliate, vedi Parte 2, Sezione V delle Linee guida Aeo aggiornate.

15) Chi contattare per ulteriori informazioni a livello nazionale?

Per ulteriori informazioni contattare i punti di contatto Aeo nazionali:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/contact_tools_en.htm

Seguici, connettiti, informati



Controlla i nostri aggiornamenti su Facebook all'indirizzo facebook.com/confcommerciomilano



Seguici su Twitter all'indirizzo twitter.com/confcommerciomi



Guarda i nostri video su Youtube all'indirizzo youtube.com/confcommerciomilano



Visita il sito www.unionemilano.it

Indice

STUDI

- Stabilità finanziaria ed evoluzione della governance europea Pag. 151

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia Pag. 156
 ► Indice delle vendite al dettaglio Pag. 157

Studi

Stabilità finanziaria ed evoluzione della governance europea

Le politiche monetarie per la stabilità finanziaria sono finalizzate a ridurre i rischi eccessivi di indebitamento, alimentati, purtroppo, da più fonti.

Vi possono, infatti, concorrere le crisi del debito sovrano di qualsiasi Paese del mondo attraverso i meccanismi di interazione della finanza globale, che distribuisce i bond a rischio nel portafoglio di imprese, famiglie, istituti di credito e società finanziarie residenti anche a migliaia di chilometri di distanza.

Vi contribuisce, inoltre, la recessione prolungata di questi anni che ha compromesso gli investimenti delle imprese nell'economia reale aggravando il problema dei crediti deteriorati e delle sofferenze bancarie, fenomeno comune a molti istituti di credito dell'Unione europea, tra cui quelli del nostro Paese.

Nell'ambito dei fattori che possono pregiudicare la stabilità finanziaria quello della leva è sicuramente il più preoccupante per la sua resistenza a stabilizzarsi e, quindi, a ridursi con la necessaria gradualità. ►

Formazione / Studi

Nell'area dell'euro il valore delle attività finanziarie, espresso in miliardi di euro, è passato da 51.326 del 1999 a 93.350 del 2010 e questo processo di involuzione finanziaria dell'economia ha solo rallentato la sua corsa negli ultimi cinque anni, visto che alla fine del 2015 le attività finanziarie complessive sono risultate essere pari a 116.475 miliardi di euro con un incremento del 24,7% rispetto al valore del 2010.

I maggiori rischi si concentrano nel settore delle istituzioni finanziarie non monetarie, fondi di investimento, che raccolgono capitale dagli investitori privati e istituzionali mediante l'emissione di quote e/o partecipazioni, società veicolo finanziarie (Svf) attive nelle operazioni di cartolarizzazione, holding finanziarie, società di venture capital, specialisti in valori mobiliari e derivati, un insieme di soggetti dove si è creata una notevole distanza tra la complessità degli strumenti finanziari in portafoglio e la qualità dell'informazione resa ai risparmiatori.

Scomponendo il valore complessivo nelle quote detenute dai principali quattro settori, famiglie, imprese dell'economia reale, pubblica amministrazione e società finanziarie, si rileva una sostanziale eterogeneità delle percentuali di riferimento.

Nel 2015 le società finanziarie detenevano il 58,9% della ricchezza finanziaria dell'area euro, seguite dalle famiglie con il 18,8%, dalle società reali con il 18,0%, dalla pubblica amministrazione con il 4,3%.

L'Eurosistema, la rete della Banca centrale europea (Bce) e delle banche centrali nazionali, le istituzioni preposte all'attuazione della politica monetaria dell'area dell'euro, sembra orientato ad intervenire con misure finalizzate a trasferire gli attivi finanziari dalle banche alle banche centrali più che a disincentivare la nascita degli strumenti derivati, ossia i contratti e i titoli, il cui prezzo è fondato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario.


Questa impostazione non può, tuttavia, risolvere il problema di fondo che resta quello di una insufficiente trasparenza delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti finanziari e sul rischio ad essi associato.

La complessità dell'innovazioni di prodotto nell'industria del risparmio rispetto al livello medio di conoscenze e competenze dei risparmiatori richiede, infatti, un sistema di vigilanza sulle società finanziarie e sulle banche, che allo stato attuale sembra essere in ritardo rispetto alla pervasività che sarebbe necessaria.

La leva finanziaria non si riduce

La raccolta delle banche dipende dal moltiplicatore dei depositi e dal ricorso al mercato dei capitali, attraverso la diversificazione in business complementari al credito con la graduale e irreversibile caduta del peso dei depositi sulle attività finanziarie.

Lo sviluppo del mercato del debito bancario nelle sue molteplici componenti, cartolarizzazioni, obbligazioni garantite e derivati ha dilatato la differenza assoluta tra gli impieghi e la raccolta effettuata mediante il tradizionale strumento bancario dei depositi.



Formazione / Studi

La rappresentazione grafica restituisce con evidenza la progressione continua del totale delle attività finanziarie unitamente a quella gestita dalle società finanziarie, mentre sono quasi stabili nel tempo le barre che danno espressione visiva alla dinamica dei portafoglio delle imprese, delle famiglie e della pubblica amministrazione.

Questo significa una cosa sola, aumenta nel portafoglio delle società finanziarie la quantità di derivati, strumenti finanziari che occorre regolamentare per evitare il loro uso improprio, come è accaduto in passato.

Joseph e. Stiglitz nel suo saggio sull'economia globale si esprime così: "(...) Ci dovrebbe essere una trasparenza totale, una concorrenza reale e un margine sufficiente per garantire che quelle scommesse soddisfino la loro parte dell'accordo e, cosa più importante, non bisognerebbe permettere ai derivati di mettere in pericolo l'intero sistema finanziario. Per realizzare questi obiettivi, occorre fare diverse cose: il ricorso ai credit default swaps e ad altri tipi di derivati andrebbe limitato alle transazioni negoziate in Borsa e alle situazioni in cui esiste un rischio assicurabile (...). Ma insistere che i derivati standardizzati vengano negoziati in Borsa (o nelle stanza di compensazione) non basta. Le Borse valori devono essere adeguatamente capitalizzate, altrimenti quando si verifica un evento anomalo, come lo scoppio di una bolla immobiliare, deve sempre intervenire il governo a raccattare i cocci..... Il rimedio è semplice: imporre la responsabilità congiunta e individuale di tutti i partecipanti al mercato borsistico in modo che le perdite siano ripianate fino in fondo da chi opera in Borsa prima che i contribuenti debbano tirare fuori anche un solo centesimo" (op.cit. pag. 249/250).

Nell'attesa, sempre troppo lunga, che le autorità monetarie dei maggiori Paesi del mondo mettano in atto una regolamentazione efficace dei derivati, stabilizzandone la massa e avviando il percorso della loro graduale riduzione l'instabilità è affrontata con misure di sicurezza volte a limitare i danni che possono scaturire dallo scoppio delle bolle speculative.

Le valutazioni della Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria

Il rallentamento dell'economia mondiale non favorisce condizioni finanziarie distese, la stabilità verso il basso dei prezzi delle materie prime indebolisce le economie emergenti e danneggia, di conseguenza, l'esportazione di quelle avanzate.

L'effetto finale sul prodotto interno lordo dei vari Paesi è quello di limitarne la crescita con negative ripercussioni sulle aspettative degli investitori alla ricerca di opportunità di impiego redditizie dei loro risparmi.

In questo scenario i corsi azionari delle banche italiane hanno risentito dell'elevato ammontare di crediti deteriorati ereditati dalla lunga recessione, il cui valore è stato quantificato in 360 miliardi, pari al 18,1% del totale dei crediti verso la clientela.

Fortunatamente il monitoraggio degli indicatori finanziari delle famiglie e delle imprese prospetta una situazione che evolve in maniera favorevole.

Il bilancio familiare trae beneficio dell'aumento del reddito disponibile e dai tassi di interesse contenuti sui mutui ipotecari e sui prestiti al consumo, mentre migliora gradualmente anche la situazione finanziaria delle imprese con la riduzione dell'indebitamento, l'aumento delle disponibilità liquide, la diminuzione del numero di fallimenti.

Le condizioni di offerta del credito bancario sono sempre caratterizzate dalla prudenza, ma la quota di prestiti deteriorati sul totale continua a scendere insieme a quella delle sofferenze, i crediti nei confronti di soggetti classificati come insolventi.

Un altro segnale positivo è costituito dalla ripresa del mercato immobiliare che si sostanzia nell'incremento delle compravendite e nell'inversione di tendenza delle quotazioni delle case, non più in calo.

In un contesto caratterizzato da inflazione quasi negativa la prospettiva di prezzi immobiliari in leggera crescita contribuisce a migliorare sia il clima di fiducia delle famiglie, sia la gestione del credito da parte delle banche.

Le prime possono contare su un aumento del loro valore patrimoniale, le seconde vedono rafforzate le garanzie reali a copertura dei mutui ipotecari.

I segnali di recupero sul fronte dell'economia reale sono, al momento, troppo timidi per fugare i timori degli operatori finanziari e allentare la pressione speculativa sui titoli bancari, obiettivo costante della politica monetaria di Eurosystema, che ha rafforzato a marzo di quest'anno le misure espansive introdotte nel 2015.

"All'inizio del 2015 il Consiglio direttivo ha esteso ai titoli pubblici il programma di acquisto di attività finanziarie; a dicembre la durata del programma è stata allungata, almeno fino alla fine del primo trimestre del 2017; lo scorso marzo abbiamo deciso di innalzare l'importo mensile degli interventi e di acquistare, da giugno, anche i titoli di imprese non finanziarie di

Formazione / Studi

adeguata qualità. Abbiamo inoltre introdotto nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine con condizioni premianti per gli intermediari che forniranno più credito all'economia. Si tratta di misure di portata eccezionale. Gli acquisti di attività finanziarie hanno raggiunto il 9,4 per cento del prodotto dell'area lo scorso 20 maggio, si porteranno al 17 per cento nel marzo 2017. Negli altri principali paesi avanzati gli interventi delle banche centrali hanno assunto dimensioni ancora più ampie: circa il 20 per cento del Pil negli Stati Uniti e nel Regno Unito, più del 60 in Giappone.

L'evidenza attesta l'efficacia delle misure espansive. Il costo del credito all'economia si è ridotto e la frammentazione finanziaria nell'area dell'euro si è attenuata. Le misure hanno favorito la flessione dei rendimenti e hanno sostenuto i prezzi di una vasta gamma di attività finanziarie, con riflessi positivi sui consumi, attraverso effetti ricchezza, e sugli investimenti, attraverso la riduzione del costo del capitale. Hanno alimentato la fiducia di imprese e famiglie" (Banca d'Italia Considerazioni finali del governatore pag. 7 e 8).

Il governatore della Banca d'Italia ha, inoltre, richiamato l'esigenza di rilanciare il processo di riforma della governance europea quale fondamento istituzionale del percorso verso l'unione bancaria e di bilancio.

Nel Rapporto del 2012 verso un'autentica unione economica e monetaria si prospettava una graduale cessione di sovranità in campo economico e finanziario, portando la vigilanza a livello dell'area euro e introducendo meccanismi comuni di risoluzione delle crisi e di garanzia dei depositi.

Il nuovo disegno istituzionale è stato, invece, indirizzato a ridurre i rischi propri di ciascuno Stato senza affrontare con la dovuta attenzione i rischi sistemici.

È stata annullata la possibilità di utilizzare risorse pubbliche quale strumento di prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

La condivisione delle perdite da parte di azionisti e creditori e le misure di salvataggio interne al sistema bancario sono state preferite al salvataggio dello Stato, proteggendo i contribuenti e scaricando l'onere del risanamento sulle spalle di risparmiatori e investitori.

In linea di principio questo orientamento è giusto perché scoraggia i comportamenti "opportunistici" delle banche, ma, a differenza di quanto proposto dalla delegazione italiana nelle sedi ufficiali, non è stato previsto un adeguato periodo di transizione che potesse permettere a tutti i soggetti coinvolti di acquisire piena consapevolezza del nuovo regime.

Conclusioni

La frequenza con la quale si ripetono in Italia e nel mondo crisi bancarie determinate da comportamenti imprudenti, a volte fraudolenti, degli amministratori richiede un sistema di vigilanza più efficace e pervasivo, ma su questo imprescindibile strumento non può gravare l'intera responsabilità di prevenire i rischi dell'instabilità finanziaria.

Altre fondamentali azioni di politica economica e monetaria a tutela dell'equilibrio finanziario riguardano:

- Coordinamento delle banche centrali dei vari paesi per assoggettare i prodotti derivati ad un quadro di regole condiviso, che disciplini l'informazione sul rischio associato e la gestione dei titoli tossici.
- Attuazione delle riforme strutturali volte a migliorare l'efficienza della macchina amministrativa dello Stato, a contrastare l'illegalità, a migliorare le infrastrutture della mobilità, a rendere più efficace e diffusa la formazione del capitale umano e a incoraggiare la domanda di lavoro delle imprese.
- Sostegno all'innovazione, alla collaborazione imprenditoriale, alle start-up con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti che sviluppino la capacità produttiva e che generano nuova occupazione.
- Rimozione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dei capitali e che impediscono all'imprese, soprattutto a quelle piccole, di finanziarsi al di fuori del canale degli intermediari creditizi.
- Ulteriore recupero di efficienza nel sistema del credito secondo il principio in base al quale una banca può svolgere bene il suo ruolo di polmone finanziario dell'economia se è capitalizzata, stabile, in grado di generare redditività.

Molte di queste azioni sono progettate e realizzate nella pura dimensione nazionale, rinunciando al vantaggio di una politica comune dell'Unione europea, che possa contare su risorse molto più ampie e su un quadro di regole condivise che ne rafforzi l'efficacia.

Il tentativo di assicurare benessere e sicurezza ai cittadini europei dando alle sfide globali risposte frammentate non solo è destinato al fallimento, ma può anche causare danni ingenti.

Formazione / Studi

Il traguardo dell'unione monetaria, dell'unione bancaria, dell'unione dei mercati dei capitali non può essere raggiunto senza compiere un deciso passo in avanti nella ricerca dell'unità su temi essenziali come la sicurezza interna e la gestione dell'immigrazione.

Il processo di costruzione dell'unione economica e monetaria non può più fare a meno del contributo dell'unione politica, tanto più importante oggi che la fiducia nell'istituzione europea si è indebolita.

A questo punto credo non sia il caso di oltrepassare l'ambito di competenza dello studioso di economia, addentrandosi nell'analisi dei fattori che ostacolano e ritardano lo sviluppo di istituzioni democratiche per la gestione della sovranità comune.

E, d'altro canto, non è bene cadere nell'errore opposto, rinunciando a formulare un giudizio sull'impatto che la costruzione politica dell'Unione europea potrebbe avere nei confronti della stabilità finanziaria.

Nella rubrica de l'Informatore di maggio, le determinanti della produttività, l'analisi dell'Ufficio studi di Confcommercio ha dimostrato che le azioni finalizzate a ripristinare la legalità, a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, a favorire la mobilità su gomma e rotaia, a sviluppare formazione del capitale umano non danno buoni risultati solo sul piano sociale, ma anche su quello economico.

Ad una conclusione analoga perviene il governatore della Banca d'Italia quando afferma che sarebbe illusorio governare la finanza globale nel ristretto ambito dei singoli paesi europei, lasciando incompleta e irregolare la costruzione dell'Unione europea.

Avanzare nel processo di costruzione dell'unione politica non è vantaggioso solo sul piano della sicurezza interna e delle relazioni sociali tra gli abitanti dell'Europa, è foriero di concreti benefici sul piano della stabilità finanziaria e delle condizioni che la favoriscono nell'ambito dell'economia reale.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Luglio 2013	107,8	111,3	104,9	113,8	104,5	101,0	114,8	92,5	100,6	106,8	106,2	107,0	107,2	1,228	0,921	
Agosto	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846	
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564	
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493	
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424	
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423	
Media annua	107,5	111,3	105,1	114,0	104,6	101,1	114,4	91,0	100,6	107,2	105,6	107,1	107,0	1,174	0,880	
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422	
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351	
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210	
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351	
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281	
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210	
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070	
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	-0,093	-0,070	
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	-0,093	-0,070	
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070	
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140	
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196	
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165	
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	-0,307	-0,230	
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	-0,400	-0,300	
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	-0,393	-0,295	

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

Formazione / Studi

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Aprile	97,0	88,5	88,0	89,6	93,1	89,4
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo (*)	107,5	89,0	86,8	86,0	98,5	86,5

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

